

XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico

Seduta n. 3 di Martedì 15 marzo 2016

Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [3](#)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [3](#)

Marini Francesco Saverio , *professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata* ... [4](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [9](#)

Quadri Enrico , *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II* ... [9](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [9](#)

Quadri Enrico , *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II* ... [10](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [18](#)

Velletti Monica , *magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile* ... [18](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [27](#)

Vari Filippo , *professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma* ... [27](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [33](#)

Panfili Anna Maria , *dirigente del Centro studi Livatino* ... [33](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [39](#)

Pillon Simone , *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli* ... [39](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [44](#)

Pillon Simone , *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli* ... [44](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [47](#)
Airoma Domenico , *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord* ...
[47](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [51](#)
[Marzano Michela \(PD\)](#) ... [51](#)
[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [53](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [53](#)
[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [53](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [56](#)
Balestra Luigi , *professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna* ... [56](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [63](#)
Pillon Simone , *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli* ... [63](#)
[Marzano Michela \(PD\)](#) ... [64](#)
Pillon Simone , *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli* ... [64](#)
[Bonafede Alfonso \(M5S\)](#) ... [64](#)
Panfili Anna Maria , *dirigente del Centro studi Livatino* ... [65](#)
Airoma Domenico , *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord* ...
[66](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [67](#)
Airoma Domenico , *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord* ...
[67](#)
Quadri Enrico , *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II* ... [67](#)
Vari Filippo , *professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma* ... [69](#)
[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [70](#)

Sigle dei gruppi parlamentari:

Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero:
Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico

Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata; di Enrico Quadri, Professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; di Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile; di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma; di Anna Maria Panfili, dirigente del Centro studi Livatino; di Simone Pillon, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli; di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

Do la parola al professor Francesco Saverio Marini.

FRANCESCO SAVERIO MARINI, *professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata.* Grazie, presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare la presidente della Commissione per il gradito invito all'odierna audizione. Mi limiterò, sulla base delle mie competenze di professore di diritto pubblico, ad alcune rapide osservazioni sui profili di costituzionalità della proposta di legge, in particolare, nella parte riferita alle unioni civili tra le coppie omosessuali. A mio avviso, la parte relativa alle coppie conviventi, almeno sotto il profilo di costituzionalità, pone minori problemi. C'è qualche aspetto critico, ma per ulteriori approfondimenti sull'uno e sull'altro tema rinvio al testo scritto che consegnerò oggi stesso.

Per valutare la costituzionalità della proposta di legge, occorre muovere, a mio avviso, da tre premesse di carattere generale. La prima riguarda la nozione di matrimonio. In proposito, la Corte costituzionale, con la nota e più volte richiamata nelle audizioni sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto che la relativa nozione non può ritenersi del tutto cristallizzata all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, dovendo considerarsi la trasformazione dell'ordinamento della Pag. 5 società e dei costumi. Tuttavia, questi margini di adattabilità dell'istituto non incidono sul paradigma di fondo dell'istituto stesso inteso quale unione tra uomo e donna. Quindi, ha affermato il paradigma eterosessuale.

È vero che questo paradigma non è esplicitamente accolto nella Carta, ma esso deve, tuttavia, ritenersi una nozione giuridica presupposta. Il costituente, nell'affrontare la materia, assumeva a riferimento il matrimonio come unione fra uomo e donna, cioè nella sua accezione delineata in modo univoco, oggi come allora, dal diritto di famiglia, dal codice civile e dall'ordinamento generale.

La conferma, sempre ad avviso del giudice costituzionale e sempre nella sentenza n. 138 del 2010, deriva anche dal secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione, che nel riferirsi all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi allude chiaramente alla posizione della donna, cui il

costituente intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.

Il secondo aspetto da analizzare riguarda l'esistenza o meno di un diritto al matrimonio, cioè di un diritto all'accesso al relativo istituto giuridico. Sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito che la legittima aspirazione delle coppie omosessuali a vedere regolati i propri diritti e doveri non transita di necessità attraverso l'estensione ad essa dell'istituto matrimoniale, potendo individuarsi un ampio spettro di soluzioni alternative per fornire loro forme di riconoscimento e tutela comunque adeguate e soddisfacenti. Per la Corte, dunque, non vi è un vincolo per il legislatore di estendere l'istituto alle coppie omosessuali, anche se vi è un vincolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, di regolare in qualche modo le unioni civili. Pag. 6

Vengo così al terzo aspetto, che mi consentirà peraltro di svolgere alcuni rilievi critici sul testo oggi in esame, ossia i limiti di assimilazione tra matrimonio e unioni civili. La dottrina maggioritaria, come è noto, è indirizzata nel senso che sia precluso al legislatore introdurre una disciplina delle unioni civili la quale ricalchi, con perfetta sovrapposizione, quella matrimoniale. Il divieto di completa assimilazione fra le due figure, in effetti, trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale. Nella più volte menzionata sentenza n. 138 del 2010, si afferma, infatti, che la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, – dice la Corte – sia riscontrabile solo in relazione ad ipotesi particolari e salvo il controllo di ragionevolezza della Corte. Ma per l'accezione di tali «ipotesi particolari» la Corte stessa precisa che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, se non altro per la «potenziale finalità procreativa» (sono sempre parole della Corte) del matrimonio.

Ancor più esplicitamente, nella sentenza n. 170 del 2014 la Corte, nel giudicare sulla norma che prevede il divorzio a seguito di rettificazione del sesso, ha rilevato che sarà compito del legislatore introdurre, per tali coppie, una forma alternativa e diversa dal matrimonio.

In via di sintesi, quindi, il vero vincolo desumibile dalla giurisprudenza costituzionale è l'impossibilità di assimilare in modo generalizzato e completo matrimonio e unioni civili. Ciò non esclude, però, come del resto ha poi confermato la stessa Cassazione, che limitatamente ad ipotesi particolari, da verificarsi caso per caso, si possano prevedere discipline omogenee.

Accanto a questo macro vincolo, altri limiti possono poi enuclearsi dalla scelta di costituzionalizzare la sola famiglia Pag. 7 fondata sul matrimonio. Essa, come rilevato dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, non ha quale portato la corrispondenza biunivoca e necessaria fra matrimonio e famiglia. In altre parole, la Costituzione non ha inteso affermare che la famiglia è solo quella fondata sul matrimonio, ma piuttosto ha voluto accordare una garanzia di esistenza all'istituto matrimoniale e un regime di maggior favore al modello di famiglia che su esso si fonda.

I risvolti pratici di questo regime di maggior favore si colgono in prevalenza sul terreno dei diritti a prestazione. Qualora si tratti di operare interventi sulla base di risorse limitate, ad esempio sussidi economici o assegnazione di beni, deve ritenersi legittimo se non addirittura necessario un certo *favor* del legislatore verso le coppie coniugate, vincolo che invece non si pone ove non si debbano effettuare scelte alternative o escludenti, fermi questi paletti e riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione dell'istituto delle unioni civili e il *quantum* di assimilazione fra queste ultime e il matrimonio, con gli unici limiti della ragionevolezza e del principio di uguaglianza.

Le considerazioni fin qui svolte offrono lo spunto per una valutazione del progetto di legge in esame. Anzitutto, non può che salutarsi con favore la scelta di normare le unioni civili, colmando una lacuna più volte sottolineata dalla Corte di Strasburgo e dalla stessa Corte costituzionale.

Passando al contenuto, il dato che più immediatamente traspare è il tentativo, quanto meno dichiarato, di realizzare un compromesso e anche di evitare un certo *horror iudicis*, anzi *iudicis constitutionalis*. La disciplina appare infatti il frutto di una duplice preoccupazione: da un lato, mediare fra le posizioni antitetiche di quanti auspicano in buona sostanza l'estensione *tout court* del matrimonio alle coppie omosessuali Pag. 8 e coloro che, invece, vogliono la differenza, la più marcata possibile, fra unioni civili e matrimonio; dall'altro, scongiurare un possibile intervento

demolitorio della Corte costituzionale, cercando fra le righe delle sue pronunce il sentiero entro cui muoversi.

Il risultato non appare, almeno allo stato, dei più appaganti. L'impressione, infatti, è che si sia partiti dalla fine, cioè dall'equiparazione completa fra matrimonio e unioni civili, per poi sottrarre tessere al mosaico ed evitare la paventata assimilazione piena fra le due figure. Senonché, da un lato spaccettare i singoli profili in più disegni di legge non risolve né attenua il problema, perché come è ovvio la valutazione della Corte non potrà che tener conto dell'intero ordinamento e non del singolo atto normativo; dall'altro, tale opera di ritaglio non sembra sorretta da un disegno razionalmente unitario né, a monte, da un chiaro accordo circa l'*ubi consistam* dell'unione civile. Il sintomo di tale *modus procedendi* si coglie anzitutto nell'articolo 1, comma 20, ove si estendono immediatamente alle unioni civili le discipline speciali che si riferiscono ai coniugi.

Diversamente, il rinvio al codice civile e alla legge sulle adozioni è circoscritto alle sole disposizioni espressamente richiamate, selezionate però senza un univoco criterio. Differenza di metodo e assenza di criterio che danno luogo a diverse contraddizioni. Ad esempio, come si coniuga la previsione secondo cui l'unione civile determina l'insorgere dell'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale con l'espunzione dell'obbligo di fedeltà? Delle due l'una: eliminando quest'ultimo, al di là del significato politico, o si svuota di significato l'obbligo di assistenza morale o si ritiene previsione priva di sostanziale portata prescrittiva l'obbligo di fedeltà. Pag. 9

Ancora, la pressoché completa equiparazione tra matrimonio e unione civile sotto il profilo economico-patrimoniale sembrerebbe individuare in quest'ultima sfera l'ambito di collocazione del nuovo istituto. Senonché i numerosi e spesso rapsodici richiami alla disciplina dei vincoli morali pongono in dubbio questa conclusione.

Dunque, quale identità per le unioni civili? Forse, ricomponendo un più lineare *iter* logico e partendo dalla soluzione di tale questione pregiudiziale, si potrebbe assicurare, nel seguito dell'esame parlamentare, maggiore coerenza alla proposta di legge, altrimenti – e concludo – si rischia di incorrere in quello stesso errore metodologico circa il quale la Corte costituzionale, nella sentenza n.138 del 2010 più volte richiamata, aveva ammonito l'interprete, e se stessa anzitutto, a non incappare, cioè limitarsi ad assimilare meccanicamente taluni profili disciplinatori senza rimeditare il disegno sistematico ad essi sotteso.

Ecco, a me sembra che proprio questo sia il limite più evidente della proposta di legge oggi in discussione.

PRESIDENTE. Grazie, professore, anche per la capacità di sintesi.

Il documento ci verrà inviato per *e-mail*.

Do la parola al professor Enrico Quadri. Professore, abbiamo già un suo documento.

ENRICO QUADRI, *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.* Bene, vi è arrivato. Ci tenevo.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già fotocopiato ed è in distribuzione.

Le do la parola.

Pag. 10

ENRICO QUADRI, *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.* Ringrazio per avere avuto l'onore di comparire in quest'audizione. Dato che affido una più ampia elaborazione a questo primo appunto che ho predisposto, lo riassumo, addirittura. Riassumo il riassunto, diciamo così. Mi intratterò, quindi, pochissimo sui profili di carattere generale, su cui più si sono intrattenuti gli esperti e gli studiosi nelle audizioni precedenti, nonché il professor Marini, mentre ho intenzione di guardare con un po'

più di attenzione alcune specifiche questioni problematiche che emergono dalla lettura della proposta di legge.

Una prima breve considerazione di carattere generale può essere che la disciplina si articola in due nuclei e che i due nuclei, unioni civili e convivenze, sono caratterizzati da una diversa urgenza di regolamentazione. Quello concernente le convivenze non presenta l'urgenza in precedenza avvertita, e questo proprio in considerazione dell'ormai prefigurato soddisfacimento, attraverso la disciplina delle unioni civili, delle istanze delle persone dello stesso sesso.

La possibilità aperta a tutti di vedere assicurata rilevanza giuridica alla propria unione dovrebbe far superare qualunque dubbio circa il carattere troppo leggero che è stato addebitato alla disciplina prefigurata delle convivenze. Il costituire, ormai, la convivenza il frutto di una scelta libera delle parti penso renda come non mai attuale un passaggio di un'abilissima decisione della Corte costituzionale del 1998, che aveva indirizzato un monito ai legislatori e agli interpreti. L'estensione autoritativa delle regole dettate per il matrimonio e la famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti. Pag. 11

Circa le unioni civili, anche per ricollegarmi a ciò che ha esposto il professor Marini questa mattina, indubbiamente spazi di discrezionalità risultano dischiusi al legislatore, anche stando alla giurisprudenza della Corte costituzionale. A dire il vero, però, questi non mi sembrano tanto ampi come ha prefigurato qualcuno. Questo non tanto in conseguenza della sentenza «Oliari», che – lo ricordo *en passant* – è quella che ha imposto al nostro legislatore di provvedere, perché nella sentenza «Oliari» l'indifferibilità si presenta limitata al riconoscimento giuridico e alla tutela dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali.

Piuttosto questa limitata discrezionalità del legislatore deriva dall'intreccio della problematica qui in esame, ossia quella delle unioni civili, con quella concernente la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, accompagnata dalla comune volontà di mantenere il vincolo. Questa situazione è oggetto di attenzione nel comma 27 dell'articolo 1 della proposta di legge al vostro esame. In relazione a ciò la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una decisione nel 2014 nei confronti della Finlandia, ha evidenziato come una conversione automatica in unione civile del tipo di quella ipotizzata nel citato comma 27 si possa ritenere ammissibile solo nel caso in cui in concreto matrimonio e unione registrata presentino divergenze di disciplina marginali.

Il testo in discussione indubbiamente sembra adeguarsi a questa limitata discrezionalità di differenziazione, ricalcando nella sostanza il modello matrimoniale quanto a profili patrimoniali e successori, nonché quanto a garanzia delle aspettative sociali, assistenziali e previdenziali. L'ansia di differenziazione, però, ha intorbidato la disciplina, rendendola, come è sotto gli occhi di tutti, piuttosto disordinata e Pag. 12 articolata, a un tempo, su numerosi richiami e su una trascrizione non sempre fedele e adeguata delle disposizioni del codice civile.

Questa trascrizione, o il richiamo, è imposta, peraltro, dall'esclusione nel comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge dell'estensione alle unioni civili delle norme del codice civile non richiamate espressamente. Esclusione che, a mio avviso, sembra alquanto strana, perché non concerne le norme degli altri codici – di quello penale e dei codici processuali – ma solo quelle del codice civile.

Un esempio può essere quello del comma 13 dell'articolo 1 della proposta di legge, nel quale il riferimento alla comunione dei beni omette di specificare, come è invece esplicitato nel trascritto malamente articolo 159, che trattasi del regime patrimoniale legale quale regolato nella relativa sezione del codice civile intitolata alla comunione legale.

L'ansia di differenziazione ha finito con il manifestarsi nell'innocua soppressione nel comma 11 dell'articolo 1, finalizzato alla riscrittura dell'articolo 143 del codice civile, dell'obbligo di collaborazione, così come nell'espulsione, a proposito del dovere di contribuzione, del riferimento alla famiglia, che riemerge poi, non senza un'evidente contraddizione, nel comma successivo, ove si allude all'indirizzo della vita familiare.

Anche il silenzio sull'obbligo di fedeltà finisce con il presentarsi come privo di qualsiasi concreta portata, non solo per la sua intima incongruenza con l'idea di unità di vita di coppia

evocata fin dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta legge, ma, soprattutto, perché all'unione civile non risulta applicabile l'istituto della separazione personale, con quella possibilità di addebito in cui notoriamente si risolve la sanzione della violazione di un simile dovere. Pag. 13

Comunque, anche in relazione alle unioni civili, pare senz'altro destinata a entrare in gioco la problematica del cosiddetto illecito endofamiliare, con le relative pretese risarcitorie eventualmente nascenti da quell'offesa alla dignità e all'onore dell'altro cui tende a essere rapportato, assai più che alla violazione dell'esclusività sessuale, il carattere offensivo della violazione del dovere di fedeltà.

Sul tema dell'adozione quasi sorvolo, se non per sottolineare che la formula impiegata nel comma 20 dell'articolo 1, secondo cui nell'escludersi l'estensibilità alle parti della disposizione della legge n. 184 del 1983 si dichiara che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, non solo si presenta come un ambiguo trionfo di riserve mentali, ma rappresenta anche l'abdicazione alla giurisprudenza da parte del legislatore di quella funzione, che pure dovrebbe competergli, di interprete e protagonista dell'adeguamento dell'ordinamento alla coscienza sociale.

Ciò a parte delicati problemi che restano aperti, perché la giurisprudenza utilizza la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, sorvolando sulla portata dell'articolo 48 della medesima legge – questo lo dico a chi ha più approfondito la materia – che consente l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale solo al coniuge, o ai coniugi. È questione – lo dico *en passant* – che in Francia è stata molto discussa e che ha chiuso a questo tipo di adozione.

Vengo ora rapidamente alla seconda parte del testo, quella fin qui troppo trascurata nella discussione. La rilevanza delle convivenze resta affidata alla ricorrenza di vari presupposti, tra cui l'essenziale sembra quello anagrafico, di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, concernente l'individuazione della famiglia anagrafica. Con questo mi sembra inevitabilmente Pag. 14 destinata a porsi in futuro la questione del trattamento delle convivenze estranee a questa definizione, pur trattandosi di formazioni sociali sicuramente permeate da intima interdipendenza esistenziale e conseguente intensa solidarietà. Del resto, avendo formalizzato in una fattispecie piuttosto rigida le convivenze, queste non sono più di fatto, ovviamente, ma di diritto.

Pare difficile non ritenere che, comunque, debba continuare a operare, come del resto anche per le convivenze formalizzate quanto ai profili non specificamente affrontati, quella regolamentazione di fonte giurisprudenziale e legislativa che fino a questo momento si è venuta a stratificare. Qui c'è un punto che forse è bene chiarire. Ciò anche in dipendenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, nell'importante decisione Vallianatos del 2013 richiamata sul punto dalla sentenza «Oliari» del 2015, ha concluso che, ai fini delle esigenze di tutela della vita familiare, l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza, essendo, a oggi, normale per qualsiasi coppia vivere la relazione anche a distanza, per motivi professionali o di altro tipo.

C'è, poi, una considerazione di carattere più generale, secondo cui si dovrebbe riflettere attentamente sulla stessa pretesa di giungere a una nozione unitaria di convivenza, valevole per gestire tutte le problematiche giuridiche che possano coinvolgerla. Probabilmente, un'accezione differenziata attenta ai singoli valori e interessi in gioco si imporrebbe, quindi la via della definizione legislativa di portata generale si presenta come la meno idonea per un fenomeno polimorfo, come è appunto la convivenza.

Pochi profili, quindi, sulla convivenza, sulla seconda parte della proposta di legge, il cui esame è stato sostanzialmente Pag. 15 pretermesso anche nei lavori preparatori, riservandomi eventualmente, se ci sarà possibilità di intervenire sulla proposta di legge, anche un testo successivo.

Vorrei fare due notazioni, innanzitutto sulla base anche di precedenti discussioni in materia.

Il comma 49 dell'articolo 1, quello sulla tutela risarcitoria del convivente, dove si allude al solo decesso del *partner*, si presenta regressivo rispetto alle prese di posizione della giurisprudenza, la quale considera, in via generale, le aspettative risarcitorie del congiunto indipendenti da una simile estrema evenienza, cioè la morte del congiunto. Questa prospettiva è stata già estesa anche ai

conviventi.

Nell'articolo 230-ter del codice civile, introdotto dal comma 46 dell'articolo 1 della proposta di legge – questi sono degli esempi, ovviamente – sotto una rubrica «dei diritti dei conviventi» che ovviamente non si riferisce alla materia trattata, questa disciplina risulta carente, se non altro perché non si riferisce al lavoro prestato nell'ambito della convivenza, oltre che nell'ambito della impresa, ed è comunque lacunosa rispetto al dettato molto dettagliato dell'articolo 230-bis del codice civile.

Del resto, non è neanche il caso di ricordare come parte della giurisprudenza, con la recente sentenza della Cassazione, già ha ammesso il convivente all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 230-bis, nel quale sono regolati molto più organicamente. Vi ripeto che questi sono piccoli esempi. I problemi più delicati probabilmente sono quelli connessi al contratto di convivenza di cui non si è praticamente parlato e che, secondo il comma 50 dell'articolo 1, è destinato alla disciplina, da parte dei conviventi, dei rapporti patrimoniali relativi la loro vita comune. Questo vale sia per i rapporti con altre previsioni sia per i suoi contenuti. Pag. 16

Dal punto di vista dei rapporti, siccome credo sia già stata sollevata questa questione in precedenza, mi sembra del tutto indipendente, dalla conclusione del contratto in questione, l'operatività di quanto previsto dai commi 42 e 44 dell'articolo 1 in materia di diritti abitativi, in caso di cessazione della convivenza, e dal comma 65 del medesimo articolo in materia di diritti alimentari.

Si può dire che, anzi, questa materia sembra sottratta anche alla disponibilità delle parti, anche per come è configurata la norma, quindi, l'accordo non potrebbe conculcare questi diritti, almeno nelle loro linee fondamentali, così come l'obbligo reciproco alla contribuzione e alle necessità della vita in comune, dato che solo, in ordine alle relative modalità, sembra poter incidere l'accordo. C'è un nucleo di diritti indisponibili, in contraddizione con quella prospettiva iniziale di libertà cui avevo accennato e che dovrebbe essere valorizzata dall'ormai avvenuta disciplina delle unioni civili.

Sotto il secondo profilo, quello dei contenuti, due considerazioni sono necessarie assolutamente. La prima concerne la portata dei contenuti che il comma 53 dell'articolo 1 indica in maniera estremamente restrittiva, in relazione all'ampia discussione che si è avuta sin qui sui contratti di convivenza. Ovviamente l'occasione sarebbe stata quella, in particolare per la cessazione per morte del convivente, di aggiustare la portata del divieto dei patti successori che, del resto, ha già visto interventi del legislatore con la disciplina del patto di famiglia.

Ricordo solo che in Germania la non urgenza, quindi l'inutilità della disciplina della convivenza, è rapportata all'efficienza dei contratti di convivenza appunto perché è ammessa la deroga dei patti successori.

La seconda considerazione riguarda i pur ristretti contenuti – e finisco rapidamente – laddove c'è la possibilità di rendere Pag. 17 operativo, anche tra i conviventi, l'attuale regime patrimoniale legale della famiglia, rappresentato dalla comunione legale. Questa è una scelta che ovviamente rientra nella discrezionalità del legislatore e che non si può mettere in discussione.

Tuttavia, mi pare il caso di evidenziare come una tale previsione si presenti formulata in maniera del tutto inadeguata, con possibili gravi effetti sulla circolazione dei beni. Non si può dimenticare che l'operatività del regime di comunione legale risulta imprescindibilmente legata ai meccanismi che ne assicurano la pubblicità. Si tratta, infatti, di una complessa disciplina dei rapporti delle parti immediatamente produttiva di effetti, pure nei confronti dei terzi. Si pensi anche solo alla relativa incidenza, addirittura, sulla validità degli atti di disposizione nonché alle peculiari regole governanti la responsabilità debitoria.

Ad assicurare il bilanciamento, nella comunione legale, è un coordinato ed efficiente sistema di annotazione negli atti dello stato civile: nascita e matrimonio. Qui, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ci si limita a prevedere la trasmissione della copia del contratto – sono parole del comma relativo – per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1989, avente come oggetto l'anagrafe della popolazione residente.

In effetti, anche a volere tacere l'erroneità del riferimento all'articolo 5 del citato regolamento, il

quale concerne la famiglia anagrafica che, attenzione, non è la convivenza anagrafica, ma è quella costituita per motivi religiosi, di cura, penitenziari e altro, l'unico riferimento presente è quello dei meccanismi di raccolta delle informazioni, in ordine alla popolazione residente, cui risulta completamente estranea qualsiasi effettiva funzionalità al fine indicato, quindi di pubblicità. Pag. 18

Il tutto è aggravato dalla possibilità ai sensi del comma 54 dell'articolo 1 di modificare il regime patrimoniale, in qualunque momento nel corso della convivenza.

L'incongrua formulazione accennata pare probabilmente da ricollegarsi all'utilizzazione, come punto di partenza, di un progetto elaborato in sede notarile nel 2011. L'operatività di tale modello, ai fini dell'opponibilità ai terzi del regime contrattualmente previsto – qui, attenzione, si prevedeva un regime di comunione ordinaria – era affidato alla programmata istituzione di un registro nazionale dei patti di convivenza.

A questo punto, sembra veramente arduo ipotizzare che si possano superare le difficoltà, paventate sulla base dell'unico e inidoneo riferimento del comma 52 dell'articolo 1, sia pure nella forma di una vaga delega del tipo di quella disposta dal comma 28, lettera a), per le unioni civili. Solo, forse, un pronto intervento, contestuale o immediatamente successivo, sull'ordinamento degli atti dello stato civile potrebbe porre rimedio a una situazione così problematica, conseguente l'entrata in vigore della disciplina in esame, in caso di sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Grazie, professore. Vi ricordo che il testo è a disposizione.

Do la parola alla dottoressa Monica Velletti, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile.

MONICA VELLETTI, *magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile*. Saluto tutti e ringrazio in primo luogo la presidente e tutti i componenti della Commissione per questo invito.

Ovviamente, nella mia analisi mi soffermerò su aspetti prettamente tecnici, dando per presupposto tutto quanto è Pag. 19 stato detto e affermato in ordine alle ragioni giustificatrici di questo intervento.

Mi preme soltanto ricordare, nell'alveo di quanto hanno fatto i professori che mi hanno preceduto, la profonda differenza fra le due parti del testo della proposta di legge, ovvero fra l'intervento in materia di unioni civili e quello in materia di convivenze di fatto.

Infatti, nel caso dell'unione civile ci troviamo a muoverci in un ambito un po' più definito, in quanto abbiamo le famose sentenze della Corte costituzionale, la n. 138 del 2010 e la n. 170 del 2014, che hanno un po' dettato la linea alla quale il legislatore deve attenersi.

Inoltre, abbiamo la necessità di riferirci ai contesti internazionali nei quali l'Italia viene a collocarsi e, soprattutto, a pronunce che provengono dalle corti sovranazionali.

Non mi riferisco soltanto alle pronunce che provengono dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, quale, per esempio, la famosa sentenza Oliari e altri contro Italia, ma anche a sentenze della Corte di giustizia, che è stata spesso chiamata a verificare la compatibilità con l'impianto normativo dell'Unione europea (quindi, non soltanto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come fa la Corte di Strasburgo) di alcune norme degli Stati membri che avevano la disciplina delle unioni civili.

Mi riferisco in particolar modo alla Germania, che, come sapete, tra i Paesi membri dell'Unione europea è quella che per prima ha scelto la strada di disciplinare con le unioni civili il rapporto tra le persone dello stesso sesso.

In questo caso, ci sono stati un paio di interventi particolarmente importanti della Corte di giustizia. Mi riferisco al caso cosiddetto «Tadao Maruko contro Germania», ovvero alla causa C-267 del 2006, nella quale la Corte di giustizia Pag. 20 dell'Unione europea, con un pronunciamento che è particolarmente vincolante per tutti gli Stati membri, perché interpreta le norme che per noi sono immediatamente operative, ha affermato che fosse discriminatoria quella norma tedesca che non consentiva il riconoscimento della pensione di reversibilità al *partner* dell'unione civile.

Anche la successiva sentenza della Corte di giustizia, la Jürgen Römer del 2011, nella causa C-

147 del 2008, ha statuito che la legge tedesca sulle unioni civili non fosse conforme al diritto dell'Unione europea nella parte in cui prevedeva che la pensione di reversibilità del *partner* dell'unione civile fosse inferiore rispetto alla pensione di reversibilità del coniuge.

Con ciò voglio dire che tutti i diritti che hanno un fondamento solidaristico non potranno essere molto diversificati fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quando il fondamento è l'articolo 2 della Costituzione, ovvero la solidarietà fra i *partner*, ogni differenziazione non sarà soltanto contraria al nostro articolo 3 della Costituzione, ma potrà correre il rischio di essere contraria all'intero impianto di non discriminazione, che si fonda in primo luogo sull'articolo 21 della Carta di Nizza, che è stato travasato nell'articolo 6 del trattato e, quindi, ne è diventato parte integrante.

Fatta questa premessa, mi preme sottolineare alcune lacune del testo. La più evidente, che mi è balzata agli occhi, è il mancato richiamo nella disciplina delle unioni civili dell'articolo in materia di impresa familiare. L'articolo 230-*bis* del codice civile, che disciplina l'impresa familiare, come sappiamo, si applica soltanto ai familiari. In relazione ai familiari ovviamente il codice civile non poteva immaginare che vi fosse il *partner* dell'unione civile.

Adesso, la clausola di estensione della disciplina delle unioni civili a tutte le norme che prevedono le parole Pag. 21 «coniuge» o «matrimonio», ad eccezione di quelle codicistiche, che devono essere puntualmente richiamate, fa sì che, poiché non puntualmente richiamata, la norma sull'impresa familiare potrebbe non applicarsi, a rigor di logica, all'unione civile. Questo, secondo me, potrebbe dare atto a un profilo di incostituzionalità. Non vorrei aver errato, ma credo che possa essere così.

Il tutto è aggravato dalla norma dell'articolo 230-*ter* del codice civile, che viene inserita con riferimento ai *partner* dell'unione di fatto. Ci troviamo nell'assurdo che l'impresa familiare potrà essere applicata ai *partner* di una convivenza di fatto, ma non potrà essere applicata, perché manca l'esplicito riferimento, ai *partner* dell'unione civile.

Questo mi sembra un profilo di grande rilevanza. Io posso ravvisarvi un'espressa incostituzionalità, perché l'interprete avrebbe dei limiti nell'applicare questa norma, dato l'espresso diniego che è contenuto nella parte relativa all'unione civile.

Un altro aspetto dell'unione civile che può essere problematico è la mancanza di una norma che sia in qualche modo omogenea all'articolo 112 del codice civile. Tale articolo prevede che l'ufficiale dello stato civile chiamato a celebrare il matrimonio possa rifiutare il matrimonio stesso, qualora manchino i presupposti di legge. Pensiamo allo stato libero, alla maggiore età e a questi aspetti. Manca una norma analoga. È anche una disciplina omogenea, non è necessario un richiamo.

Abbiamo soltanto una norma che sanziona con la nullità l'eventuale celebrazione delle unioni civili che non abbia i requisiti richiesti. Penso appunto allo stato libero e alla maggiore età.

In questo caso, qual è il problema? Si potrebbe arrivare a un'*impasse*, per la quale l'ufficiale dello stato civile non ha la Pag. 22 legittimità per bloccare questo tipo di celebrazione e, quindi, si potrebbe giungere a un'assunzione di responsabilità dell'ufficiale che fa questo atto o comunque a un problema che, a mio avviso, il legislatore avrebbe dovuto porsi.

Un'altra difficoltà, che ha spiegato bene il professor Quadri – su questo non mi intratterò più di tanto, rimandando alla mia relazione scritta – è quella relativa ai diritti e ai doveri: manca la sanzione. La sanzione che noi troviamo nella disciplina del matrimonio qui non c'è.

Questa può essere una scelta normativa, ma non è neanche ben chiaro se questi diritti siano o meno disponibili, perché non è esplicitato. Infatti, a fronte del comma 11 dell'articolo 1, che stabilisce quali sono i diritti e i doveri dei *partner* dell'unione civile, non c'è scritto che questi siano inderogabili. L'inderogabilità di questi diritti è specificata soltanto nel successivo comma, che però si riferisce al regime patrimoniale. C'è un'incongruenza di formulazione, che forse, se dovesse essere rivisto il testo, andrebbe corretta.

C'è un altro problema che mi pongo, anche in maniera difensiva, dal punto di vista del lavoro che svolgo: viene richiamato l'articolo 116 del codice civile, che prevede che i coniugi stranieri debbano avere un nullaosta del Paese di cittadinanza.

Vi assicuro che il nullaosta è già difficile per il matrimonio, perché, per esempio, molti Stati

islamici non concedono il nullaosta al matrimonio di una donna musulmana che voglia sposare un cristiano. Tuttavia, siamo in una fascia limitata. Immaginiamo cosa possa accadere per la celebrazione delle unioni civili, che non sono riconosciute nei due terzi del pianeta, ovvero in tutta la fascia africana, in tutta la fascia del sud-est asiatico e in tutta la fascia dei Paesi musulmani. Pag. 23

Richiedere questo nullaosta che cosa vuol dire ? In mancanza del nullaosta, quel *partner* che vuole celebrare l'unione dovrà rivolgersi al giudice, con un aggravio delle risorse quanto all'accesso alla giustizia.

Sarebbe stato sufficiente non prevedere il rilascio del nullaosta, ma richiedere dei certificati debitamente postillati o muniti di legalizzazione, al fine di accertare lo stato libero e, quindi, superare questo problema.

Altri dettagli che voglio sottolineare sono relativi alla disciplina dello scioglimento. Tale disciplina da una parte richiama tutte le norme in materia di divorzio e quelle in materia di negoziazione assistita e di quello che si chiama «divorzio facile», cioè il divorzio che si può fare dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Dall'altra parte, c'è una strana norma, il comma 24 dell'articolo 1, che afferma che le parti possono manifestare (o qualcosa del genere) la loro volontà di sciogliere l'unione davanti all'ufficiale dello stato civile. Dopodiché, si propone la domanda.

Tuttavia, non viene espressamente previsto che questa sia una condizione di procedibilità per poi proporre la domanda di divorzio. Pertanto, *quid iuris*, qualora le parti non facciano questo accesso o questo sia in qualche modo viziato, tale norma non dettaglia come deve essere documentata questo tipo di volontà davanti all'ufficiale dello stato civile. Questa dichiarazione di volontà deve essere conservata dall'ufficiale dello stato civile, oppure deve essere nelle mani del *partner*, che poi la porta come documento necessario per proporre la domanda di divorzio ? Qui sorge un piccolo problema.

Un altro problema si può porre con riferimento alla norma uguale e contraria rispetto al cosiddetto «divorzio imposto». Mentre abbiamo il comma 26 dell'articolo 1, che prevede che Pag. 24 in caso di sentenza di rettificazione del sesso, qualora tra i coniugi si realizzi questo evento e questi ultimi intendano mantenere il rapporto coniugale, l'unione si trasforma immediatamente in unione civile, per l'ipotesi contraria non è previsto questo automatismo.

Siccome anche in questo caso il vincolo potrebbe essere un vincolo solidaristico, perché non si tratta di fare valutazioni, potrebbe essere censurata non solo dalla nostra Corte costituzionale, ma a mio avviso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una disposizione che, non cogliendo l'identità di fattispecie, disciplini in modo diverso le due ipotesi.

Ancora più problematici sono gli aspetti connessi alla convivenza di fatto, perché, come diceva il professor Quadri, a mio avviso, questa disciplina corre il rischio da una parte di imbrigliare le convivenze che, essendo di fatto, forse non tollererebbero questo imbrigliamento, dall'altra anche di andare indietro rispetto alle tutele che ormai la giurisprudenza *de plano* riconosceva ai *partner* di fatto.

Un primo problema viene presentato proprio dal comma 36 dell'articolo 1, nella parte in cui definisce i requisiti per la convivenza di fatto, quali essere maggiorenni, avere questo rapporto affettivo di reciproca assistenza morale e materiale, e dei requisiti negativi, cioè le parti non devono essere parenti o affini e uniti da matrimonio o da un'unione civile.

Questo cosa vuol dire, che se due *partner* sono in convivenza e uno dei due è sposato non funzionano questi meccanismi ? Questo contrasta con il principio di ragionevolezza perché, se l'unione è di fatto, non si può fermare di fronte a un ostacolo, che è rappresentato dall'eventuale vincolo matrimoniale di uno dei due.

Non è esplicitato in che rapporto sia il comma 36 con il comma 37 dell'articolo 1. Anche a me sembra di capire che Pag. 25 questo accertamento anagrafico sia una condizione per poter applicare tutto lo strumentario di cui parliamo, ma, se così è, anche a mio avviso delle due l'una: o la giurisprudenza arriverà ad applicare le norme a prescindere da questo requisito anagrafico oppure si

potranno porre dei problemi di costituzionalità.

Mi preoccupa inoltre il comma 40 dell'articolo 1, che stabilisce che il convivente possa designare l'altro quale soggetto che, in caso di malattia o di comprovata incapacità, possa esprimere delle decisioni sulla salute del *partner*. Questo potere così ampio non è riconosciuto neanche al coniuge, sa di una sorta di testamento biologico *ante litteram*, che prima di tutto avrebbe meritato una riflessione tutta speciale e poi, così dettagliato, credo che non vi sia neanche a norme vigenti per i coniugi.

Appare molto problematico anche il comma 42 dell'articolo 1 in materia di diritto del *partner* a permanere nella casa familiare in caso di decesso dell'altro. Qual è il problema? Questa norma nell'*incipit* fa salvo l'articolo 337-*sexies* del codice civile, la norma che prevede l'assegnazione della casa familiare, anche tra conviventi di fatto quando vi siano dei figli, nel caso di dissoluzione del rapporto, ma perché questa norma possa applicarsi, quindi questo fatto salvo possa avere un contenuto normativo, è necessario che prima della morte del convivente vi sia stato un accesso in giudizio per disciplinare questa convivenza, vi sia stata una dissoluzione della convivenza, perché altrimenti non avremo un provvedimento *ex* articolo 337, che attribuisce la casa coniugale al *partner* rimasto in casa con i figli.

Qui ravviso un problema di tutela dei minori eventualmente nati da questa convivenza perché, a fronte del diritto del coniuge a permanere nell'abitazione, non c'è un analogo diritto Pag. 26 del convivente e quindi questa tutela della prole non è stata pienamente assicurata. Anche questa norma, di cui ho spiegato nel dettaglio gli eventuali profili problematici, andrebbe a mio avviso limitata.

Anche per me il comma 49 dell'articolo 1 rappresenta un passo indietro rispetto al riconoscimento amplissimo che ha dato la giurisprudenza di lesione del coniuge e quindi al diritto di risarcimento per fatti illeciti che colpiscono l'altro convivente, perché, prima di tutto, si richiama qualcosa che normativamente non c'è, perché il comma 49 dice «si applicano tutti i medesimi criteri individuati per il danno risarcibile al coniuge superstite», ma ricordo che questi sono criteri pretori, non esiste una norma che riconosca il *quantum*, il diritto del coniuge come quantificato, perché ci riferiamo solo alle tabelle elaborate dai tribunali.

Richiamare nella norma questi aspetti mi sembra, quindi, incongruo dal punto di vista del *drafting* e anche dal punto di vista sostanziale è un passo indietro perché, come diceva il professore, si richiama solo alla morte e non ad altri eventi che parimenti possono danneggiare il convivente.

Ancora più problematica è la disciplina del contratto di convivenza. Oltre a quanto è stato detto, non è chiaro se questo contratto di convivenza possa contenere qualcosa in più rispetto a quanto normativamente previsto, perché, pur condividendo che anche nella convivenza ci sarà un nucleo di diritti indisponibili (penso agli alimenti e alla successione nella permanenza nella casa familiare), è possibile prevedere delle disposizioni che riguardino lo scioglimento del rapporto e, se sì, con quali effetti? Anche qui forse, visto che si sta facendo la norma, maggiore chiarezza sarebbe auspicabile.

Un altro aspetto che mi interessa sottolineare e a cui tengo molto riguarda il comma 64 dell'articolo 1, con riferimento a Pag. 27 questioni di diritto internazionale privato. Questo prevede che la legge applicabile sia la legge di cittadinanza delle parti, ovvero la legge di cittadinanza comune oppure del luogo in cui la convivenza sia prevalentemente localizzata.

Questa norma sarà di difficilissima applicazione, perché noi stiamo dettando una disciplina della convivenza di fatto, quindi, è difficile applicare una norma straniera laddove le convivenze sono disciplinate con contratti come i PACS francesi, per cui due soggetti francesi che vengono in Italia potranno stipulare un PACS ai sensi della legge francese, ma come gestiremo quell'accordo visto che non abbiamo un sistema omologo?

A mio avviso, la soluzione poteva essere semplicissima, come fanno tutti i Paesi di *common law*: è quasi naturale, essendo un rapporto di fatto, applicare la *lex loci*, quindi in Italia anche chi è di una cittadinanza diversa applicherà la legge italiana. Penso di aver concluso.

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa, lei ha un atto scritto che presumo ci manderà.

Lascio quindi la parola al professor Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma.

FILIPPO VARI, *professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma*. Grazie, presidente, anche per questo invito. Cercherò di soffermarmi su tre aspetti in particolare, affidando delle considerazioni più organiche a un testo scritto che mi riservo di inviare nei prossimi giorni.

Tralascio, per ovvie ragioni, i profili di natura procedimentale relativi alle gravi violazioni dell'articolo 72 della Costituzione avvenute nell'altro ramo del Parlamento, però mi limito a sottolineare, visto che riguarda anche questa fase di approvazione, che nella fretta, che poi è emersa anche nelle Pag. 28 considerazioni del professor Quadri e del magistrato che mi ha preceduto, una disposizione, il comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, contiene una proposizione in cui evidentemente manca in italiano il complemento oggetto e dovrebbe essere corretta, una volta segnalato l'errore, salvo ritenere che il legislatore, invece, abbia il potere di approvare disposizioni prive di significato compiuto.

Restringo, quindi, la mia analisi a tre punti e parto dalla equiparazione operata dalla proposta di legge tra il regime dei contraenti l'unione civile e quello dei coniugi. Vorrei fare una precisazione sulla sentenza Tadao Maruko evocata, sulla quale ho scritto e che conosco abbastanza bene: il regime delle convivenze omosessuali non può essere differente da quello dei coniugi, però la Corte di giustizia dice: «quando gli Stati nell'esercizio della loro sovranità decidono di porre sullo stesso piano l'unione civile e i coniugi», quindi, la premessa del discorso diventa fondamentale per tutto il seguito del ragionamento.

Su questa premessa vorrei intrattenermi, perché l'equiparazione tra unione civile e matrimonio emerge da tanti commi della proposta di legge e in particolare dalla clausola generale contenuta nel comma 20 dell'articolo 1.

Questa equiparazione a mio avviso si pone in contrasto con il disegno costituzionale in materia di famiglia, in particolare con gli articoli 29 e 31. Non vi tedio con una lunga analisi del testo costituzionale, però è noto che la Costituzione assegna alla famiglia fondata sul matrimonio una posizione di preminenza. Emerge da tutto il tessuto costituzionale degli articoli 29, 30, 34, 36 e 37 come in Costituzione sia ravvisabile un *favor* nei confronti del matrimonio e della famiglia. Questo *favor*, a Pag. 29 mio avviso, è intaccato nel momento in cui l'unione civile viene posta, con riferimento ai diritti sociali, sullo stesso piano della famiglia.

Faccio due esempi molto semplici. Il primo è quello dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le case popolari. Se le unioni civili e addirittura le convivenze, in forza del comma 45 dell'articolo 1, sono poste sullo stesso piano della famiglia, la preferenza per la famiglia si annulla.

Altro esempio è quello delle pensioni di reversibilità. La pensione di reversibilità è un'eccezione, un privilegio di cui nell'ordinamento gode la famiglia per quella che Costantino Mortati chiamava «l'infungibile» funzione sociale anche se non statale della famiglia. Nel momento in cui si estende il novero dei beneficiari della pensione di reversibilità, inevitabilmente questa estensione avviene o tramite un inasprimento della leva fiscale o tramite lo storno di risorse pubbliche, che però non vengono impiegate, invece, per adempiere a uno specifico obbligo che la Costituzione impone all'articolo 31 ai poteri pubblici, ossia di promuovere la formazione della famiglia e agevolarne lo svolgimento delle relative funzioni.

Qui siamo di fronte – e questa appunto è la premessa da cui muove il comma 20 dell'articolo 1 – alla creazione di un modello concorrenziale rispetto all'istituto familiare. Il dibattito che è scoppiato in questi giorni sulle pensioni di reversibilità conferma che questa tesi è corretta, tant'è vero che esiste una sentenza della Corte costituzionale di ormai più di vent'anni fa che denuncia l'iniquità del sistema fiscale perché eccessivamente gravoso a carico delle famiglie, specie quelle numerose, e la politica non ha dato risposta, non ha dato nessun seguito a questa decisione della Corte

costituzionale, nonostante siano passati più di vent'anni dalla stessa, per mancanza di risorse pubbliche. Pag. 30

Tra l'altro, anche la Corte costituzionale nella propria giurisprudenza ha sempre mantenuto distinto, sotto il profilo dell'articolo 3, primo comma, ossia la regola aurea del principio di uguaglianza, il regime che caratterizza la famiglia da quello delle convivenze, e anzi, con riferimento alle unioni omosessuali, nella citatissima sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha sottolineato – sempre con riferimento all'articolo 3, primo comma – che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Dunque, poi la Corte le ha ricondotte nell'ambito dell'articolo 2 e ha escluso, invece, la possibilità di applicarvi l'articolo 29, evidenziando anche come «la giusta e doverosa tutela garantita ai figli naturali dall'articolo 30 nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia e alla potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».

Dunque – e così concludo su questo punto – nell'equiparare l'unione civile al matrimonio, quanto al godimento dei diritti sociali, a mio avviso, questa proposta di legge si colloca in contrasto con il disegno costituzionale in materia di famiglia e appunto al *favor* che la Costituzione impone al legislatore di riconoscere nei confronti di matrimonio e famiglia.

Il secondo aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda la disciplina delle convivenze. Le convivenze, quanto meno quelle *more uxorio*, analizzate dal punto di vista prospettico della Costituzione, direi anche quelle omosessuali, costituiscono godimento di una libertà protetta dall'articolo 29, che si manifesta nel rifiuto delle regole previste dal legislatore in connessione con il matrimonio. Di nuovo la Corte costituzionale, pur riconducendo nell'alveo dell'articolo 2 le convivenze *more uxorio*, ha costantemente sostenuto «l'impossibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto».

Mi sembra, invece, che qui, almeno sotto certi profili, ci sia un'estensione. Alcune norme sono state ricordate negli interventi che mi hanno preceduto, ma io penso proprio al comma 65 dell'articolo 1 sugli alimenti. A mio avviso, questa imposizione ai conviventi, per il semplice fatto della convivenza, di dover concedere gli alimenti in determinate condizioni, si pone in contrasto appunto con la libertà di non sposarsi garantita dall'articolo 29 della Costituzione.

Faccio un cenno rapidissimo alla questione della pensione di reversibilità. Dicevo poc'anzi che a mio avviso si tratta di un privilegio che spetta alla famiglia in funzione della sua infungibile funzione sociale. Tuttavia, nel momento in cui, invece, questa proposta di legge la ricostruisce come l'oggetto di un diritto fondamentale dei conviventi, non vedo come si possa escludere dal godimento della pensione di reversibilità le convivenze *more uxorio*. Come si fa a ritenere ragionevole che la pensione di reversibilità viene concessa a unioni non fondate sul dimorfismo sessuale e poi ne viene privata una donna che magari ha convissuto trent'anni con il *partner* sacrificando la propria carriera per curare i figli della coppia? O la pensione di reversibilità è, come dicevo poc'anzi, un privilegio esclusivo della famiglia oppure, una volta che la si estende ai conviventi, perché si dice è l'oggetto di un diritto fondamentale, come si fa a discriminare i conviventi *more uxorio*?

Il terzo aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda la *stepchild adoption*. Ora, è noto che è saltata l'espressa previsione di tale possibilità contenuta nell'articolo 325 del cosiddetto «disegno di legge Cirinnà», in forza di una chiara volontà politica a essa contraria per ragioni legate alla tutela del miglior interesse dei minori.

Restano, tuttavia, due elementi di ambiguità che possono causare a riguardo notevoli problemi. Il primo è dato dalla frase contenuta alla fine del comma 20 dell'articolo 1 nel quale, dopo aver escluso l'equiparazione tra coniugi e contraenti le unioni civili ai fini dell'applicazione della normativa in materia di adozione, si fa salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle vigenti norme.

Tralascio i profili che evocava il professor Quadri legati all'articolo 101 della Costituzione e mi limito più semplicemente a evidenziare come in questo modo si cerca di salvaguardare – salvo poi dover analizzare quanto efficacemente – una giurisprudenza creativa minoritaria e tendenzialmente

contra legem che ammette la *stepchild adoption* anche per i *partner* dello stesso sesso.

Il secondo elemento deriva dall'equiparazione del regime dei contraenti l'unione civile a quello dei coniugi ed è connessa alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha fatto intendere che una volta che gli Stati decidono, nell'esercizio della loro sovranità e senza alcun obbligo derivante dalla CEDU, di porre le convivenze omosessuali sul piano del matrimonio, una differenza di regime per l'adozione del figlio del convivente potrebbe violare il combinato disposto del diritto alla vita privata e familiare e del diritto alla non discriminazione (sentenza *X et autres c. Autriche*).

Dicevo, ma forse mi sono spiegato erroneamente e chiedo scusa, che la *stepchild adoption* è stata stralciata sulla base di un accordo politico, chiaramente contrario alla *stepchild adoption* e anzi per ragioni legate alla tutela del minore. Pag. 33 Tuttavia, evidenzio due elementi di ambiguità che invece possono rischiare di creare notevoli problemi e che permangono nel testo. Il secondo, come dicevo, è legato a questa giurisprudenza della Corte europea che nel momento in cui gli Stati sovranamente decidono di porre le convivenze omosessuali sullo stesso piano della famiglia ha già fatto capire di poter considerare lesivo del diritto alla vita privata e familiare il mancato riconoscimento per il convivente della possibilità di adottare il figlio del coniuge.

In realtà – e concludo sulla *stepchild adoption* – è noto come rischi di ledere il migliore interesse del figlio, che finora viene considerato nella legislazione vigente un diritto ad avere un padre e una madre. Oltretutto, la *stepchild adoption* mira in realtà a introdurre nell'ordinamento italiano la omogenitorialità, come emerge chiaramente ove si consideri che essa consentirebbe l'attribuzione al minore di due genitori dello stesso sesso senza nessuna situazione di necessità del minore stesso.

PRESIDENTE. Grazie, professore, anche per l'ulteriore testo che ha detto ci manderà.
Do la parola Anna Maria Panfili, Dirigente del Centro studi Livatino.

ANNA MARIA PANFILI, *dirigente del Centro studi Livatino*. Buongiorno e grazie, signora presidente e signori onorevoli, per quest'invito. Sono molto onorata anch'io di fare parte di questa audizione. Faccio l'avvocato, mi occupo quotidianamente di diritto di famiglia e sono membro del Centro Studi Rosario Livatino, un gruppo di giuristi – magistrati, avvocati, docenti universitari – che si ispirano alla testimonianza etica Pag. 34e professionale del magistrato ucciso dai mafiosi il 21 settembre del 1990 mentre si recava al lavoro al tribunale di Agrigento.

La mia riflessione, che spera di poter contribuire anche solo minimamente a quelle che svolgerete prima del vostro voto, riguarda anzitutto e prevalentemente gli effetti dell'eventuale approvazione della proposta di legge sulle unioni civili. Andiamo già oltre il testo che è stato così bene analizzato nei suoi dettagli e anche nelle sue criticità.

Mi sembra che i principali effetti di questa proposta di legge possano riguardare, da un lato, la fluidificazione del concetto di famiglia e, dall'altro, l'ampliamento dei diritti individuali degli adulti a scapito dei diritti dei bambini. È, infatti, evidente la prospettiva adultocentrica di questa proposta di legge, che pure incide su una materia, quella del diritto di famiglia, guidata dal principio del preminente interesse del minore.

L'approvazione della proposta di legge lascia pensare che ci saranno delle precise e gravi conseguenze sull'identità e sulla cultura del nostro Paese e sul suo grado di civiltà. La misura del progresso di un popolo dipende sicuramente dalla cura che sa riservare alle sue componenti più deboli, come i bambini, e allo sguardo che sa rivolgere al proprio futuro, di cui i bambini sono l'immagine e il progetto.

Sul concetto di famiglia mi spiego perché me ne sto occupando. So che è stata stralciata la *stepchild adoption* dal maxiemendamento governativo che ha poi portato all'approvazione del provvedimento in Senato. Tuttavia, il concetto di famiglia rileva comunque ai fini della tutela dei bambini nella prospettiva che sto per illustrarvi.

Il disegno complessivo, parificando, come è già stato detto, le unioni civili al matrimonio

sostanzialmente sotto tutta la Pag. 35 materia che disciplina il matrimonio – tranne per quelle piccole cose che sono state escluse e che sono limitate alla fedeltà e alle adozioni, a questo punto – va certamente a incidere sulla definizione di quella cellula naturale della società che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo aveva definito fondamentale e quindi fondativa, insostituibile e non manipolabile e che ogni Stato avrebbe dovuto proteggere. Siamo tutti consapevoli che sul piano privato possono coesistere tanti concetti soggettivi di famiglia, ma il concetto pubblico va condiviso e non è possibile che il concetto pubblico soddisfi le diverse concezioni della famiglia rispettivamente riferibili a ciascun cittadino.

Il concetto di famiglia incide fortemente sulla tutela dei diritti dei bambini. Il quadro normativo nazionale che riguarda i minori si caratterizza per aver maturato la convinzione che essi non siano solo oggetto di protezione da parte degli adulti, ma anche titolari di diritti ai quali i genitori, lo Stato e la società devono assicurare tutela. Così si è passati attraverso la Dichiarazione di Ginevra del 1924 e la Dichiarazione dell'ONU del 1959, ma anche attraverso un'importante Convenzione internazionale che – scusate – in questo dibattito non ho mai sentito nominare: la Convenzione internazionale di New York del 1989, che l'Italia ha recepito con la legge n. 186 del 1991.

Spero che abbiate la possibilità di rileggerla, perché è bellissima e dice delle cose molto importanti, anche nella prospettiva di quanto potrà accadere, parificando le unioni civili al matrimonio, alla tutela dei diritti dei bambini. È un documento che prevede il diritto di conoscere e di essere educato dai propri genitori, e che lo assicura ai minori, il diritto all'identità, che comprende le relazioni familiari, il diritto di godere di appositi istituti alternativi alla famiglia Pag. 36 naturale, come l'adozione, in mancanza di un ambiente familiare idoneo, la necessità che si ricorra all'adozione solo in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre.

Il complesso delle norme della Convenzione indica, quindi, un traguardo importante raggiunto dalla cultura giuridica di tutto il mondo. Si tratta di una Convenzione, cui hanno aderito tutti i Paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, che dice che il primo diritto di ogni bambino risiede nelle sue figure genitoriali naturali, il padre e la madre, che rappresentano un riferimento per tutta la vita.

La nostra normativa, ossia il quadro delle norme nelle quali va a collocarsi anche questa proposta di legge, è stata modificata nel 2001 per riconoscere il diritto del minore a una famiglia. Questo è il titolo della nuova legge sull'adozione, che ha ripreso lo stesso spirito della Convenzione, in cui è espresso esplicito favore per la famiglia naturale del bambino, considerandola superiore evidentemente per garantirgli cura ed educazione, a qualunque altra formazione sociale che possa comunque garantire accudimento.

Sia la Dichiarazione del 1959, sia la Dichiarazione del 1989 sui diritti del fanciullo precisano che la tutela del minore e dei suoi diritti va realizzata sia prima, sia dopo la nascita. Queste riflessioni si applicano, quindi, sia ai bambini già nati, sia ai bambini che ancora dovranno nascere, la cui trattazione è affidata ai nostri legislatori – a voi, onorevoli deputati – già oggi impegnati a non restare indifferenti alle modalità di concepimento dei minori, soprattutto quando avvengono in violazione delle nostre leggi fondate proprio sui loro diritti, come nel caso della fecondazione eterologa praticata al di fuori dei casi eccezionali previsti e della orribile pratica della Pag. 37 maternità surrogata. Sono soluzioni che inseguono, per gli adulti che vi ricorrono, il diritto al figlio, ma che trascurano i diritti del figlio.

La proposta di legge introduce una normativa che parifica sotto ogni aspetto le unioni di persone dello stesso sesso e le coppie di sesso diverso fondate sulla differenza sessuale come ciò di cui massimamente ha bisogno e diritto ogni minore. Malgrado da più parti si sia suggerita l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, questo evidentemente non è stato considerato.

La scelta normativa di parificazione porterà – è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto – le Corti di controllo a valutare come irragionevole l'esclusione delle unioni civili dall'adozione dei minori, malgrado una così evidente loro omologazione all'istituto matrimoniale. D'altra parte, è in atto da anni una forzatura culturale che ha come scopo quello di convincere l'opinione pubblica che, riguardo l'accoglienza dei minori, le coppie dello stesso sesso rappresentano un concetto di famiglia universalmente condiviso come quello dell'unione di un

uomo e di una donna.

In questa direzione si sta muovendo anche la giurisprudenza, che è stata già citata. Come sappiamo, con un orientamento, peraltro minoritario, del tribunale per i minorenni di Roma, la giurisprudenza è arrivata a fare delle affermazioni ignorando completamente la Convenzione di New York. In questo pronunciamento e nei successivi che lo confermano non è minimamente citata la Convenzione di New York, che è legge del nostro ordinamento.

L'affermazione che mi sembra più significativa è che non è né il numero, né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative Pag. 38 che ne derivano. Il tribunale dei minorenni di Roma, con un provvedimento che è stato confermato dalla Corte d'Appello di Roma e seguito da una successiva identica pronuncia, tuttavia, come è già stato osservato, ha adottato un'interpretazione dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 sull'adozione che confligge con un'altra più rigorosa interpretazione fornita dalla Suprema Corte alle ipotesi eccezionali di adozione da parte del singolo.

A questo punto, lascio anche un documento nel quale ho sviluppato l'argomento più approfonditamente, anche con richiami a recenti pronunciamenti della dottrina che criticamente affrontano la parificazione delle unioni civili al matrimonio, proprio nella prospettiva di una necessaria applicazione del principio di precauzione con riguardo a quanto può accadere all'istituto dell'adozione e al rispetto dei diritti dei minori. Questo, oltretutto, sotto il profilo anche della *imitatio naturae*, un principio che nell'adozione non è mai stato messo in discussione quando lo si valuta per verificare che la differenza di età tra i minori e gli adottanti sia adeguata. Esso risponde evidentemente al bene massimo dei minori anche quando riguarda la diversità delle figure genitoriali.

Ritengo, quindi, che una riflessione, che certamente verrà fatta anche da voi, debba riguardare gli effetti dell'approvazione di questa proposta di legge visti con gli occhi delle future generazioni, dei bambini e dei giovani già nati e che nasceranno e vi chiedo di considerare che le leggi hanno anche un valore pedagogico e culturale, sicché incidono anche sui costumi, sul comportamento e sulla mentalità delle persone.

Vi chiedo di avere riguardo per la sensibilità del popolo italiano che rappresentate e che con varie modalità ha espresso evidenti perplessità sulla parificazione delle unioni civili al matrimonio e sulle conseguenze che tale scelta Pag. 39 potrebbe avere riguardo i diritti dei bambini. I diritti dei conviventi avrebbero potuto essere tutelati a partire da un'impostazione normativa che li analizzasse uno per uno e consentisse che la formazione sociale specifica non fosse approvata con le caratteristiche di un matrimonio, al punto da diventare poi luogo idoneo e parificabile al luogo massimamente idoneo per l'accoglienza dei minori, sia sotto il profilo del loro concepimento in violazione della legge italiana, sia sotto il profilo della loro accoglienza quando sono evidentemente in stato di abbandono.

Mi permetto di richiedervi di ritrovare e custodire il senso del diritto che, come affermava un giurista tedesco dell'Ottocento, è quel naturale istinto di rivolta che tutti noi proviamo nel vedere il forte maltrattare il debole. Il riconoscimento dei diritti civili agli adulti, in questo caso, temo possa diventare molto efficacemente una retrocessione dei diritti dei bambini a semplici interessi.

Vi lascio il testo.

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola all'avvocato Simone Pillon, vicepresidente del comitato Difendiamo i nostri figli.

SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Grazie, presidente. Rappresento il comitato Difendiamo i nostri figli che ha organizzato, come ben sapete, due manifestazioni nel Paese, con l'esplicito scopo di fermare questo progetto di legge. Reiteriamo, in questo luogo, la richiesta.

Questa legge va fermata, non perché siamo contro qualcuno o contro qualcosa, ma per ragioni

che cercherò ora di elencare. Tali ragioni hanno a che fare con la sociologia, hanno a che fare con il diritto, hanno che fare anche con il buonsenso e hanno a che fare con la demografia. Pag. 40

Questa proposta di legge, che voi lo vogliate o meno, introduce di fatto una cesura storica perché c'è stato fino ad oggi un modello antropologico che è stato quello della famiglia naturale, fondata sulla unione stabile tra un uomo e una donna. La rottura di questo modello, che storicamente si è radicato, non sarà senza conseguenze. Qui, si propone di affiancare al modello familiare naturale, o meglio attraverso questo affiancamento di decostruire, altri modelli che non sono uno, ma più di uno.

È innegabile che ci saranno delle conseguenze. Quello che, però, a me colpisce particolarmente, signori deputati, è che nessuno si è premurato di studiare quali possano essere le conseguenze sul tessuto sociale di questa legge. Noi abbiamo già esperienze di altri Paesi che hanno scelto questa strada e che ci vengono costantemente sbandierati come esempio da seguire. Il punto è se in questa sede è stato audito qualcuno che abbia portato dati sulle conseguenze nel tessuto sociale del Paese dell'approvazione di quelle leggi. Lo dico perché qualche dato forse dovrebbe suonare come campanello di allarme.

Il fatto che nella Svezia civilissima, che approva le unioni omosessuali da ormai otto anni abbiamo il 65 per cento delle persone che vivono da sole è un dato demografico che meriterebbe un adeguato approfondimento. Il fatto che, nel momento in cui si va a liquefare il modello familiare che è il vero collante del Paese, la conseguenza non è l'aumento dei diritti per tutti, ma è la solitudine, dovrebbe metterci in allarme.

Inoltre, come già è stato accennato, mi chiedo se ci siamo posti la preoccupazione che questa legge diventerà di fatto un modello educativo che sarà presentato alle giovani generazioni come opzione possibile. Pag. 41

Oggi, un giovane che si affaccia alla vita ha davanti a sé essenzialmente il modello dell'impegno e del disimpegno, invece in questo modo noi andiamo a presentare un modello molteplice, con moltissime sfumature: il modello del disimpegno; il modello del disimpegno parziale; il modello dell'impegno fino a un certo punto. Tutto questo va considerato in un ambito, come quello del diritto di famiglia – seguo il diritto di famiglia da ormai quindici anni – in cui un semplice spostamento del codice legislativo porta conseguenze sociali che non sono misurabili.

Vi prendete, dunque, la responsabilità di andare contro la realtà della famiglia, per cui vi chiedo di farlo del tutto. Mi chiedo, se ci si assume come Parlamento la responsabilità di rompere modelli secolari, anzi millenari, perché non farlo completamente? Mi chiedo il perché della limitazione, per esempio, al numero di due dei contraenti l'unione civile oppure della convivenza di fatto, cioè perché non prevederne tre o quattro e perché limitiamo la libertà delle persone.

In tal senso, se il codice deve essere quello della libertà e dell'amore, vi comunico che nella civilissima Olanda già sono in vigore i cosiddetti «poliamori». Quello è il modello da seguire? Ci interessa quello?

A contrariis, vi chiedo: perché non si può? Voi dite di no, sostenendo che questo non sia corretto, e va bene, però dovete giustificare perché non se ne possono prevedere tre. Voi dite che non siamo abituati, ma vorrei precisare che non siamo abituati neanche ad altro. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare le abitudini, così poi possiamo creare le norme, oppure semplicemente prendere atto della realtà e giustificarla e custodirla al meglio? Questa insanabile contraddizione che sta alla base di questa norma è qualche cosa che non è ancora stato svelato. Pag. 42

Inoltre, è un atteggiamento puramente ipocrita – consentitemi il termine un po' forte – quello di cambiare il nome alle cose, lasciandone intatto il contenuto. Questo è un matrimonio omosessuale, per cui chiamiamolo con il suo nome ed evitiamo questi effetti che abbiamo definito in piazza «*maquillage*» perché non cambiano la sostanza delle cose.

In effetti, se si tratta di un matrimonio, è innegabile che sia un matrimonio. Inoltre, se è un matrimonio, siccome la giurisprudenza delle Corti europee e anche le Corti italiane è di natura sostanziale e non certo tecnica, è chiaro che al matrimonio andranno ricollegate tutte le conseguenze del matrimonio.

Vorrò vedere, quando ci sarà una causa di divorzio tra due persone omosessuali che vorranno sciogliere l'unione civile, se la famosa fedeltà rileverà oppure no quale causa di scioglimento. Lo dico perché, se quello è un matrimonio, anche se l'obbligo di fedeltà è stato escluso, vorrò vedere se per i due contraenti sia o meno determinante.

Come vorrò vedere, quando le Corti europee si troveranno chiamate a scegliere se riconoscere o meno il diritto all'adozione, i diritti alla genitorialità, il diritto alla *stepchild adoption* eccetera, quale sarà l'atteggiamento che sceglieranno, cioè se sceglieranno di dire «non è un matrimonio, quindi non possiamo» oppure se, invece, come è già accaduto in Austria, facendo un discorso di tipo sostanziale, diranno «è matrimonio, anche se non l'avete chiamato così, quindi anche il diritto alla genitorialità deve essere riconosciuto».

La foglia di fico dello stralcio della *stepchild adoption* non convince nessuno e sono sicuro che non convince neanche voi, tant'è vero che in questa stessa Commissione saremo auditi tra Pag. 43 poco per la riforma della legge sulle adozioni, cioè si vuole fare entrare dalla porta quello che è stato fatto uscire dalla finestra. Ho invertito volutamente l'esempio.

Siamo davanti all'istituzione, di fatto, del gran *bazar* della famiglia perché, se tutto è famiglia, niente lo è.

La proposta di legge presenta cinque modelli di famiglia perché, oltre alla famiglia naturale fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 della Costituzione, avremo, quindi, l'unione civile che francamente – perdonatemi – non ho capito perché debba essere riservata alle persone dello stesso sesso. Per quale motivo dobbiamo impedire a due persone di sesso diverso di accedere all'unione civile? Questa mi sembra una grande violazione del diritto di parità.

Inoltre, abbiamo le convivenze registrate e i patti di civile convivenza che sono un'ulteriore specificazione e poi avremo e continueremo ad avere le libere convivenze, sulle quali tra l'altro mi soffermerò nella disamina breve degli articoli.

Questo è il modello educativo che proponiamo i nostri giovani, cioè cinque modelli familiari differenti. Questo porterà semplicemente a una classifica, per cui ci sarà la famiglia di serie A, la famiglia di serie B, la famiglia di serie C, la famiglia di serie D e la famiglia di serie E. In base al modello che sarà scelto, sarà evidente a tutti la qualità dell'impegno che quelle persone vorranno mettere nella loro relazione. Siamo convinti che questo sia un modello sociale virtuoso? Abbiamo verificato che questo promuova i giovani nella coesione sociale oppure non sia un incentivo al disimpegno?

Inoltre, come già è stato accennato, questa legge discrimina profondamente le coppie eterosessuali con figli, che non possono sposarsi, e le discrimina sia sulla reversibilità, sia Pag. 44 sull'assegno di mantenimento, con riferimento alle unioni civili, sia sulla questione dei diritti all'eredità, per tutto quanto riguarda la legittima e i legittimari.

Inoltre, questa norma non prevede da nessuna parte la possibilità per i funzionari di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza. So che altri parleranno di questo, quindi non mi soffermo sul punto. Ricordo semplicemente che il nostro Paese ha una forte appartenenza di carattere religioso e il fatto che la nostra cultura cristiana sia molto diffusa porterà certamente all'insorgere di questioni di questo tipo, come è successo negli Stati Uniti d'America, che peraltro hanno cultura completamente diversa.

Le stesse questioni che concernono la fede cattolica potrebbero sorgere anche con riguardo ad altre religioni, per esempio all'islam per citarne una, che su questo tipo di normativa non sarebbe certamente tenero.

Essendo anche un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, mi permetto di segnalare brevemente tre punti che, a mio avviso, sono assolutamente privi di significato.

Il primo concerne lo scioglimento dell'unione civile. Il disegno di legge Cirinnà, nella formulazione originaria, prevedeva anche per le coppie dello stesso sesso in unione civile l'istituto della separazione e poi del divorzio. Frettolosamente, in quella notte dei lunghi coltelli, è stato tagliato e incollato tutto, come è stato detto molto bene dal professor Quadri. Qualcuno ha messo i vari testi nel frullatore ed è uscita questa roba, ma questa roba deve essere...

PRESIDENTE. Non siamo a un comizio.

SIMONE PILLON, *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli*. Certamente. Deve avere un contenuto che sia giuridicamente sostenibile. Pag. 45

Al comma 24 dell'articolo 1 si legge che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all'ufficiale dello stato civile; in tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Resta un punto di domanda: lo scioglimento deve essere chiesto da entrambi, oppure è sufficiente che lo faccia uno solo? L'espressione «disgiuntamente» di per sé non specifica. Infatti, il comma afferma che «l'unione civile si scioglie quando le parti», quindi il fatto che lo chiedano congiuntamente, ovvero che lo possano fare disgiuntamente non specifica se è sufficiente che anche solo una di queste chieda lo scioglimento.

Se mi permettete, non è una cosa da poco. Infatti, se dovesse passare l'interpretazione, che è perfettamente compatibile con il testo, che serve che entrambe chiedano lo scioglimento, ciò significherebbe che una persona che ha stipulato un'unione civile, oltretutto senza obbligo di fedeltà, si potrebbe trovare a dover permanere in quell'unione civile nella quale l'altro *partner* nel frattempo coltiva relazioni con altre persone, senza poterne uscire, perché per poterlo fare è necessaria la richiesta di entrambi. Non è una questione di poco conto.

C'è un altro punto che è già stato parzialmente evidenziato, ma che mi lascia molte perplessità. Mi riferisco al comma 43 dell'articolo 1 relativo alle convivenze di fatto, in relazione anche ai commi 36 e 37. Qual è la modalità con la quale si verifica se si sia giuridicamente in presenza di una convivenza di fatto o meno?

Il comma 36 dell'articolo 1 parla di convivenza di fatto e prevede alcuni requisiti, che però sono di tipo squisitamente Pag. 46 soggettivo e ben difficili da dimostrare in fase processuale. Ci si riferisce a legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, che hanno a che fare più che altro con dei doveri o con degli obblighi che i contraenti hanno nei reciproci confronti, ma non possono essere qualitativamente comprovati in tribunale.

Siccome l'ulteriore requisito è quello dell'automatico riconoscimento della semplice co-residenza, capirete che, ragionando per assurdo (ma non tanto, perché nei tribunali del nostro Paese arriva più l'assurdo che il non assurdo), potrebbe essere che taluno si trovi suo malgrado coinvolto in una situazione giuridica passiva, quale, per esempio, quella di essere caricato dell'obbligo degli alimenti, senza aver mai avuto la volontà di stipulare una convivenza di fatto.

Faccio l'esempio dei due studenti universitari che, per ragioni di convenienza, pongano la residenza in comune. Uno dei due a un certo punto decide di chiedere all'altro l'assegno di alimenti. Come facciamo a comprovare che quel tipo di relazione fosse o meno fondata su legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale? Uno dei due dirà che si volevano molto bene e l'altro, invece, dirà che non si volevano affatto bene. Chi sarà in grado di discernere se da quella situazione, che è una mera situazione di fatto, nascano o meno considerazioni di carattere giuridico?

L'ultimo punto, che però è dirimente, è se in questo esempio aggiungiamo i diritti dei minori. Se dalla circostanza di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 derivano le conseguenze di cui agli alimenti. Infatti, da quello che ho capito anche leggendo le audizioni precedenti, mi sembra chiaro che la volontà del legislatore per quanto concerne il comma 65 dell'articolo 1 non sia di vincolare la sussistenza del diritto Pag. 47 all'assegno di alimenti alla stipula del patto di civile convivenza. L'assegno di alimenti discende dalla mera convivenza di fatto, come stabilita dall'articolo 36 dell'articolo 1.

Dunque, il convivente che voglia sottrarsi a tutte le conseguenze giuridiche della convivenza di fatto ha solo un'alternativa, che è quella di non porre la residenza insieme all'altro, ma questo – ricordiamocelo bene – ha delle conseguenze giuridiche su altri piani. Per esempio, non potrà beneficiare degli assegni familiari per l'eventuale prole, ove risulti non convivente con essa. Questa è solo una delle possibili conseguenze.

Noi stiamo costringendo i conviventi a dividersi, ovvero a portare la residenza uno da una parte e una dall'altra, perché è l'unico modo per vedere rispettata la loro sacrosanta volontà di non riconoscersi reciprocamente diritti e doveri.

Tutto questo, a mio avviso, costituisce una grave violazione dei diritti individuali delle persone.

PRESIDENTE. Grazie. Do la parola al procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, Domenico Airoma.

DOMENICO AIROMA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord*. Vi ringrazio. Io vi intratterò solo per qualche minuto, rimandando al testo scritto che consegnerò alla Commissione.

Tratterò un tema che in apparenza può sembrare esotico, ma sul quale credo che si misuri il livello di democrazia di un ordinamento giuridico: il tema dell'obiezione di coscienza.

Io mi definisco spesso un badilante del diritto, perché tengo a considerare anche le conseguenze sul piano pratico dell'introduzione di alcune norme. Pag. 48

È stato già detto dai docenti che mi hanno preceduto che questa proposta di legge introduce un vero e proprio diritto a contrarre il matrimonio in capo a persone dello stesso sesso. Questa è la considerazione sistematica che intendo fare, che prelude alle riflessioni in tema di obiezione di coscienza.

D'altronde, io sono di scuola napoletana. Vedo qui il professor Quadri. Qualche giorno fa ho letto con piacere un brillante articolo del mio maestro processual-civilista, Giovanni Verde, su *Il Mattino di Napoli*, in cui affermava in modo molto chiaro che si sta introducendo un regime parificato nella sostanza al matrimonio.

Dunque, se questo è il presupposto (si introduce un diritto al matrimonio), ogni diritto, come diceva un mio maestro a Napoli, non ha come suo contrario un rovescio, ma ha un dovere.

Il dovere, in questo caso, è innanzitutto quello dell'ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio. Le norme, infatti, richiamano la celebrazione del matrimonio.

Dunque, se c'è una situazione di potenziale collisione fra un diritto a contrarre il matrimonio e un dovere di celebrarlo, questo dovere può anche chiamare in causa un imperativo della coscienza, cioè un obbligo giuridico di *non facere*. Da un lato, abbiamo l'obbligo giuridico di *facere*, rispetto al quale c'è il presidio di una sanzione, anche sullo sfondo di tipo penale; dall'altro, invece, c'è un imperativo della coscienza che impone il *non facere*, pena la perdita della propria dignità personale. Questa è proprio la cornice che giustifica un interrogativo di questo tipo, che vi esorto a porre, cioè quello di un'obiezione di coscienza.

Non intendo far riferimento alla coscienza come a qualcosa di soggettivo od opinabile. In tanto nel nostro ordinamento l'obiezione di coscienza rileva in quanto si fonda non su Pag. 49 opinioni soggettive, ma su principi fondamentali. Che qui siamo in presenza di principi fondamentali lo dobbiamo trarre almeno da due considerazioni. Se non fosse così, non capiremmo per quale motivo la stessa Carta costituzionale ponga il tema del matrimonio e della famiglia nella prima parte della Costituzione e come prima norma dei rapporti etico-sociali. Se non fosse così, se non fosse cioè una questione che attiene agli aspetti fondamentali etico-morali, non capiremmo per quale motivo la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 138 del 2010, abbia ritenuto che il matrimonio fosse in sé quel modello intangibile per ragioni di tipo etico.

Se c'è questo conflitto, evidentemente, quando c'è una questione di libertà di coscienza, è richiamato in causa l'articolo 2 della Costituzione. Siamo dinanzi, cioè, a un principio inviolabile. D'altronde, la stessa Corte di Strasburgo, nella sentenza del 22 novembre 2011, ha detto che la libertà di coscienza è uno dei fondamenti della società democratica. Il problema da porre qui è un altro, cioè come bilanciare questo conflitto di diritti.

Innanzitutto bilanciare non significa evidentemente obliterare. Qui faccio riferimento a un'importante sentenza della Corte costituzionale, la n. 467 del 1991, in cui si richiama il legislatore a compiere una delicata opera di bilanciamento, il che però non significa fatto obliterare

la libertà di coscienza. Sempre in un'altra sentenza, la n. 470 del 1989, dice la Corte costituzionale che occorre che non si incorra in un trattamento discriminatorio nei confronti di chi invoca l'obiezione di coscienza. Per carità, non vorrei che questo comportasse un sacrificio delle ragioni di un diverso orientamento culturale.

Voglio richiamare la vostra attenzione a un'importante sentenza della Corte di Strasburgo, la sentenza nel caso Eweida ed altri contro il Regno Unito, perché credo che sia Pag. 50 particolarmente rilevante nel caso che ci riguarda. Questa sentenza, che pure ha, in quel caso, disconosciuto l'obiezione di coscienza all'ufficiale dello stato civile inglese, parte tuttavia da un presupposto importantissimo, cioè la piena invocabilità dell'obiezione di coscienza in quella materia.

Non solo, richiamando i parametri in tema di obiezione di coscienza, rileva due aspetti fondamentali, ossia che, nel momento in cui in Gran Bretagna è stata introdotta la *Civil Partnership Act*, comunque alcuni municipi inglesi prevedevano l'obiezione di coscienza. Inoltre, fu data la possibilità a tutti gli ufficiali di stato civile di essere anche addetti ad altre funzioni. Dunque, non ci sono quei presupposti che legittimano il ricorso all'obiezione di coscienza, ossia l'inesistenza di alternative, un parametro di obbligatorietà giuridica sanzionata in via amministrativa o penale.

La questione che pone la Corte di giustizia, ma anche la Corte costituzionale, in opera di bilanciamento di interesse è, ovviamente, in che modo vada fatto questo bilanciamento stesso. Questo bilanciamento non può essere mai a detrimento di chi invoca l'obiezione di coscienza. Il parametro indicato anche dalla Corte costituzionale e da alcuna dottrina costituzionalista è l'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, in cui si dice una cosa importantissima – lo sottolinea anche la dottrina costituzionalista – ossia che, quando parliamo di obiezione di coscienza, il rapporto che deve essere considerato è quello fra chi è tenuto a prestare quella funzione e il datore di lavoro, in questo caso lo Stato o l'ente locale. È, quindi, il datore di lavoro, ossia lo Stato, che deve organizzare quella funzione in modo, da un lato, da rispettare la libertà di coscienza e, dall'altro lato, da non pregiudicare il funzionamento e la regolarità del servizio. Si tratta di quella delicata Pag. 51 opera di bilanciamento che la Corte costituzionale nella famosa sentenza n. 469 del 1989 ha richiamato il legislatore a dover fare.

In conclusione, vi vorrei lasciare – è stata richiamata prima la figura di Rosario Livatino – con una breve frase che il magistrato ucciso pronunciò proprio in tema di obiezione di coscienza: «È evidente che ciò che dà l'obiezione di coscienza e il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è il giusto riconoscimento di una concezione della vita basata su profondi convincimenti, religiosi, morali o filosofici. Può dirsi senza tema di errore che l'obiezione di coscienza rappresenta il riconoscimento del foro interno da parte dello Stato laico».

Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Manca solo il professor Balestra, che sta arrivando, perché aveva un impegno fuori Roma. Nel frattempo, se ci sono domande, possiamo farle. Poi, quando arriva il professore, ovviamente, andiamo avanti. La dottoressa Velletti – mi ha fatto cenno prima – si è dovuta assentare per rientrare in ufficio.

Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. Facciamo domande, non interventi.

MICHELA MARZANO. Vorrei fare una brevissima considerazione prima di arrivare alla domanda. Parto da una frase, che trovo molto bella, che è stata citata dalla dottoressa Panfili quando evocava il naturale istinto di rivolta nel vedere il forte maltrattare il debole. Questo mi permette di chiedermi una cosa, e di chiederla a lei e al vicepresidente di Difendiamo i nostri figli.

Stiamo parlando di deboli. Chi sono i deboli? Certo, tra i deboli ci sono i figli, cioè i bambini, tutti i bambini e tutte le Pag. 52 bambine, ma ci sono nel nostro ordinamento anche delle persone deboli, finora maltrattate dai forti in base al proprio orientamento sessuale. Dobbiamo anche partire dalla constatazione del fatto che fino ad ora, in ragione dell'orientamento sessuale, che, come credo

voi sappiate, non è qualcosa che si sceglie ma parte di ciò che si è, determinate persone non hanno avuto la possibilità di poter condividere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Mi chiedo, dunque, chi sia il forte, chi sia il debole e chi finora abbia schiacciato chi. Questa è una considerazione generale.

Dopodiché, vorrei chiedere un'altra cosa – sono rimasta interpellata e vorrei avere una risposta – visto che si è molto parlato di famiglia. Certo, c'è il diritto per i bambini, che sono i più deboli, a poter essere cresciuti ed educati all'interno di una famiglia, ma vorrei cercare di capire che cosa sia questa benedetta famiglia.

Che cos'è la famiglia naturale? Dove è definita all'interno del nostro ordinamento la naturalità della famiglia? Se mi riferisco all'articolo 29 della nostra Costituzione, c'è scritto che «la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio». Non sarò certo io a insegnare a voi che si tratta di un ossimoro: società naturale fondata sul matrimonio. L'ho già detto, presidente, e mi permetto di ripeterlo, anche perché non riesco mai ad avere una risposta quando faccio questo tipo di riferimento.

Se la famiglia è naturale, allora non ha bisogno di essere fondata sull'artificialità del diritto. Se si fonda sull'artificialità del diritto, non è naturale. Non c'è bisogno che mi rispondiate ricordandomi la storia della volontà dei Padri costituenti di introdurre il termine «naturale», perché lo so benissimo. Era per evitare l'interferenza nella sfera privata. Dopodiché, ci si ritrova con una definizione importante per salvaguardare Pag. 53 effettivamente il nucleo familiare, ma la costituzione del nucleo familiare non è spiegata da nessuna parte. Che cos'è questa naturalità del matrimonio? Stiamo ancora parlando della naturale fecondità dell'incontro di un uomo e di una donna? È di questo che parla il diritto? Vorrei cercare di capire che cos'è questa benedetta famiglia naturale.

Soprattutto, quando si parla della differenza delle figure genitoriali di cui i bambini hanno bisogno, sono d'accordissimo, ma da quando in qua una persona è identica a un'altra? La differenza delle figure genitoriali è già presente indipendentemente dalla differenza di sesso. Abbiamo tantissime e molteplici differenze.

Vorrei anche che mi si spiegasse quale legame esiste tra il concetto di paternità e il concetto di virilità, tra il concetto di maternità e il concetto di femminilità. Vorrei che mi si spiegasse quale legame di necessità esiste tra l'aspetto biologico-genetico e l'esercizio di un ruolo genitoriale che è quello della maternità o quello della paternità.

Dopodiché, se mi si spiega tutto questo, io posso anche accettarlo, ammesso e non concesso che qualcuno riesca a spiegarmi dove sta scritta nel nostro ordinamento la definizione di naturale, visto che si parla di società naturale fondata sul matrimonio, e soprattutto qual è il legame tra maternità e biologia e tra paternità e biologia.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Porrò più di una domanda.

[PRESIDENTE](#). Purché siano brevi.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Certamente. Non abbiamo la volontà di «allungare il brodo». Presidente, stia tranquilla.

Colgo in tutti gli interventi molteplici profili di discriminazione. Mi pare di aver colto in tutti gli interventi, nessuno Pag. 54 escluso, una serie di elementi che mi fanno esprimere in questa maniera. Porrò una serie di domande, che seguiranno tutte questo *fil rouge*.

In primo luogo, sia il professor Quadri sia la dottoressa Velletti hanno parlato dei requisiti delle convivenze di fatto: le parti non devono essere parenti o affini.

In base a quello che ho capito dagli autorevoli interventi, mi pare di poter cogliere degli aspetti che stridono rispetto al principio della discriminazione. Qual è l'elemento che fa dire che due primi cugini o parenti possono avere un'affettività e una stabile convivenza legata all'elemento affettivo? Vorrei avere qualche elemento di chiarimento.

L'avvocato Pillon parlava sostanzialmente di un matrimonio a vita. Sintetizzo così il comma 24

dell'articolo 1, per evitare perdite di tempo. Vorrei un approfondimento, perché mi pare che anche in questo caso ci sia una discriminazione. Se ho ben capito, se entrambe le parti non esprimono il giudizio di separazione, ciò significa che sono vincolate per tutta la vita. È un elemento che turba non poco la sensibilità, la libertà di coscienza e soprattutto la libertà delle persone, a normativa vigente, di interrompere il rapporto, di qualunque tipo esso sia, se vincolato dalla legge.

C'è poi il tema del cambiamento di sesso. Mi pare che nessuno ne abbia parlato. Vorrei un parere trasversale, visto che abbiamo esperti di tutti gli ambiti. C'è una mancanza di allineamento con la normativa attuale. Chi cambia sesso come si muove in questa direzione ?

Il dottor Airoma parlava del principio fondamentale della libertà di coscienza e, quindi, dell'inviolabilità del rapporto legato all'elemento non soggettivo – mi è piaciuto molto questo Pag. 55aspetto – ma proprio oggettivo, sancito sia dalla legge attuale, la n. 174 del 1978, sia dai principi costituzionali. Inoltre, ci sono le sentenze.

Come la metteremo, se ci saranno degli elementi che saranno oggetto di contestazione da parte di soggetti che non la penseranno in ugual maniera ? Quali saranno le ricadute ?

Secondo me, bisogna approfittare della qualità degli auditi per chiedere loro di illustrarci anche il rischio a cui si va incontro.

Dulcis in fundo – potrei porre almeno altre quattro o cinque domande, ma la presidente ci ha dato un tempo molto limitato – è chiaro che il principio della reversibilità, principio sacrosanto che anche dal punto di vista della civiltà e del diritto è un elemento inviolabile, è dato dalla stabile convivenza. L'esigenza della legge nasce dal fatto di riconoscere diritti alle stabili convivenze.

Ebbene, mi sembra di poter dire che il legislatore ha distinto tra coppie omosessuali e coppie etero, visto che in particolare ha riconosciuto alle coppie omosessuali il principio della stabile convivenza come elemento fondante per avere la pensione di reversibilità, ma – attenzione – non l'ha riconosciuto a persone che magari convivono da decine di anni, che hanno figli, che vivono nella stessa dimora, che hanno tanti elementi in comune conclamati.

Altro che rapporti di coppia di serie A, B, C, D ed E ! Mi pare che si stiano sconvolgendo elementi fondamentali da un punto di vista costituzionale.

Pertanto, io ribadisco che certamente questa è una legge molto confusa e che crea problemi, alla quale probabilmente siamo chiamati a mettere mano, presidente.

Il senso dell'articolo 72 della Costituzione è che nascano dibattiti seri, che si facciano dei confronti non «strozzati» e Pag. 56che, qualora si arrivi a elementi conclamati di confusione, o peggio di incostituzionalità, o peggio di discriminazione – tutte le cose ovviamente sono collegate – ci sia l'opportunità di aggiustare la legge. La legge ormai c'è, in quanto c'è una volontà politica che va in questa direzione.

Oltre ad aspettare le risposte, ribadisco che invito a operare in tal senso per dei cambiamenti sostanziali, utili alla legge stessa.

PRESIDENTE. In realtà, nessuna era una domanda. Erano riflessioni e approfondimenti, peraltro su temi sui quali i relatori si sono già espressi.

Do la parola al professor Luigi Balestra.

LUIGI BALESTRA, *professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.* Grazie. Da parte mia non evokerò le grandi questioni che sono sul tappeto sotto il profilo delle implicazioni a livello costituzionale, che sono state già toccate da eminenti costituzionalisti, a partire dal presidente emerito della Corte costituzionale, e che hanno riguardato la tecnica legislativa utilizzata, l'opportunità di creare un istituto che sostanzialmente altro non è che un matrimonio e l'eventualità che in questo modo, in senso specularmente opposto, si realizzi una sorta di discriminazione rispetto alle coppie omosessuali.

Mi occuperò, invece, del tecnicismo legislativo di alcune norme, allo scopo di porre in luce talune incongruenze e lacune, in una prospettiva che ovviamente però – tengo a ribadirlo – è *construens* e non *destruens*.

Una questione metodologica, però, secondo me si impone. A mio avviso, una delle tante domande preliminari che ci si Pag. 57 dovrebbe porre quando si legifera in materia è quale sia la funzione del diritto spiccatamente nel campo delle relazioni affettive.

Da un lato, io ritengo che il diritto non possa avere obiettivi di tipo promozionale. Si fa promozione con riferimento ad altri settori, spiccatamente con riguardo ai comportamenti virtuosi che si vogliono innescare in campo economico.

D'altra parte, sono dell'avviso che, quando si tratti di legiferare con riferimento a materie che hanno forte implicazione nell'ambito di plurime sfere non giuridiche (etica, morale), occorra procedere sulla base di interessi e scelte condivise. Ritengo che la condivisione sia fondamentale e che non ci si possa accontentare di istanze di gruppi, pur meritevoli di tutela. A mio avviso, tali istanze devono trovare condivisione a livello generale.

Questa è la premessa. Ora analizzerò il testo che mi è stato sottoposto in rapida successione, per segnalare quelle che, a una prima lettura, mi sono apparse le questioni più rilevanti.

Si è deciso di affiancare l'articolo 2 con l'articolo 3 della Costituzione. In questo io vedo un pericolo, sotto un duplice profilo. Da un lato, c'è il rischio che si possa dire che fino a oggi si è consumata un'ingiustizia, cioè una lesione del principio di uguaglianza. Dall'altro, c'è il rischio che si possa dire che, proprio perché entra in gioco l'articolo 3 della Costituzione, si pone un problema di accesso al matrimonio e, quindi, di discriminazione sotto questo profilo.

Per ciò che concerne il comma dell'articolo 1 della proposta di legge, io inviterei a specificare quale sia l'ufficiale civile competente, affinché non si creino problematiche in ordine alla scelta dell'ufficiale civile competente in materia.

Si utilizza spesso il termine «contraente», che normalmente sotto il profilo del linguaggio giuridico viene riservato Pag. 58 alle relazioni contrattuali. C'è un punto, che accennerò, in cui si parla di vero e proprio contratto. È questo l'obiettivo che ci si pone? A mio avviso, non è questo l'obiettivo che ci si deve porre. Poiché la terminologia giuridica ha un alto valore simbolico ed evocativo, forse un'attenzione anche sui termini che vengono utilizzati andrebbe prestata.

Al comma 6, dove si dice: «l'unione civile è costituita da una parte durante l'assenza dell'altra» forse si potrebbe dire anche «ovvero del coniuge», perché si può porre l'ipotesi specularmente opposta.

Al comma 9, in relazione al comma 13, si dice che «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è certificata, deve contenere i dati anagrafici e l'indicazione del regime patrimoniale». Questa non è un'indicazione richiesta per i coniugi e stride con il fatto che al comma 13 si dica che «in mancanza di un regime prescelto attraverso una convenzione matrimoniale questo sarà quello della comunione legale dei beni», che è una normativa di matrice chiaramente suppletiva, destinata a entrare in gioco in assenza di specifica indicazione.

Del comma 15 dell'articolo 1 probabilmente non ve n'era bisogno, perché già nelle corde della normativa in materia di interdizione e inabilitazione, ma varrebbe la pena aggiungere anche il riferimento all'amministrazione di sostegno.

Il comma 16 è quello che mi è parso meno comprensibile. Qui c'è il riferimento al contratto e alla violenza quale causa di annullamento del contratto laddove si parla di violenza già al comma 7, quindi una norma non facilmente intellegibile.

Al comma 17, laddove si prevede che «le indennità indicate agli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrisponderci anche alla parte dell'unione civile», io aggiungerei «alla Pag. 59 stregua dei criteri previsti dall'articolo 2122», perché è la norma che evoca i criteri in base ai quali le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 debbono distribuirsi.

Con riferimento alla clausola di apertura di cui all'articolo 20, dopo aver detto che la normativa che si estende al partner dell'unione civile non riguarda l'adozione, si dice: «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti». Mi chiedo: cos'è consentito? Probabilmente questa è una clausola di apertura che genera...

Il comma 24 dispone sulla competenza dell'ufficiale dello stato civile.

Al comma 26, dove si parla di «sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso» specificherei

«passata in giudicato», che è l'omologa norma che si applica in materia divorzile. Nulla è previsto, come è già stato sottolineato da altri, per l'ipotesi specularmente opposta, cioè dei componenti l'unione civile che, a seguito di una sentenza di rettificazione di sesso, intendano comunque mantenere l'unione.

Passando alla convivenza *more uxorio*, al di là della locuzione «conviventi di fatto» che allude a qualcosa di rilevante sul piano dei fatti, ma che in realtà ha un rilievo, un profilo giuridico, la giurisprudenza ce lo dice da ormai vent'anni, sono delle formazioni sociali *ex* articolo 2 della Costituzione, quindi non so se il termine «di fatto» abbia una portata deteriore rispetto a questo.

Segnalo come nell'introdurre degli impedimenti di parentela, affinità e adozione nulla si dica in merito al grado, il che crea un'evidente disparità di trattamento, perché un impedimento di parentela all'infinito non è concepibile laddove l'impedimento nel caso delle unioni civili e nel matrimonio è soltanto fino al terzo grado. Pag. 60

Inviterei a specificare cosa si intenda per «accertamento»: perché sussista la fattispecie convivenza di fatto *more uxorio* occorre la dichiarazione resa all'anagrafe oppure quello è soltanto uno dei mezzi attraverso i quali si procede all'accertamento? Se dico che questo è l'accertamento, gli attribuisco una valenza costitutiva che invece non ha, a differenza di quanto accade nelle unioni civili, laddove invece «dichiarano e costituiscono».

Al comma 40, grande questione, si introduce il fiduciario di salute. Segnalo che nulla di tutto questo è previsto attualmente per il coniuge e per l'unione civile. Tra l'altro, questo evoca problemi delicatissimi, già discussi in un disegno di legge che si è arenato, per quanto riguarda la forma, l'attualità, il testamento biologico, le direttive anticipate.

Si va avanti senza aver adeguatamente ponderato delle scelte delicatissime, che richiederebbero probabilmente una maggiore analiticità di disciplina, con riferimento a un istituto concepito innovativamente soltanto per le convivenze di fatto.

Comma 46: impresa familiare, diritti del convivente. Mi pare che qui ci sia una *deminutio* rispetto a quanto viene riservato al coniuge e al componente dell'unione civile. Ricordiamoci che l'impresa familiare vuole tutelare il lavoro prestato fra soggetti fra i quali sussiste un vincolo affettivo, indipendentemente dal coniugio, essendo rilevante anche un rapporto di parentela di terzo grado e di affinità entro il secondo. Mi chiedo, quindi, se sia maggiormente meritevole di tutele il cognato o la cognata, lo zio o il nipote rispetto al convivente ai fini dell'articolo 230- *bis* del codice civile.

Comma 48: il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno. Questa è già una Pag. 61 prerogativa prevista dall'articolo 408 del codice civile, ma in quel contesto si prevede una preferenza nei confronti di questo soggetto, che qui manca.

Un'altra grande questione, i contratti di convivenza. Qui abbiamo un elaborato giurisprudenziale di più di vent'anni, che dice che tutti gli interessi patrimoniali scaturenti dalla convivenza possono essere negoziati e quindi inseriti in un contesto impegnativo. Qui assisto a una limitazione, per certi versi difficile da capire, sull'oggetto del contratto di convivenza, perché può riguardare soltanto l'indicazione della residenza, che tra l'altro è una partizione estranea alle negoziazioni contrattuali che possono avere soltanto contenuto patrimoniale e richiedono la coercibilità, mentre non capisco se uno vuole cambiare come possa essere coercibile una cosa di questo genere, e poi si dà soltanto la possibilità delle modalità di contribuzione ai bisogni della famiglia (tra l'altro secondo il canone della proporzionalità, e forse lì ci si poteva sbizzarrire con maggiore autonomia) e la scelta del solo regime della comunione legale dei beni, quindi escluso fondo patrimoniale, comunione convenzionale.

Mi pare che venga disconosciuta tutta una serie di altri interessi patrimoniali. Ingessare l'autonomia contrattuale, che è autonomia che si dispiega sul campo, con rigide previsioni per quel che riguarda l'oggetto a mio avviso non è particolarmente giustificato.

Altra questione è il tema degli alimenti. In una precedente versione si parlava di mantenimento. Al comma 60 si parla di «risoluzione del contratto», ma la risoluzione è un effetto, non è un atto, quindi bisogna parlare di accordo volto a risolvere.

Probabilmente ci poteva stare, come nella vecchia versione, un mantenimento a termine, tenuto conto che l'esigenza è quella di garantire il tenore di vita, ma soprattutto mi riesce Pag. 62 difficile capire come mai nell'obbligo alimentare e nel grado il convivente venga posto in una posizione soltanto precedente a quella dei fratelli e delle sorelle, un ordine che probabilmente lo mortifica sotto certi profili, perché ci sono altri soggetti quali il suocero e la suocera che vengono prima di lui, e non si capisce perché.

In conclusione, a me pare che nel complesso la scelta legislativa possa essere accolta, ma vi siano alcuni profili di tecnica legislativa che possono essere migliorati, anche per evitare di incorrere nelle controversie che potrebbero profilarsi.

Quel che mi preme sottolineare è che deve essere chiara una cosa: abbiamo coniato un istituto, quello dell'unione civile, attraverso una tecnica legislativa che sostanzialmente è quella di recepimento di norme e dell'ossatura del matrimonio perché, al di là della filiazione (ormai sappiamo che, in virtù della riforma della filiazione, è indifferente l'elemento matrimoniale), tutto ricalca l'istituto matrimoniale, anche se abbiamo eliminato la fedeltà.

Questo può star bene, le tecniche legislative potevano essere diverse, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che la concezione tradizionale di matrimonio, cioè il matrimonio quale istituto pensato tra persone eterosessuali per soddisfare determinati interessi e bisogni secondo una concezione tradizionale, con questa approvazione è definitivamente tramontata. Dopodiché, significa che il matrimonio si presta ad assecondare altri tipi di interessi; il che può essere condivisibile o non condivisibile dal punto di vista delle scelte opportune o meno, e io non voglio discuterne assolutamente, però vorrei che fosse chiara la consapevolezza che con questo diamo, tra i tanti, un ulteriore colpo fondamentale di riforma, di evoluzione del diritto di famiglia. Vi ringrazio.

Pag. 63

PRESIDENTE. La ringraziamo anche noi. Sono state poste alcune domande, quindi ridare velocemente la parola agli auditi. Purtroppo alle 14. dobbiamo chiudere, quindi abbiamo dieci minuti per tutti.

SIMONE PILLON, vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli. Grazie, presidente. Rispondo all'onorevole Marzano, che con la prima domanda chiedeva chi sono i deboli.

Io non voglio identificare chi siano i deboli nella contrapposizione tra categorie presunte, omosessuali ed eterosessuali, non è questo il punto. Il problema su cui voglio portare la riflessione è un altro, onorevole: siamo sicuri che la risposta del dare il matrimonio sia una modalità per venire incontro alle esigenze dei deboli ?

Se le categorie che non possono accedere al matrimonio sono *tout court* da considerare deboli, allora abbiamo anche i *single* che non possono accedere al matrimonio, quindi perché non garantire il matrimonio anche ai *single*, abbiamo anche i poliamori in Olanda, cioè tre persone che si vogliono molto bene, vivono insieme e hanno un progetto solidaristico di vita in comune, quindi perché non dobbiamo concedere il matrimonio anche a loro ?

Questa è una domanda che pongo. Se la società naturale configurata dalla Costituzione è fondata sul numero 2, forse ci sarà una ragione che viene anche dalla storia.

La naturalità della differenza tra il maschile e il femminile: lei che per formazione filosofica è molto abile a giocare con le categorie (Derrida e Butler) chiede come si possa accostare il concetto di paternità al concetto di mascolinità, ma io vorrei citare in questa sede la risoluzione n. 2079 del 2015 del Parlamento europeo, che parla del ruolo dei padri nell'educazione dei figli e chiede che gli sia dato finalmente spazio. Pag. 64

Il fatto che la mascolinità corrisponda alla paternità è qualcosa che chiedo a lei se ancora esista, anche perché (rispondo all'onorevole Pagano) questa norma pone grossi problemi anche in ordine alla determinazione di cosa sia maschio e cosa sia femmina.

La sentenza n. 15138 del 2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che una persona con

caratteristiche morfologiche di tipo maschile possa cambiare sesso senza modificare nulla del proprio corpo, quindi oggi siamo di fronte...

[MICHELA MARZANO](#). Ma che c'entra ?

SIMONE PILLON, *vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli*. Sto rispondendo all'onorevole Pagano che ha chiesto come gestire la questione del cambiamento di sesso. Qui si pone un problema fondamentale, perché due persone anagraficamente maschi non è detto che lo siano dal punto di vista morfologico, allora debbono poter accedere all'unione civile oppure al matrimonio ?

Se non possiamo più determinare giuridicamente chi è maschio e chi è femmina perché viene messo in discussione tutto, credo che a quel punto non possiamo più determinare neanche se questo è un microfono oppure se questo è un codice civile.

[ALFONSO BONAFEDE](#). Chiedo a chi risponderà alle domande, poiché tanti hanno messo in rilievo il profilo della convivenza di fatto che in qualche modo viene ristretta nelle nuove norme, se questa restrizione possa addirittura portare a profili di incostituzionalità nella misura in cui si pone in contrasto con le norme come finora interpretate dalla Corte costituzionale, sollecitando e ampliando i diritti dei conviventi di fatto. Grazie.

Pag. 65

ANNA MARIA PANFILI, *dirigente del Centro studi Livatino*. Brevemente, per rispondere all'onorevole Marzano, che ringrazio per la sua domanda e per il suo intervento, perché mi sembra che abbia confermato come un punto nevralgico di questa approvazione della proposta di legge sia la parificazione della famiglia naturale prevista dalla Costituzione ad ogni altra formazione sociale, in particolare alle unioni civili per come vengono disciplinate da questo disegno.

Ricordo che il naturale era nato nei lavori della Costituente per dire che c'è qualcosa che precede la legge, che la legge deve rispettare e non può manipolare, e questo nel dibattito della Costituente si legge con grande attenzione, c'era una forma di rispetto nei confronti della famiglia fondativa della società perché generativa (lo si dice con chiarezza perché il secondo comma fa riferimento ai figli) riguardo ad ogni altra – pur libera e rispettabile – formazione sociale.

Il tema della paternità e della maternità va inquadrato nell'ambito della nostra normativa italiana, che è rafforzata dalla Convenzione sui diritti del minore, che nessuno nomina mai, compresa l'onorevole Marzano, perché, se una convenzione dei diritti del fanciullo ha stabilito che un bambino debba anzitutto conoscere ed essere educato dai propri genitori e solo dopo si affronta la tematica della mancanza di un ambiente familiare idoneo e nello stesso testo si dice che andrà affrontato con gli istituti adeguati come l'adozione, evidentemente la parola genitori ha il significato etimologico che proviene dal generare.

Ogni bambino che esiste al mondo è nato da un padre e da una madre, e il primo diritto che questa convenzione garantisce ai bambini è quello di stare con il proprio padre e la propria madre, di non esserne diviso e di poterli frequentare assiduamente. Pag. 66

Ovviamente, nel momento in cui noi parifichiamo unioni di persone dello stesso sesso alle unioni di persone di sesso diverso, questo diritto viene retrocesso a semplice interesse, tanto che le sentenze che ammettono l'adozione da parte del *single* dello stesso sesso ragionano sull'interesse del minore senza parlare dei diritti del minore, ma l'interesse del minore, se non guarda ai diritti del minore tra i quali quelli all'identità, all'educazione e alla crescita da parte dei propri genitori naturali, di cosa si nutre ? Degli interessi degli adulti e quindi queste sentenze portano (e sono citate dalla proposta di legge) semplicemente a far diventare preminente nel diritto di famiglia l'interesse degli adulti rispetto all'interesse del minore.

DOMENICO AIROMA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord*. Mi ricollego rapidamente alla chiusura dell'intervento del professor Balestra, perché credo che sia davvero una prospettiva che deve essere presente.

Deve essere chiaro, infatti, che con questa proposta di legge si sa riscrivendo il diritto di famiglia. Questo non è ovviamente privo di effetti sistematici, laddove il diritto è un edificio coerente e, se togliamo un mattone, il rischio è che crolli l'intero apparato.

So che il tema dell'obiezione di coscienza non ha incontrato il suo favore, presidente, ma credo che questo riferimento alla considerazione sistematica debba interessare il legislatore, perché anche la Corte di Strasburgo quando si è interessata del caso austriaco ha detto che il legislatore può fare quel che vuole, ma nel momento in cui introduce una disciplina affine al matrimonio non può discriminare per ragioni di orientamento sessuale e dunque deve necessariamente aprire anche alle adozioni. Pag. 67

Il fatto che questa legge non contenga un riferimento alle adozioni non significa che nel momento in cui andrà sotto lo scrutinio della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo non andremo necessariamente incontro alla stessa giurisprudenza che ha interessato il caso austriaco, il cui testo di legge è praticamente sovrapponibile a quello italiano, e dunque ci sarà l'apertura alle adozioni.

Nel momento in cui si apre alle adozioni c'è anche il discorso di riconoscere il diritto alla genitorialità e questo significa anche aprire al ricorso alla fecondazione artificiale.

PRESIDENTE. Però vi pregherei di rimanere sul tema. Mi spiace dirlo, ma non siamo sul tema nemmeno della domanda, perché l'adozione in casi particolari è stata esclusa dal testo.

Apriremo un'indagine conoscitiva e sarete tutti invitati.

DOMENICO AIROMA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord*. Facciamo finta, allora, che non ci sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

ENRICO QUADRI, *professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*. Non voglio parlare di queste questioni di carattere più generale. Mi sembrava il caso di rispondere, però, a due o tre domande.

La prima è quella di definizione di convivenza. Purtroppo, nel comma relativo alla definizione della convivenza si è copiato l'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, per cui sono convivenze anagrafiche quelle fondate sulla parentela, sull'affinità o sugli affetti. È un pasticcio, perché quella disposizione è ritagliata dai DICO.

Detto questo, ero molto contrario all'idea di una definizione della convivenza, anche perché probabilmente una convivenza Pag. 68 rilevante potrebbe essere quella che non risponde non solo alla mancata – chiamiamola così – pseudo registrazione, ma neanche a quei requisiti.

Passo alla seconda questione: il divorzio. Qui, purtroppo, si è fatto un grande pasticcio, perché il discorso sarebbe stato un po' più ampio. Il comma 24 dell'articolo 1, introdotto all'ultimo momento – nottetempo, pare – in realtà assorbe tutto, sostanzialmente. Non ha più alcun significato il precedente riferimento a talune disposizioni puntuali, perché si apre la via al divorzio potestativo con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, cosa che è prevista in alcuni ordinamenti. È chiaro, però, che perde di valore tutto quello che si è detto prima.

Soprattutto è mancata qualsiasi riflessione, data l'ora in cui sono state estese queste disposizioni, sul coordinamento con il comma successivo. Quando si richiama l'articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede la negoziazione assistita e l'accordo dinanzi all'ufficiale di stato civile, si richiama un accordo che contiene disposizioni patrimoniali. Qui, almeno nella prevalente interpretazione del comma 24 dell'articolo 1 nel senso di disgiuntamente, perché può essere anche una sola delle parti a chiederlo, non c'è l'accordo sulle disposizioni patrimoniali. Si prefigura, quindi, già un successivo giudizio sulle questioni patrimoniali. Questi sono i risultati, purtroppo, di un mancato coordinamento di questa disciplina. È un altro punto su cui mi sembrava il caso di richiamare l'attenzione.

L'estensione della pensione di reversibilità rientra chiaramente nella discrezionalità del legislatore, ma non direi che ci sia una discriminazione tra i conviventi di fatto e gli «uniti», chiamiamoli così. Qui ormai c'è una forma di unione registrata. Lì, viceversa, per quanto si voglia stiracchiare la definizione, non c'è un'unione registrata.

Pag. 69

FILIPPO VARI, *professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma*. Cercherò in maniera rapidissima di rispondere ad alcuni interrogativi che poneva l'onorevole Marzano. Lei chiedeva chi sono i deboli e chi tutela i deboli. In realtà, i deboli li tutela la norma giuridica in sé. Dopodiché, il problema è se questo regime speciale che l'ordinamento impone a favore della famiglia si possa estendere ad altre unioni o no. Tuttavia, non è che, se non lo si estende, il debole resti senza tutela. Il regime della famiglia è tutto speciale.

Con riguardo al ragionamento che facevamo sulle assegnazioni dell'edilizia residenziale pubblica, ossia delle case popolari, lì c'è un regime ordinario con dei titoli di preferenza. Dopodiché, si impone di attribuire una preferenza alla famiglia. Si può attribuire questa preferenza ad altre unioni senza intaccare quella per la famiglia? Tutto il regime familiare è derogatorio rispetto all'articolo 3 e al principio di uguaglianza, il che non vuol dire che chi non rientra nel regime familiare sia privo di tutela, salvo non voler estendere il regime familiare a tutti.

Con riferimento al secondo punto, ho avuto un'impressione, ma posso sbagliare e chiedo venia se non ho capito bene. Dalla domanda che poneva a tutti noi mi sembra che lei accolga l'ideologia del genere come modello di riferimento. Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea costituente si è discusso tanto di questo problema del rapporto tra la naturalità della famiglia e il matrimonio. Ci sono pagine molto belle in cui Calamandrei diceva che era una contraddizione dire che la famiglia è una società naturale e poi metterci accanto il matrimonio.

Da un lato, l'esempio dei giuristi romani, che mettevano il matrimonio negli elementi di diritto naturale, ci dice già qualcosa. Dall'altro, ci sono pagine molto belle di costituenti, sia democristiani – penso a Corsanego, La Pira, Moro – sia Pag. 70 di provenienza comunista – uno per tutti l'onorevole Togliatti – che sciolgono questo interrogativo sulla società naturale.

PRESIDENTE. Se nessuno intende aggiungere altro, vi ringraziamo molto di questa seduta di approfondimento. Grazie anche dei testi che riuscirete a mandare.

Dichiaro conclusa l'audizione.

XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico

Seduta n. 2 di Giovedì 10 marzo 2016

Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

[Ferranti Donatella](#), *Presidente ...* [2](#)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [2](#)

Mirabelli Cesare , *Presidente emerito della Corte costituzionale* ... [2](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [6](#)

Miri Vincenzo , *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»* ... [6](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [13](#)

[Sarro Carlo \(FI-PdL\)](#) ... [13](#)

[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [14](#)

[Zan Alessandro \(PD\)](#) ... [15](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [15](#)

Miri Vincenzo , *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»* ... [15](#)

Mirabelli Cesare , *Presidente emerito della Corte costituzionale* ... [16](#)

[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [18](#)

Mirabelli Cesare , *Presidente emerito della Corte costituzionale* ... [18](#)

[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [19](#)

Mirabelli Cesare , *Presidente emerito della Corte costituzionale* ... [19](#)

[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [20](#)

Mirabelli Cesare , *Presidente emerito della Corte costituzionale* ... [20](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [20](#)

Sigle dei gruppi parlamentari:

Partito Democratico: PD;

MoVimento 5 Stelle: M5S;

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);

Area Popolare (NCD-UDC): (AP);

Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;

Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);

Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);

Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);

Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);

Misto: Misto;

Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero:

Misto-ALA-MAIE;

Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;

Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;

Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;

Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;

Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico

Pag. 2

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, l'audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, di Giorgio Collura, professore di diritto privato presso l'Università di Firenze, e di rappresentanti dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

Do, quindi, la parola a Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale.

CESARE MIRABELLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Desidero innanzitutto ringraziare la presidente e tutti i componenti della Commissione per l'invito a prendere la parola nel luogo nel quale si rappresenta la sovranità popolare, perciò con grande rispetto per questa Assemblea e per la funzione che essa svolge. Pag. 3

Mi riserverei, se si ritiene, anche in risposta a eventuali domande, di depositare un breve testo scritto. Molto telegraficamente e schematicamente, segnalo alcuni punti critici, che non significa punti negativi, ma valutazioni del contenuto e della forma del provvedimento attualmente all'esame.

La proposta di legge consiste in un articolo unico, che ha assemblato, riunito, due titoli distinti del disegno di legge iniziale e una serie di commi. Segnalo, solamente per un'attenzione e il profilo di responsabilità o meglio di costituzionalità che ne può derivare, come questo possa essere che in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'approvazione articolo per articolo dei disegni di legge con voto finale.

Riconosco che vi è una prassi in questo senso in alcune situazioni del tutto eccezionali, che è stata praticata con dimensioni molto più ampie nelle leggi di stabilità e in precedenza nella finanziaria, ma mi permetto di segnalare come questo sia stato oggetto di informali osservazioni da parte del Presidente Napolitano e della Corte Costituzionale come prassi non in linea con la Costituzione.

In questo caso, la curvatura che può essere critica è che si tratta di un istituto complesso, anzi di due istituti che vengono aggregati in una stessa proposta di legge per una qualche affinità di oggetto. Mi permetto di segnalare un'ipotesi di garanzia della procedura della proposta di legge usando un termine inappropriato, lo spacchettamento del testo e la riarticolazione, cosa che tocca non i contenuti, ma la modalità espressiva e la procedura di approvazione.

Dal punto di vista del contenuto della proposta di legge, segnalo il perimetro nel quale il Parlamento è chiamato a stare alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e alla giurisprudenza costituzionale a operare. Un punto di partenza, che in Pag. 4 quest'ambito è sottolineato giustamente per il rilievo diretto e indiretto che ha, è quello della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, per la quale viene in gioco non tanto l'aspetto direttamente matrimoniale, quanto il diritto alla vita privata e alla vita familiare, che è l'articolo 8 della Convenzione e che è preso a base delle decisioni.

Da questo punto di vista, come anche la Corte Costituzionale ha segnalato e sottolineato, vi è la necessità di addivenire a una disciplina di questa materia, un quadro giuridico che consenta alle coppie formate da persone dello stesso sesso di far riconoscere la loro relazione.

Questo è uno dei punti che vede convergenti le giurisprudenze delle due Corti, essenzialmente

sono indicati come oggetto di garanzia che deve essere assicurato alle parti l'assistenza morale e materiale, il mantenimento e i diritti successori, mentre la Corte di Strasburgo non richiede che vi sia una disciplina matrimoniale e lascia alla responsabilità degli Stati, non essendovi un sufficiente consenso tra gli Stati, le modalità con le quali può essere disciplinata questa materia.

Qui vengono la convergenza e la restrizione del perimetro che la giurisprudenza costituzionale determina. Richiamerei essenzialmente la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, che stabilisce con chiarezza come vi sia la necessità di disciplinare la materia, ma che queste comunioni non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Occorre una differenza di disciplina e difatti l'ancoraggio è all'articolo 2 e non all'articolo 29 della Costituzione.

Da questo discendono delle conseguenze, perché non è solamente l'aspetto formale del richiamo o meno di una disposizione costituzionale, ma è l'assetto sostanziale della disciplina. Sotto questo profilo, mi pare che vi siano nel testo Pag. 5 in discussione dei discostamenti di modello, nel senso che vi è un relevantissimo rinvio alle norme del codice civile che disciplinano il matrimonio.

Mi permetto di esprimere una valutazione personale: con maggiore fantasia giuridica e con maggiore impegno di elaborazione, si sarebbe potuti pervenire a un modello appropriato e originale, senza un ricorso così puntuale a norme che hanno un qualche carattere di diversità rispetto al tema e non si collocano espressamente nel perimetro ristretto che la giurisprudenza costituzionale ha determinato.

Questo vale per molte delle disposizioni che richiamano espressamente articoli del codice civile, e ci sono in singoli ambiti delle criticità tecniche che potrebbero essere agevolmente superate. In materia successoria, ad esempio, una disciplina più ariosa, che tenga conto degli orientamenti che si vanno manifestando addirittura per la modifica della disciplina dei vincoli derivanti dalla successione necessaria e delle restrizioni che si determinano per la libertà del testatore o della persona di disciplinare l'assetto patrimoniale che ne deriva, potrebbe essere oggetto di migliore riflessione.

C'è una serie di altri punti sui quali si potrebbe intervenire, ma non segnalerei tutti questi aspetti, se fosse opportuno o necessario mi permetterei di rimandarli a un'indicazione scritta.

Uno dei punti che a mio modo di vedere sarebbe importante riesaminare e rimeditare è la norma, il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge, che detta quasi un'indicazione di principio con l'assimilazione e l'estensione nella nomenclatura ma anche nella disciplina della condizione del coniuge con la condizione del *partner* dell'unione civile, perché questo può essere problematico in quanto crea un'assimilazione Pag. 6 di principio che potrebbe, in ipotesi, rendere inutile tutta un'altra serie di richiami, ma che verrebbe a collidere con quel perimetro che avevo in precedenza indicato.

Mi permetto di segnalare anche come, nel corso delle discussioni, sia rimasto totalmente in ombra quello che era il secondo titolo del disegno di legge, che ha pari – e per qualche aspetto più accentuata – importanza per la remozza delle esigenze sociali manifestate in questo settore. In questo secondo titolo si vede recepito quello che la giurisprudenza ordinaria diffusamente riconosce. Anche qui ci sono delle curvature tecniche che potrebbero essere riesaminate e riviste per dare maggiore appropriatezza e maggiore puntualità alla disciplina.

Anche per quanto riguarda il godimento dell'alloggio e i contratti di locazione, ad esempio, ci sono dei problemi che possono far apparire riduttiva rispetto alla stessa giurisprudenza la previsione delle norme prefigurate, come anche alcuni aspetti di problematicità per la stessa negoziabilità dei rapporti che è prevista dalla legge, ma la cui disciplina potrebbe porre in sede applicativa problemi non indifferenti. Tenuto conto dei tempi, mi arresterei qui, salvo integrare in qualche modo.

PRESIDENTE. Grazie, presidente. Do adesso la parola a Vincenzo Miri, Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford».

VINCENZO MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»*. Grazie, presidente, ovviamente l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford è grata per l'invito, che è uno sprone a continuare con l'impegno sino a Pag. 7 oggi profuso nella sua attività di tutela, anche delle persone omosessuali. Nel rispetto dei tempi indicati dalla presidenza, mi soffermerei su tre profili del testo della proposta di legge che meritano di essere illustrati.

In particolare, il primo è quello della collocazione di questo nuovo istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nel prisma costituzionale e il correlato riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione che è portato dal comma 1 dell'unico articolo del testo della proposta di legge.

Sicuramente, poi, c'è un indubbio *favor* da riconoscere per il riconoscimento e per l'estensione dei diritti alle persone omosessuali e andrebbero evidenziate le lacune della proposta di legge. Trattandosi di profili strettamente connessi, pur declinandone la specifica individualità, proverei a fare una trattazione congiunta e unitaria.

Si è discusso molto, non solo nei luoghi parlamentari, della costituzionalità o meno di questo istituto delle unioni civili, dal momento che nel testo della proposta di legge questa disciplina di legge (si parlava di assetto sostanziale della disciplina) viene dettata avendo tratto a quella del matrimonio. In particolare, l'incostituzionalità consisterebbe proprio negli accostamenti alla disciplina matrimoniale, accostamenti sensibilmente diminuiti nell'ultimo testo approvato dal Senato.

Si dice che, nonostante il riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dunque alle formazioni sociali, la Costituzione impedirebbe una equiparazione del nuovo istituto a quello matrimoniale, perché il matrimonio, che è richiamato dall'articolo 29 della Costituzione, sarebbe capace di per sé di escludere uno statuto regolamentare nel senso etimologico di esclusione, reclamando una perfetta autonomia di disciplina.

Questa lettura sarebbe imposta anche dalle statuizioni che si possono leggere nelle sentenze della Corte Costituzionale. Ne Pag. 8 vengono richiamate solitamente due, la n. 138 del 2010 e la n. 170 del 2014. Al riguardo i giuristi dell'associazione che oggi rappresento hanno espresso sempre una posizione diametralmente antitetica, in primo luogo perché nemmeno con quegli accostamenti di disciplina e con quei rinvii di regolamentazione l'istituto delle unioni civili è capace di garantire l'eguaglianza e la piena equiparazione delle coppie formate da persone dello stesso sesso a quelle invece di sesso diverso, che hanno il diritto di contrarre matrimonio.

Anzi, proprio riservando un istituto *ad hoc* e scegliendo dunque di non estendere il matrimonio anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, si viene a sancire una differenziazione ontologica di disciplina, generando una inammissibile condizione di inferiorità anche da un punto di vista di riconoscimento di dignità sociale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, e tutto ciò in ragione dell'orientamento sessuale delle persone.

Anche per adempiere a quello che ormai è divenuto un obbligo internazionale a seguito della sentenza Oliari del 2015 divenuta definitiva, il legislatore avrebbe potuto estendere il matrimonio egualitario e, invece, ha scelto di introdurre questo istituto modellato sul modello tedesco e austriaco, dimenticando però che quei modelli sono stati oggetto di numerosissimi interventi dei legislatori nazionali in quegli Stati, delle Corti Costituzionali rispettive, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ci si poteva interrogare e ribadire che nessuna di quelle due sentenze, secondo una lettura di queste sentenze della Corte Costituzionale, impedisce al legislatore ordinario l'introduzione del matrimonio egualitario. Leggerei alcuni passaggi. Pag. 9

La sentenza n. 138 del 2010, dopo aver chiarito che «all'unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», esclude che l'aspirazione a tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, possa essere realizzata «soltanto» attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.

Proprio con l'impiego dell'avverbio «soltanto» la Corte si limita ad ammettere per l'unione omosessuale altre forme di riconoscimento, ne individua la cornice di tutela, perché sancisce la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, e non esclude affatto la possibilità che la tutela delle unioni omosessuali si realizzi anche attraverso la equiparazione al matrimonio.

La sentenza n. 170 del 2014 osserva, richiamando anche la stessa sentenza n. 138 del 2010, che «la nozione di matrimonio presupposta dal costituente, cui conferisce tutela il citato articolo 29, è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che stabiliva e tuttora stabilisce, che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», e da qui ne ricava il requisito essenziale della diversità di sesso tra i coniugi.

Qui, però, la Corte non sta rilevando gli ostacoli costituzionali all'estensione e alla riforma in senso egualitario del matrimonio, ma sta evidenziando quali sono gli ostacoli al riconoscimento per via giurisprudenziale di questa estensione, e anche in questo caso, infatti, utilizza un avverbio, per come il matrimonio è «tuttora» legiferato nel codice civile. Dunque Pag. 10 una modifica del codice civile operata mediante intervento del legislatore ordinario non potrebbe reputarsi contraria al dettato costituzionale.

Del resto, è proprio per questo motivo che la Corte nella sentenza n. 170 del 2014, occupandosi del famoso «caso Bernaroli» e dunque del cosiddetto «divorzio imposto», sancisce che, siccome adesso il matrimonio è regolato con la diversità di sesso dei coniugi e finché sarà così, non può che invitarsi il legislatore a prevedere un'altra forma di convivenza registrata, che regoli giuridicamente il rapporto di coppia, ma che a monte non escluda un'estensione matrimoniale.

Il riferimento a questa possibilità è, forse, utile per comprendere che quegli accostamenti di disciplina, anziché far orientare verso un'asserita incostituzionalità del testo in alcune parti, vale esattamente al contrario, perché anzi è proprio la disciplina – che la Corte Costituzionale dice dover essere generale ed equiparabile all'assetto dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio – che deve essere contenuta nella nuova disciplina della regolamentazione della vita privata e familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Ferma dunque questa discriminazione matrimoniale, certamente bisogna escludere la incostituzionalità di passaggi della proposta di legge nel momento in cui si voglia escludere una equiparazione a livello di diritti sostanziali.

Del resto, vorrei ricordare qui un insegnamento, un *dictum* della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza del 21 aprile 2015, n. 8097, che, proprio scorrendo sull'istituto alternativo al matrimonio come possibilità per il legislatore volta a disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso, stabilisce che esso debba recare uno «statuto sostanzialmente equiparabile sul piano dei diritti e doveri di assistenza Pag. 11 economico-patrimoniale e morale reciproci a quello derivante dal vincolo matrimoniale per le coppie già coniugate».

Queste sono esattamente le parole che utilizza la Suprema Corte di Cassazione. Dunque, quel riferimento alla specifica formazione sociale contenuto al comma 1 dell'articolo 1, insieme ad una mancanza di un rinvio secco alla normativa matrimoniale, anzi con alcune esclusioni importanti rispetto al precedente testo, induce certamente a porre dei dubbi su questa omogeneità di tutela tra le coppie eterosessuali, che possono accedere al matrimonio, e le coppie di persone dello stesso sesso. Bisogna, dunque, evitare a livello interpretativo delle disomogeneità che il legislatore potrebbe e avrebbe potuto evitare.

Pur sussistendo questi profili di discriminazione, non c'è dubbio che, come accennavo in esordio, c'è un *favor* per il riconoscimento e l'estensione dei diritti. Non manco però di rilevare che, ad esempio, la vita familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è citata soltanto in un comma, in particolare al comma 12, mentre la parola «famiglia» e l'aggettivo «familiare» sono stati ortopedicamente esclusi da ogni disposizione che, traslata dal corpo normativo del codice civile in tema di matrimonio, è stata riportata nell'alveo della proposta di legge.

In un'altra parte di questa proposta di legge, si precisa che la violenza è causa di annullamento

del contratto. Sembra che le unioni civili siano un istituto schiacciato su un profilo più schiettamente patrimoniale, se solo si ha presente la nozione di contratto di cui all'articolo 1321 del codice civile.

Almeno queste disposizioni sembrano comprimere la dignità familiare delle persone omosessuali e il riconoscimento di una pluralità di modelli familiari in un'attualità che è ben Pag. 12 diversa da quella esistente almeno fino al 1975, epoca dell'ultima riforma importante, prima di quella del 2012 in tema di filiazione, nell'ambito del diritto di famiglia.

Non c'è dubbio che aggraveranno il contenzioso già oggi in essere alcuni profili. Mi limito a citarne quattro. Il primo è la mancata previsione di una disciplina di riconoscimento degli *status* familiari che sono costituiti all'estero, proprio perché all'estero, come sappiamo, sono invece previsti matrimoni, l'omogenitorialità è regolata per legge e, dunque, il profilo del riconoscimento dovrebbe essere regolato.

Laddove si indica il matrimonio contratto all'estero come convertibile in unione civile, ci possono essere dei problemi di applicazione, proprio a livello di legittimità costituzionale.

Un altro profilo di criticità è la mancata previsione di cosa succede all'unione civile quando si scioglie per rettifica anagrafica di sesso di una delle parti, mentre è regolata l'ipotesi opposta, che è quella della coppia coniugata che si trasforma.

Mantengo il mio intervento nei limiti dei dieci minuti. Da ultimo, ovviamente non può che criticarsi, non solo la mancata estensione dell'adottabilità piena dei minori, ma anche lo stralcio delle adozioni particolari, ovvero la cosiddetta «adozione non legittimante».

In conclusione, dobbiamo però soffermarci sull'introduzione del periodo al comma 20 dell'articolo 1: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Inevitabilmente, questo articolo dovrà essere interpretato come un riconoscimento di quell'interpretazione estensiva di matrice giurisprudenziale, derivante dalle sentenze dei tribunali per i minorenni, confermate anche in appello, sulla possibilità della cosiddetta «*stepchild adoption*» per quanto riferita alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge sulle adozioni e non alla lettera *b*) del medesimo comma. Pag. 13

Con questo rilievo: non si spiegherebbe l'introduzione di questo inciso nella disciplina delle unioni civili, peraltro proprio in quel comma che stabilisce una clausola di equivalenza e le relative eccezioni.

Del resto, il testo legislativo non dice che resta fermo quanto vietato, ma dice che resta fermo quanto previsto e consentito. Dunque, non avrebbe senso tener fermo quanto, invece, non si potrebbe considerare consentito dalla legge sulle adozioni, come interpretato dalla giurisprudenza anche su questo punto.

Questo punto si colloca in un vuoto legislativo in tema di omogenitorialità, perché ancora una volta il legislatore ha perso l'occasione per disciplinare questa sfera e per prendere atto che la capacità genitoriale non è solo una fonte di diritti, ma è anche una fonte di obblighi, e che è anche sul crinale della capacità a obbligarsi che si misura la dignità delle persone, comprese quelle omosessuali.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di porre delle domande molto contenute, perché alle 14.40 dobbiamo votare un provvedimento, quindi abbiamo 10-15 minuti. Vi prego di fare domande e non riflessioni, perché altrimenti non riusciamo ad ascoltare le risposte.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

CARLO SARRO. Io sono sempre molto telegrafico. Nel ringraziare i nostri auditi, in particolar modo il professore Mirabelli, io desidero avere semplicemente un chiarimento.

Mi è parso di comprendere che lui ci ha anticipato che farà avere alla Commissione un contributo scritto. Ci ha parlato del discostamento del modello che viene delineato nel testo licenziato dal Senato rispetto alle indicazioni della sentenza Pag. 14 della Corte costituzionale. Nel segnalare talune delle criticità tecniche del modello emerso, faceva un accenno alla materia

successoria.

Le chiedo se può, sia pure brevemente, fornirci qualche ulteriore chiarimento su questo passaggio.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Ho due domande per il presidente Mirabelli. Innanzitutto, lo ringrazio veramente per il contributo, che sicuramente sarà oggetto di grande riflessione.

La prima domanda è sulla pensione di reversibilità. L'esigenza della legge è nata dalla volontà di riconoscere diritti alle stabili convivenze. Questo è ormai chiaro. Il legislatore al Senato ha distinto le coppie omosessuali e le coppie etero, in particolare ha riconosciuto alle coppie omosessuali in stabile convivenza le pensioni di reversibilità, ma non le ha riconosciute ai conviventi di fatto, che spesso hanno figli. Stiamo parlando di una platea ampia in Italia.

Appare chiaramente, almeno dal mio punto di vista, una disparità di trattamento. Naturalmente, il mio punto di vista non vale nulla, è molto più autorevole il suo, e mi farebbe piacere conoscerlo.

Anche la seconda domanda sarà telegrafica. L'ho scritta, proprio per evitare perdite di tempo di qualunque tipo. Le unioni civili hanno lo stesso rito del matrimonio. Le parti dell'unione civile assumono lo stesso cognome. Le parti delle unione civile beneficiano delle quote di legittima in caso di eredità. Le parti delle unione civile, in assenza di diversa disposizione, sono presuntivamente in regime di convivenza (tranne che venga disciplinato in maniera diversa, vanno in questa direzione) e, quindi, hanno diritto alle quote di legittima. Le parti delle unione civile condividono l'indirizzo Pag. 15 della vita familiare. *Dulcis in fundo*, hanno il presupposto della pensione di reversibilità, nei termini di cui alla mia prima domanda.

Secondo lei, tutto ciò costituisce sovrapposizione con l'istituto del matrimonio ?

[ALESSANDRO ZAN](#). Ringrazio anch'io gli auditi. Rivolgo una domanda all'avvocato Vincenzo Miri. Rispetto a ciò che afferma la sentenza n. 138 del 2010, ovvero la necessità di un trattamento omogeneo tra coppie coniugate e coppie dello stesso sesso, una volta approvata questa proposta di legge così com'è, secondo lei quali censure potrebbero arrivare in futuro dalla Corte costituzionale o dalle corti ordinarie in merito a un'eventuale disparità di trattamento o disomogeneità relativamente ai diritti sostanziali che sono presenti in questa proposta di legge ?

[PRESIDENTE](#). Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

VINCENZO MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford»*. La sentenza, come dicevo, stabilisce il problema dell'omogeneità, che dovrà essere basata su criteri di ragionevolezza. Tutto ciò che è escluso o che si ritrova escluso deve essere garantito. È una prospettiva esattamente inversa a quella di cui discutevamo poc'anzi.

Sicuramente la parte che più rileva nel trattamento è la mancanza di profili in ambito di filiazione, che potrebbero essere molto importanti a livello di riconoscimento di tutela, non soltanto di diritti patrimoniali, ma anche di diritti personali. Da questo punto di vista, sicuramente potrebbero esserci delle difficoltà.

Non c'è dubbio che, come accennavo prima, anche il riconoscimento degli *status* esteri è un profilo fondamentale Pag. 16 per la regolamentazione di questo tipo di unioni, in un ordinamento che non è più chiuso in se stesso, ma si interfaccia con gli altri.

Già oggi il contenzioso sulla circolazione degli *status* è molto ampio, dalle forme matrimoniali o meno di unione al riconoscimento di certificati di atti di nascita stranieri, e così via.

Ad esempio, ci potrebbero essere dei problemi a livello di diritto interno sulla specificità della regolamentazione del regime patrimoniale che c'è tra coniugi rispetto a quello che è previsto per le unioni civili.

Volta per volta, potrebbero emergere dei profili anche in relazione all'interconnessione con gli altri ordinamenti.

CESARE MIRABELLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Risponderò molto rapidamente, riservando eventualmente allo scritto qualche ulteriore osservazione puntuale, se vi è spazio di rilettura della proposta di legge, perché non vorrei sia un'esercitazione puramente teorica e inutile.

Per il punto di partenza e l'omogeneità della disciplina, mi pare che la gran parte dell'istituto, così come viene configurato, rispecchi, recuperi, rinvii e recepisca norme che disciplinano nel codice civile il matrimonio.

Il punto di base sul quale mi permetto di dissentire dal mio collega audito è un punto fermo che la giurisprudenza costituzionale pone in maniera icastica con questa espressione: «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».

Dall'enunciazione di questo principio, che è il fulcro della decisione, deriva la non ragionevolezza di un'assimilazione di cose disomogenee e, perciò, la necessità di una disciplina appropriata, che tenga conto in maniera opportuna dell'esigenza di regolamentare queste convivenze, che sono basate su Pag. 17 un sostrato affettivo, solidaristico e di vita familiare che va in qualche modo disciplinato con originalità.

Passo agli specifici punti che sono stati toccati. Le successioni, anche se non sono l'aspetto più rilevante dal punto di vista culturale, sono un aspetto tecnicamente importante. Se mi è permesso, ricordo, in chiave quasi personale, l'insegnamento in camera di consiglio di Luigi Mengoni, che è forse uno dei più illustri civilisti che abbiano toccato gli aspetti successori: la ritrosia a entrare in un sistema delineato dal codice civile, il cui assetto può essere squilibrato da ogni intervento che ha un carattere di episodicità.

In questo ambito, l'affermazione della quota di riserva, le modalità di concorso con gli altri eredi e il non tener conto di quello che può accadere nel caso di concorso del *partner* superstite con discendenti unilaterali del defunto sono una serie di problemi tecnici che mi paiono sottovalutati.

Segnalo una possibile rilettura migliorativa del testo, in chiave lessicale, istituzionale e giuridica.

Quando per il regime patrimoniale dell'unione si riferisce che è costituito dalla comunione dei beni, probabilmente sarebbe molto più opportuno far riferimento alla comunione degli utili e degli acquisti. Infatti, la comunione dei beni richiede una lettura certamente non innovativa, ma un po' al di là della lettera, per affermare che ci si riferisce esclusivamente a questo e non a ogni tipo di bene, anche se le norme successive richiamano la disciplina della comunione degli utili e degli acquisti che il codice delinea.

Laddove si fa riferimento alle parti che concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, al di là di questa specificazione, quando si afferma che a Pag. 18 ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato, non so se sia solamente un potere o non ne derivi anche un obbligo. Me lo chiedo.

Ripeto che le imperfezioni tecniche sono numerose, ma, a mio modo di considerare le cose, è necessaria una profonda rilettura che rimodelli il sistema.

A questo si aggiunge la sottolineatura dell'opportunità di un ritorno a un testo che sia articolato nelle due parti che disciplinano due istituti diversi e, all'interno di ciascuna delle parti, recuperi la possibilità di espressione specifica per ciascun tipo di disposizione.

Al di là dei contenuti, questa sarebbe una garanzia del procedimento e della tenuta costituzionale della legge, alla quale sono anch'io, non solo attento, ma anche partecipe e desideroso, perché è opportuno che il Parlamento ci offra un prodotto che sia, anche sotto questo aspetto, non attaccabile.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Sulla reversibilità ?

CESARE MIRABELLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Il problema della reversibilità delle pensioni si pone anch'esso, per la verità, per le coppie omosessuali, ma si può porre in un'ottica diversa nella disciplina della reversibilità delle pensioni nel complesso.

Può porre certamente dei problemi di legittimità costituzionale, anche se vi è una lata discrezionalità del legislatore in questo.

In questo contesto, mi permetto di segnalare un aspetto positivo che viene inserito per le convivenze di fatto, cioè il contributo che un soggetto può dare a un'azienda nella quale opera con il convivente, in assenza di un rapporto societario o di tipo diverso. Tale contributo ha un suo valore sociale ed economico che verrebbe a essere disperso, laddove non si Pag. 19 prevedesse specificamente il riconoscimento di questa attività. Mi pare che ciò avvenga con la modifica della norma di cui all'articolo 230-ter del codice civile.

Ripeto che ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, che varrebbe la pena scandagliare con un'adeguata attenzione.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Presidente, forse sono stato poco chiaro. La mia osservazione non si riferiva alle coppie che sono state trattate specificatamente dal provvedimento, ma alle coppie conviventi, che ovviamente, secondo il mio modesto parere, non hanno lo stesso trattamento. Mi interessa capire il suo punto di vista su questo.

CESARE MIRABELLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. A questo proposito il problema che c'è sempre, per quanto riguarda la valutazione sulla base del principio di eguaglianza, è la scelta e l'idoneità del *tertium comparationis*, ovvero dell'elemento rispetto al quale la comparazione viene effettuata, se vi è un'omogeneità delle situazioni prese in considerazione e messe a raffronto. Ciò può accadere in questo contesto, anche per quanto riguarda il rapporto tra disciplina della coppia omosessuale e disciplina matrimoniale, una volta che la legge in ipotesi ponga un'identità di disciplina, salvo poi valutare se questa differenziazione non sia necessaria in rapporto all'altro bene costituzionale, cioè la richiesta di differenziare il trattamento delle due situazioni che la giurisprudenza costituzionale ha posto.

Come dicevo, per quel che riguarda il principio di eguaglianza, si tratta di vedere se la pensione di reversibilità non sia ancorata esclusivamente a una situazione di fatto, ma sia ancorata a una sorta di istituzionalizzazione del rapporto e di attesa di un riconoscimento in caso di decesso di uno dei partecipi alla comunione. Pag. 20

Occorre dire anche che questo sistema ha trovato varietà di soluzioni, dando rilievo all'effettività, all'istituzionalizzazione e ai periodi di vita comune che vi sono stati, parcellizzando anche le stesse pretese che sono ancorate, ad esempio, al trattamento di fine rapporto, con delle quote rispetto ai diversi partecipi a questo diritto.

Mi riserverei anche su questo, se è un punto interessante, di fare qualche riflessione nello scritto.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Presidente, in attesa di questo scritto, che certamente divoreremo, vista l'autorevolezza della fonte, mi interessa a questo punto aggiungere un particolare. Se ho capito bene, la durata è certamente un presupposto circa la stabilità. Probabilmente lo sono anche i figli. Sono tutti elementi che, se ho capito bene, creano le condizioni perché ci sia un'equiparazione rispetto alla fattispecie che stiamo trattando.

CESARE MIRABELLI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. «Possono creare» più che «creano».

[PRESIDENTE](#). Lei sta traendo delle conclusioni che il presidente non ha esposto. Ognuno trae le sue conclusioni.

Ringrazio gli auditi. Rimaniamo in attesa del testo da parte di entrambi, se è possibile. Vi manderemo la trascrizione.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico

Seduta n. 1 di Mercoledì 9 marzo 2016

Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [2](#)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3634 , APPROVATA DAL SENATO, RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione ProVita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [2](#)

Ceccanti Stefano , *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma* ... [3](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [6](#)

Violini Lorenza , *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano* ... [6](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [12](#)

Fiore Alessandro , *portavoce dell'Associazione ProVita Onlus* ... [12](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [19](#)

Grassadonia Marilena , *presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno* ... [19](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [23](#)

[Marzano Michela \(PD\)](#) ... [23](#)

[Bonafede Alfonso \(M5S\)](#) ... [26](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [29](#)

[Zan Alessandro \(PD\)](#) ... [29](#)

[Colletti Andrea \(M5S\)](#) ... [31](#)

[Pagano Alessandro \(AP\)](#) ... [31](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [32](#)

[Berretta Giuseppe \(PD\)](#) ... [32](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [32](#)

Ceccanti Stefano , *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma* ... [32](#)

Violini Lorenza , *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano* ... [34](#)

Ceccanti Stefano , *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma* ... [37](#)

Schillaci Angelo , *rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno* ... [38](#)

Fiore Alessandro , *portavoce dell'Associazione ProVita Onlus* ... [40](#)

[Colletti Andrea \(M5S\)](#) ... [41](#)

[Morani Alessia \(PD\)](#) ... [42](#)

[Colletti Andrea \(M5S\)](#) ... [42](#)

Ceccanti Stefano , *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma* ... [42](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [42](#)

[Colletti Andrea \(M5S\)](#) ... [42](#)

Ceccanti Stefano , *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma* ... [42](#)

[Colletti Andrea \(M5S\)](#) ... [42](#)

[Ferranti Donatella](#) , *Presidente* ... [42](#)

Sigle dei gruppi parlamentari:

Partito Democratico: PD;

MoVimento 5 Stelle: M5S;

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);

Area Popolare (NCD-UDC): (AP);

Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;

Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);

Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);

Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);

Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);

Misto: Misto;

Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero:

Misto-ALA-MAIE;

Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;

Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;

Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;

Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;

Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico

Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione ProVita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, l'audizione di: Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano; rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus; rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

Sono presenti Antonio Brandi, presidente dell'Associazione Pro Vita Onlus, accompagnato da Alessandro Fiore, portavoce della medesima associazione; Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, accompagnata dal professor Angelo Schillaci. Pag. 3

Do la parola al professor Stefano Ceccanti.

STEFANO CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.* Ho preparato un breve testo scritto che qui riassumo, riservandomi di lasciare agli atti il testo integrale.

Mi concentrerò su quattro punti. Il primo punto è, per così dire metodologico. Noi oggi ragioniamo sulla costituzionalità di un testo di un progetto di legge, però la premessa dovrebbe essere che la situazione attuale è incostituzionale, prima della legge. Comunque la vogliamo mettere, la sentenza – soprattutto la seconda, la 170 del 2014 – è un'additiva di principio. C'è un principio, che è stato richiesto al Parlamento, e il Parlamento al momento non ha risposto. Quindi, finché il Parlamento non risponde, la Corte ci dice che c'è un vincolo che deriva dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto al quale il Parlamento è inadempiente.

Quindi, giustamente, noi ci preoccupiamo dei problemi *de iure condendo*, però è problematico lo *status quo*. Come se ciò non bastasse, la sentenza «Orioli contro Italia» aggiunge un ulteriore problema, perché dopo il testo del Titolo V, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione ci porta a considerare le norme della Convenzione europea come interpretate dalla Corte europea come norme interposte, e la Corte europea ci ha detto che noi siamo inadempienti, perché possiamo decidere il *come* tuteliamo le coppie omosessuali, ma non il *se*, perché il *se* deriva dall'articolo 8 della Convenzione europea.

Inoltre, il paragrafo 182 non ci fa fare una bella figura, perché ricorda che ci sono sentenze della Corte e che il Parlamento è inadempiente. Quindi, oltre al dato meramente giuridico, il quadro dell'Italia che ne esce non è particolarmente positivo. Questo era il punto primo. Pag. 4

Punto secondo. La notizia, nella sentenza della Corte costituzionale 138 del 2010, non era, così come la dottrina maggioritaria non considera fattibile a Costituzione vigente, l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, perché questa era al momento ed è un'opinione maggioritaria in dottrina ed era prevedibile. La notizia è l'altra, cioè la che la Corte dice che occorre una legge non genericamente sulle convivenze ma sulle unioni civili omosessuali.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 c'è un passaggio radicale. Prima della citata sentenza la riflessione era: come si fa a fare una legge sulle convivenze che riguarda tutti, comprese le coppie omosessuali? La citata sentenza n. 138 del 2010, il cui testo è chiarissimo, ci dice che ci sono due problemi diversi, uno è quello delle unioni civili omosessuali che prendono un impegno simile al matrimonio, l'altro è quello delle convivenze di fatto delle persone omosessuali che non scelgono l'unione civile e delle persone eterosessuali che non scelgono il matrimonio. I due livelli sono nettamente distinti tra di loro. Lo si capisce perché, con questo schema, ciascuno ha due opzioni: unione civile o convivenza di fatto; matrimonio o convivenza di fatto. Viceversa, in quell'altro schema, gli eterosessuali avevano due opzioni e gli omosessuali ne avevano una, con il problema che, poiché la convivenza di fatto non può svuotare il matrimonio, finire nella convivenza di fatto, non per scelta ma per forza, porta comunque a una tutela minore, che per gli eterosessuali è scelta, perché lo scelgono, ma per gli omosessuali sarebbe stata, invece, obbligata.

La tesi minimalista che è presente nel dibattito – fate una legge per tutte le convivenze e le

coppie omosessuali vanno ricomprese in blocco nel gradino più basso – va palesemente Pag. 5 contro la citata sentenza n. 138 del 2010, oltre che contro la sentenza n. 170 del 2014. Dal punto di vista testuale non ci sono dubbi.

Terzo punto. C'è, invece, una tesi libertaria che attacca la seconda parte della legge, quindi le convivenze di fatto. Questa tesi libertaria dice che fuori da ciò che è normato come matrimonio e unione civile non bisogna fare niente. Anche su questa, però, e qui addirittura da metà degli anni Ottanta, la Corte costituzionale ci dice che un conto è la scelta di restare in un ambito di fatto, ma anche quella scelta, dentro una Costituzione che è improntata a principi solidaristici, è una zona grigia del diritto costituzionale. Quindi, un insieme di garanzie, soprattutto a favore del *partner* più debole della convivenza, va approntato, altrimenti significa che noi teorizziamo che c'è una zona grigia dove il diritto non entra; invece, il diritto entra anche in questo tipo di convivenza, sia pure in maniera proporzionata alla scelta delle persone.

Quarto e ultimo punto. C'è, però, una variante della posizione minimalista che, dopo aver affermato in linea principale che le unioni civili omosessuali dovrebbero finire dentro le convivenze di fatto, sostiene un'altra cosa, come piano B. Il piano B sostiene questo: «accetto anche che ci siano le unioni un gradino più su e le altre convivenze più sotto, però il testo attuale in realtà parifica al matrimonio, e quindi sarebbe incostituzionale non in sé per l'unione civile, ma perché l'unione civile quale concretamente realizzata parificherebbe».

Secondo me, però, qui c'è una confusione tra il fondamento e il trattamento. Un conto è dire che il fondamento delle unioni civili è l'articolo 2 e che quello del matrimonio è l'articolo 29 della Costituzione; un altro conto è dire che il trattamento deve essere per forza sempre diverso o che non Pag. 6 si possono richiamare gli articoli del codice civile, perché la citata sentenza n. 138 del 2010 dice che spetta al legislatore, poi, valutare con ragionevolezza quando ritiene di dover parificare o richiamare i matrimoni e quando ritiene di dover distinguere.

La Corte dice che si riserva poi di valutare effettivamente. Però, in larga parte, decidere quali articoli richiamare del codice civile e quali no, come richiamarli e come non richiamarli, è una scelta che è data al legislatore, altrimenti la Corte non avrebbe fatto un'additiva di principio, ma avrebbe fatto un'additiva secca. Se dalla Costituzione discendeva una soluzione unica, lo faceva direttamente la Corte; già che faceva l'additiva, scriveva direttamente le norme. La circostanza che non l'abbia fatto, ma abbia solo dettato il principio, vuol dire che il legislatore, come ha fatto questi richiami al codice civile che sono qui presenti – poteva farne di più, poteva farne di meno – ma rientra nel suo ambito di scelta. Quindi, da questo punto di vista, giustamente la Commissione farà il suo dibattito politico, se quei rinvii al codice civile le sembrano ragionevoli oppure no, ma non è un problema costituzionale. Dentro la Costituzione ci sono un po' più di richiami, un po' meno di richiami, delle parafrasi maggiori, delle parafrasi minori e così via.

Con questo avrei chiuso.

[PRESIDENTE](#). Grazie, professore. Acquisiamo il testo.

Do la parola alla professoressa Lorenza Violini.

LORENZA VIOLINI, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano*. Grazie dell'invito a ragionare di questi importantissimi temi. Anch'io ho un Pag. 7 *background* costituzionale analogo a quello già citato dal collega Stefano Ceccanti, quindi, mi astengo dal riprendere le questioni che lui ha già sottolineato.

I miei punti non sono molti, quindi cercherò di stare nel tempo che mi è stato affidato.

Il primo punto è il seguente: qual è il fondamento costituzionale della proposta di legge che voi state esaminando. Giustamente, questa proposta di legge parte citando sia l'articolo 2 che l'articolo 3 della Costituzione. In questo senso, è coerente con la sentenza n.138 del 2010, la quale ha affermato che il diritto delle coppie omosessuali a vivere liberamente la loro condizione di coppia ha un fondamento costituzionale. Questo non è scontato – noi lo acquisiamo dalla citata sentenza n. 138 – quindi, da un certo punto di vista, si creano le condizioni perché ci sia una fattispecie relativa a delle

coppie. Tale fattispecie, tuttavia, poiché fa riferimento a un articolo della Costituzione diverso da quello relativo al matrimonio, pone le condizioni per una distinzione tra le due fattispecie. Distinzione che mi pare costituzionalmente corretta.

Secondo aspetto: perché viene citato l'articolo 3 della Costituzione? L'articolo 3 credo che abbia un certo rilievo per la questione da ultimo ricordata dal collega Ceccanti. Si parte da quanto è stato detto in sede di giudizio di costituzionalità, che riassumo brevemente: *a)* c'è un fondamento costituzionale del diritto; *b)* c'è una discrezionalità del legislatore nel decidere che tipo di configurazione giuridica dare al fondamento; *c)* ci possono essere delle discrepanze, ovviamente, tra le due fattispecie, avendo due fondamenti costituzionali diversi, ma questo non può essere a scapito della correttezza della decisione circa la differenziazione (in altre parole, si può differenziare con il limite della non arbitrarietà della distinzione). Pag. 8

Posto questo, l'articolo 3 della Costituzione ci offre – credo che sia stato giustamente richiamato – un criterio per valutare il contenuto specifico della proposta di legge: fondamento costituzionale, modo di valutazione delle distinzioni.

Che tipo di discorso fa la Corte costituzionale sul criterio di valutazione? Va bene ragionevolezza, ma noi sappiamo che ci sono vari tipi di ragionevolezza: c'è una ragionevolezza forte, una ragionevolezza «debole», la non arbitrarietà. Come si fa a guardare questa proposta di legge, quindi a leggerlo con gli occhi del diritto costituzionale? Credo che con gli occhi del diritto costituzionale – vado subito alla conclusione del mio discorso, che poi dettaglierò – occorra guardare a questa proposta di legge con l'ottica della non arbitrarietà. Perché dico questo? Perché le distinzioni devono essere semplicemente non arbitrarie e, soprattutto, non mosse da intenti discriminatori (benché questo sia un criterio che non sempre la Corte usa quando valuta la discrezionalità o meno delle scelte legislative)? Che tipo di conseguenza bisogna trarre da questo? Bisogna trarre la conseguenza che la Corte stessa esplicitamente dice nella sentenza n. 138 del 2010 che si riserva di valutare sì la ragionevolezza, ma la ragionevolezza di quei casi estremi, direi, in cui il legislatore ha scelto di non conferire alle unioni civili diritti e facoltà che invece sono propri del matrimonio.

Quindi, è una lettura un po' *a contrariis* del principio di ragionevolezza. Noi dobbiamo guardare, con «simpatia» costituzionale, tutti quei casi in cui ci sono delle differenziazioni tra le due discipline, perché questo la Corte lo lascia alla discrezionalità del legislatore; differenziazioni che si basano su un diverso fondamento costituzionale, quindi, sono tendenzialmente legittime, salvo i casi estremi. Dobbiamo, invece, guardare con più attenzione a quei casi in cui il legislatore ha Pag. 9 scelto di non parificare, perché effettivamente lì potrebbero esserci delle esigenze di parificazione. Devo dire che la Corte è molto cauta, perché dice che, anche se le esigenze di parificazione ci sono, devono essere proprio situazioni particolari. Insomma, un intervento molto residuale da parte della Corte, che, quindi, tendenzialmente lascia alla discrezionalità legislativa tutto lo spazio di cui essa ha bisogno per regolamentare la cosa. Ricordo anche molto brevemente che la Corte specifica come va esercitata la discrezionalità legislativa quando dice tempi, modi, limiti del riconoscimento giuridico e delle forme di garanzia.

Una volta messo a fuoco il criterio con cui valutare la differenziazione tra matrimonio e unioni civili, penso che tutti sappiamo che il grande elemento di differenziazione sia stato proprio quello relativo all'adozione. Per la verità, non sono solo questi gli elementi di differenziazione, ce ne sono anche altri. C'è il citato – forse un po' a sproposito – obbligo di fedeltà. Questo elemento è stato un po' preso in giro, invece, è molto importante anche in relazione alla natura più personale dell'unione civile, più di tipo relazionale che non di tipo coniugale.

Insomma, abbiamo degli elementi che possono dare fondamento non irragionevole al cercare di tenere tutta la dimensione adottiva e di filiazione al di fuori di questa normativa. Normativa che, comunque, ha degli elementi di differenziazione con il matrimonio. Per esempio, anche il regime della separazione e del divorzio è diverso, perché evidentemente si vuole tutelare l'unione e dare fondamento costituzionale perché è un'esigenza della persona di poter vivere liberamente la vita di coppia; mentre il matrimonio – Pag. 10 articolo 29 – ha una sua situazione privilegiata che viene dalla Costituzione stessa ritenuta positivamente sensata e ragionevole.

Tutto ciò posto, è ragionevole, nell'ottica di una non arbitrarietà, aver espunto, come tutti sappiamo, la questione dell'adozione dalla proposta di legge? Ci sono buoni motivi per ritenerlo. Io li sottopongo e li offro alla riflessione vostra. I buoni motivi per aver fatto questa scelta da parte del legislatore, che rendono, quindi, la scelta del legislatore non arbitraria – non dimentichiamo che l'arbitrarietà è l'assenza di motivi o, peggio ancora, il tentativo di discriminare positivamente – possono essere considerati i seguenti, sebbene, come tutti i motivi, possono essere controbattuti e possono essercene anche altri.

Prima di tutto, la materia del matrimonio e delle unioni civili è diversa da quella dell'adozione. Sappiamo che l'adozione pone dei problemi anche molto più rilevanti rispetto all'esigenza della coppia di completarsi tramite un fattore esterno che è il figlio. L'adozione ha una forte impronta di natura pubblicistica, un controllo fortissimo, insomma, ci sono una serie di elementi che giustificano la differenza della materia. Quindi, *ratione materiae*, può andar bene che ci siano due provvedimenti diversi relativamente all'adozione.

Inoltre – l'abbiamo sentito da varie parti e anche su questo bisogna aprire una riflessione – la *stepchild adoption* apre a dei rischi; potrebbe essere usata male, potrebbe essere usata per giustificare situazioni attualmente vietate. Il potere del legislatore di adottare delle norme che siano a possibile prevenzione di rischi è un criterio che anche la Corte europea ha considerato plausibile, quindi mette al riparo la scelta legislativa dall'arbitrarietà. Pag. 11

Infine, c'è una scelta sostanziale: la stessa sentenza n. 138 del 2010 – lo ricordo, ma sono sicura che voi tutti lo sapete – dà una motivazione per la diversità di trattamento tra unioni e matrimonio. La motivazione è duplice, è bifronte: il matrimonio riservato alle coppie eterosessuali ha una tradizione millenaria e anche una potenziale fertilità, quindi, questo giustifica una differenza di regolamentazione tra i due casi. Lo dice la Corte, può anche cambiare idea, e l'abbiamo visto tante volte. Comunque, almeno finché la giurisprudenza c'è, bisogna che venga conosciuta e tendenzialmente, se non è irragionevole, anche rispettata.

L'aver espunto questo elemento dalla proposta di legge può avere una sua ragionevolezza, che quindi mette al riparo la proposta di legge nella sua globalità e il caso specifico della norma a cui mi sono riferita dall'essere considerata arbitraria la scelta di differenziare.

Qualche considerazione conclusiva. Se la proposta di legge avesse pensato di differenziare unioni e matrimonio per quanto riguarda le indennità in caso di morte *ex* articoli 2118 e 2120 del codice civile, lì forse ci sarebbe margine per dire che è una differenziazione sostanzialmente arbitraria. Forse si potrebbe inserire qualche elemento di differenziazione per quanto riguarda il nome di famiglia, la comunione dei beni automaticamente estesa all'unione civile, che, invece, potrebbe essere chiamata a decidere positivamente e non solo in subordine circa il regime patrimoniale.

Lo stesso comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3634, che viene introdotto dicendo «ai soli scopi dell'esercizio effettivo del diritto», per cui tutte le volte che c'è la parola «coniuge» si sostituisce la parola «unione», introduce qualche ulteriore elemento di differenziazione. Pag. 12

Ricordo che i commi 26 e 27 del medesimo articolo 1 prevedono la non trasformazione automatica del matrimonio in unione civile in caso di cambiamento di sesso. Questo richiama palesemente la giurisprudenza costituzionale, quindi si tratta di una scelta che considero opportuna e non solo ragionevole.

Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie a lei, professoressa.

Lascio la parola ad Alessandro Fiore, portavoce dell'Associazione ProVita Onlus.

ALESSANDRO FIORE, *portavoce dell'Associazione ProVita Onlus.* Grazie, presidente. Ringraziamo per la possibilità di esprimere le posizioni di ProVita Onlus sulla questione. Entro subito nel merito e mi scuso se leggerò per stare nei tempi.

Le unioni civili sono caratterizzate da un regime sostanzialmente identico a quello del

matrimonio, tranne eccezioni. Viene richiamata una serie di articoli del codice civile specifici al matrimonio; si prevede un identico regime patrimoniale e successorio per impedimenti, il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3634, addirittura, compie questa parificazione a ogni livello dell'ordinamento; anche laddove il testo non richiami direttamente gli articoli del codice civile riprende letteralmente la disciplina matrimoniale. Il comma 7, articolo 1, della proposta di legge all'esame della Commissione, ad esempio, è una riproduzione dell'articolo 122 del codice civile, il comma 11 è una riproduzione dell'articolo 143 del codice civile.

Il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione richiede che l'unicità del regime matrimoniale sia salvaguardata non solo a parole, come indicherebbe la dichiarazione di principio di cui al comma 1, ma anche di diritto e di fatto, eppure c'è una Pag. 13 sostanziale sovrapposizione tra unione civile e matrimonio. Se per assurdo il comma 1 avesse disposto che l'unione civile si fonda su un'interpretazione estensiva dell'articolo 29 della Costituzione, non ci saremmo stupiti di trovare esattamente la stessa disciplina che viene proposta in questa proposta di legge, e, anzi, forse l'avremmo trovata più coerente.

La disciplina, quindi, sembra incostituzionale perché, nonostante la Costituzione, come ribadito dalla Corte nella sentenza n. 138 del 2010, vieti di equiparare altre unioni al matrimonio, questa equiparazione viene realizzata – tranne eccezioni – dal provvedimento in questione, violando altresì il principio di uguaglianza, che impone di trattare diversamente situazioni diverse.

Alcuni hanno pensato che togliere la cosiddetta *stepchild adoption* dalla proposta di legge sulle unioni civili avrebbe evitato la possibilità di adozione per coppie omosessuali. Ci sembra un errore. Credo che i rappresentanti del popolo debbano sapere che, a causa della sostanziale equiparazione alla disciplina matrimoniale, esso porta direttamente, prima o poi, alle adozioni omosessuali.

È noto quanto la giurisprudenza della CEDU sia influente sullo sviluppo del diritto nazionale e, mentre la Corte non ha statuito un obbligo per gli Stati di prevedere il matrimonio omosessuale, ha, tuttavia, enunciato il principio, come nella sentenza del 19 febbraio 2013, che, se l'unione omosessuale viene assimilata a un'altra realtà, privarla di diritti che spettano a quest'ultima sarebbe una discriminazione.

L'unione omosessuale in questa proposta di legge non solo viene assimilata in grandissima parte al matrimonio, ma viene anche espressamente riconosciuta come forma di famiglia, come si evince dal comma 12 dell'articolo 1, in riferimento alla vita familiare e da altri rimandi al Codice civile. Le adozioni Pag. 14 quindi rientrerebbero dalla finestra, in quanto si pongono le premesse perché l'Italia venga condannata dalla CEDU per una disparità di trattamento nei confronti dell'unione civile.

Al comma 7 dell'articolo 1 della proposta di legge ci sembra di notare un'incongruenza, che utilizzeremo come argomento *ad hominem*, riguardo la possibilità di impugnare l'unione civile per errore essenziale sulle qualità personali. Qui viene ripreso quasi tutto l'articolo 122 del codice civile, tranne l'ipotesi di cui al n. 5 del terzo comma, cioè lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.

Se è ovvio che la previsione non si possa applicare a due uomini, nella logica della proposta di legge non si comprende perché la norma non debba applicarsi a due lesbiche, una delle quali potrebbe contrarre l'unione per errore sullo stato di gravidanza dell'altra causato da un terzo.

Altro punto di incoerenza messo da molti in rilievo è l'obbligo di fedeltà escluso dal comma 11. A prescindere dal merito, questa esclusione resta incoerente da qualunque punto di vista la si guardi. O si dice, come sosteniamo noi, che il rapporto omosessuale non è meritevole di riconoscimento pubblico, e allora non ha senso la fedeltà e tantomeno l'istituto delle unioni civili, oppure, se per ipotesi il rapporto tra due omosessuali fosse meritevole di riconoscimento pubblico e di tutela, allora non si capisce perché l'obbligo di fedeltà dovrebbe essere escluso.

Le unioni civili così formulate istituzionalizzano un'unione potenzialmente libera e aperta a relazioni affettive e sessuali con altre persone. A questo punto lanciamo una provocazione: perché limitare l'unione civile a due persone, perché non aprirla a tre o a quattro persone che si vogliono bene e hanno relazioni affettive? In realtà questo problema riguarda le Pag. 15 unioni civili in sé per sé, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di fedeltà: si è creato un istituto equivalente al

matrimonio, ma senza la funzione sociale del matrimonio.

Nel matrimonio sono due persone, uomo e donna, perché queste sono necessarie e sufficienti a fondare una famiglia e costituiscono l'ambiente idoneo per lo sviluppo e l'educazione della prole. I bambini hanno bisogno di mamma e di papà. Sono uomo e donna, come ribadisce la Corte costituzionale nella sentenza del 2010, che hanno la potenziale finalità procreativa e quindi fondano e regolano l'esistenza e l'ordine delle generazioni future per il bene comune di tutta la comunità.

Se questa funzione sociale non sussiste come nel rapporto omosessuale (e questa non è discriminazione, ma realtà), non si comprende perché dovremmo predisporre un regime quasi identico al matrimonio o un qualsiasi regime di rilevanza pubblica; se invece per ipotesi dovessimo prevedere un regime simile, non si comprende perché dovremmo limitarlo a due persone.

Seguendo la logica delle unioni civili non capiamo in virtù di quale ragione valida dovremmo proibire a tre omosessuali consenzienti di far riconoscere pubblicamente la loro unione, anzi perché non riconoscere unioni civili tra due o tre amici o due o tre sorelle che vivano stabilmente insieme e si impegnino a sostenersi a vicenda? L'amicizia profonda e l'amore fraterno hanno addirittura meno valore della relazione omosessuale?

Un punto delicato che è stato sollevato da pochi è quello dell'obiezione di coscienza di sindaci e altri funzionari pubblici che per ragioni morali o religiose si rifiutino di collaborare alla realizzazione di un simile matrimonio omosessuale, registrandolo o trascrivendolo. Rispondo in anticipo a coloro che Pag. 16 vorrebbero sbrigativamente evitare la questione, sostenendo che sarebbe assurdo esonerare funzionari pubblici dai loro doveri solo perché hanno opinioni personali contrarie a quelle del legislatore.

Il fatto è che qui stiamo parlando non di mere opinioni personali, ma di convincimenti talmente radicati e diffusi da costituire un fatto sociale macroscopico. La questione è esplosa in tutta la sua rilevanza in Paesi come Francia e Stati Uniti, dove dopo il riconoscimento delle unioni omosessuali numerosi sindaci e altri funzionari hanno fatto obiezione di coscienza e sono stati talvolta puniti con pesanti multe e con la reclusione. Noi come associazione abbiamo ricevuto molte segnalazioni di sindaci in tutta Italia che troverebbero in coscienza inaccettabile celebrare un'unione omosessuale se dovesse essere approvata questa proposta di legge.

Si tratta di un problema di rilevanza sociale e istituzionale, non di semplici opinioni personali. È noto ad esempio che quasi tutte le religioni con cui lo Stato italiano ha rapporti ufficiali sostengono l'illiceità morale dell'unione omosessuale. Se guardiamo alla religione che storicamente caratterizza l'Italia e ancora di maggioranza, l'obiezione di coscienza sul punto in questione è esplicitamente insegnata come dottrina obbligatoria dalla Chiesa cattolica.

L'impossibilità dell'obiezione di coscienza striderebbe dunque sia con l'articolo 19 che con l'articolo 21 della Costituzione.

Vorrei affrontare come ultimo punto la disciplina delle convivenze. Si dà per scontato che si debba ormai prevedere un nuovo istituto giuridico per i conviventi etero o omosessuali, nonostante l'ordinamento riconosca già numerosi diritti ai conviventi. L'errore, a nostro parere, sta nell'adottare sempre il punto di vista delle situazioni di fatto già esistenti, Pag. 17 che implicano soprattutto beni e desideri individuali degli adulti, così perdendo di vista l'essenziale, cioè che la legge vale, soprattutto, per il futuro e dovrebbe essere in funzione del bene comune. Essa non può fare altro che vietare, permettere oppure promuovere alcuni comportamenti a livello sociale. Bisognerebbe porsi dalla prospettiva delle future generazioni e soprattutto dei bambini, laddove sarà sempre più facile che questi ultimi crescano in situazioni favorite e promosse da leggi del genere.

La disciplina delle convivenze è sbagliata in ragione delle seguenti due premesse che ora illustreremo: 1) la proliferazione delle convivenze dal punto di vista sociale è un fenomeno negativo; 2) il regime che risulta dal riconoscimento pubblico delle convivenze fa diretta concorrenza al matrimonio.

L'effetto di una legge del genere per il futuro sarebbe che un numero sempre maggiore di coppie si accontenterebbe della convivenza riconosciuta senza procedere oltre a contrarre matrimonio. Ciò produce un danno enorme dal punto di vista sociale e specialmente nell'interesse dei bambini per un

semplice motivo: il matrimonio garantisce il bene fondamentale della stabilità alle generazioni future, qui invece si promuovono unioni per definizione instabili. Le stesse parti della convivenza tendenzialmente non vogliono regolamentazioni pubbliche, obblighi giuridici, garanzie di stabilità, altrimenti si sposerebbero.

I diritti e doveri previsti per le convivenze non dipendono dalla volontà delle parti, ma dal semplice fatto anagrafico della convivenza. Si tratta – sembra – di un'ingerenza dello Stato nella vita di coppie di fatto che magari non hanno mai richiesto precisi diritti e doveri. Si impone, ad esempio, l'obbligo degli alimenti al comma 65 dell'articolo 1 anche nelle ipotesi di convivenza breve e addirittura si antepone questo Pag. 18obbligo, derivante da una relazione instabile e magari fugace, al medesimo obbligo nei confronti di fratelli e sorelle, cioè relazioni permanenti di sangue.

L'istituto che bilancia diritti e doveri della coppia e li rende funzionali al bene comune esiste già e si chiama matrimonio, negozio che risulta dalla volontà libera delle parti. Fare concorrenza al matrimonio significa diminuire il benessere della società nel suo complesso. Su questo la letteratura scientifica è molto chiara, citerò uno studio particolarmente significativo in quanto si tratta di una recente metanalisi, straordinaria per la sua ampiezza.

Nel giugno del 2014 il professor Pliego Carrasco dell'Universidad Nacional Autónoma de México ha pubblicato una metanalisi delle 351 ricerche statisticamente più significative svolte in 13 Paesi democratici sulla relazione tra le diverse tipologie familiari e gli effetti sul benessere sociale. La famiglia naturale fondata sul matrimonio appare nettamente come quella che garantisce il benessere sia di adulti sia di bambini; nelle coppie di fatto, ad esempio, la probabilità che i bambini siano vittime di abusi sessuali è di 4,5 superiore, dati simili valgono per la violenza fisica.

Ci preoccupiamo della salute delle donne? Rispetto alla donna sposata la donna in una convivenza ha il doppio della probabilità di essere vittima di violenza fisica, una probabilità di 3,1 volte superiore di consumare droga, il rischio di depressione raddoppia. Rispetto al matrimonio le convivenze sono correlate a maggiore violenza contro donne e bambini, peggiore salute fisica, maggiori problemi di salute mentale, redditi più bassi, disoccupazione più frequente, condizioni abitative meno favorevoli, tassi maggiori di criminalità tra i minori e così via. Pag. 19

La promozione delle convivenze in concorrenza con il matrimonio, dal punto di vista sociale, diminuisce il benessere in tutto e per tutti.

[PRESIDENTE](#). Grazie. Acquisiamo anche il documento.

Lascio la parola a Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

MARILENA GRASSADONIA, *presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno*. Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Oggi ho un compito molto impegnativo, che è quello di riportarvi nel 2016, sono qui per raccontarvi ancora una volta come va la realtà. Sì, proprio come va la realtà, perché la politica ha, purtroppo, dimostrato ancora una volta come da questa realtà si trovi purtroppo distante.

La nostra Costituzione riporta il più bel concetto di democrazia nell'articolo 3, «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge», e sarebbe tutto molto più semplice se si legiferasse tenendo a mente questo semplice concetto, invece, strategie politiche e tecnicismi parlamentari hanno preso ancora una volta il sopravvento sulla realtà delle cose.

La cosa più grave è che in tutto questo chi ha pagato di più di tutti e sulla propria pelle sono stati i bambini. Sia chiaro: non riusciremo mai ad accettare o a giustificare questo fatto, perché è impensabile che nel 2016, in un'Europa dei diritti che l'Italia ha contribuito a fondare, si faccia una legge sui diritti civili che non tuteli i bambini, i cittadini più deboli, che oggi sono anche più discriminati.

Sulla *stepchild adoption* è stato detto tutto e il contrario di tutto, bisognava semplicemente leggere con attenzione l'articolo 5 dell'A.S. 2081 per capire di cosa si stesse parlando. La realtà dei fatti è che è stata negata una tutela ai bambini che Pag. 20esistono, per evitare possibili, probabili, ipotetici rischi.

Io invito i politici (ormai lo faccio da troppo tempo) a spiegarlo ai nostri figli, perché a noi genitori è un po'difficile riuscire a spiegare questo. L'unica cosa vera da dire è che la *stepchild adoption* è ciò che garantisce i nostri figli. Noi genitori chiediamo solo doveri sia verso i figli che abbiamo partorito con la pancia, sia verso i figli che abbiamo partorito con il cuore, perché riteniamo che non è la biologia a rendere i genitori, ma la responsabilità che ci si assume nel crescere quel bambino con tutto l'amore possibile ogni giorno e per sempre.

Mentre i tribunali continuano coscienziosamente, per fortuna, il proprio lavoro, la politica arranca dietro ideologie ed opinioni personali. È di questa mattina la notizia dell'ennesima sentenza secondo cui è stata riconosciuta l'adozione incrociata di tre figli, che da oggi sono anche per legge figli delle due mamme che li hanno desiderati, avuti e che li crescono ogni giorno con amore e responsabilità.

I figli avranno lo stesso cognome ma non saranno giuridicamente fratelli, nonostante tali si considerino e vengano considerati anche dal mondo esterno, così come tra l'altro è stato verificato dai servizi sociali che il tribunale ha incaricato di indagare. È evidente che risulta necessario anche un adeguamento della legge sulle adozioni rispetto alle nuove realtà familiari che esistono di fatto.

La sentenza di oggi segue molte altre pronunce dello stesso tenore, adottate da tribunali dei minori e dalla stessa Corte d'appello di Roma, sentenze coraggiose ma al tempo stesso perfettamente in linea con lo spirito della nostra Costituzione, con il dettato degli articoli 3 e 30 e con la tutela del preminente interesse del minore. Pag. 21

Il preminente interesse del minore, elemento centrale nelle decisioni dei giudici, è nel caso dei nostri figli ancora un elemento sconosciuto ai nostri rappresentanti in Parlamento, rappresentanti che dovrebbero avere il compito di legiferare affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e i medesimi doveri. Si è persa l'occasione di legiferare in maniera completa, in modo da consentire alle nostre famiglie di accedere ad un primo – e per molti aspetti anche insufficiente – strumento di tutela.

Il Senato ha invece approvato una proposta di legge che, pur facendosi carico di una parte delle istanze di riconoscimento provenienti dalle coppie, con riferimento ai figli tenta soltanto – e con fatica – di salvaguardare quello che i giudici in autonomia già fanno (e mi riferisco, come è ovvio, al ben noto comma inserito).

Il legislatore non può legiferare guardando i sondaggi, e anche su questo ci sarebbe tanto da aggiungere rispetto alla disinformazione fatta in questi mesi, ma dovrebbe legiferare guardando la realtà delle cose. La famiglia si è evoluta e questo è un dato di fatto, non sono teorie.

L'andamento di questo testo di legge che è alla vostra attenzione è tutto nella vostra responsabilità politica. Ognuno faccia il suo mestiere; io faccio l'attivista, e in quanto tale mi rivolgo alla politica evidenziando le nostre necessità e chiedendo che le nostre istanze vengano ascoltate.

Tuttavia, il mio mestiere principale è quello di essere madre e, in quanto tale, non smetterò mai di pretendere che i nostri figli abbiano gli stessi diritti degli altri bambini di questo Paese.

La differenza barbara tra figli naturali e figli legittimi è stata annullata poco tempo fa in Italia, ma l'Italia purtroppo continua a comportarsi come se non avesse memoria. Ai figli Pag. 22 degli italiani oggi si accompagnano i «figli dell'arcobaleno» che, a parte la bellezza del nome, sono figli discriminati nei loro affetti e nella loro vita sociale e quotidiana.

Ora, vorrei fare un semplice appello, a tutti voi membri della Commissione giustizia, che spero possa essere esteso a tutti i componenti della Camera dei deputati della Repubblica italiana. Il dibattito delle ultime settimane in Senato è stato caratterizzato da un livello di discussione che, salvo eccezioni, è stato contraddistinto troppo spesso da semplificazioni e strumentalizzazioni inaccettabili. Sono stati utilizzati toni offensivi che hanno ferito profondamente le nostre famiglie e tutta la comunità omosessuale di questo Paese. Vogliamo sperare che tutto questo non si ripeta alla Camera dei deputati.

Vogliamo sperare che, in questa sede, ci si confronti con onestà intellettuale sui contenuti e sulle concrete esigenze di tutela, con la piena consapevolezza della pari dignità sociale di tutti i cittadini e

del loro diritto a essere trattati con il rispetto che è dovuto alle loro vite, ai loro amori e ai loro figli. Abbiate, dunque, l'onestà di affrontare i vari argomenti, dopo aver approfondito davvero i temi che trattate. Non parlate per sentito dire o, peggio, pensando che le parole possano solamente servire per raccogliere consensi elettorali. Riprendetevi, con orgoglio, la responsabilità del vostro ruolo di legislatori e operate pensando al benessere dei cittadini e delle cittadine di questo Paese.

Le posizioni politiche possono essere differenti, ma mai dovrebbero scadere nella bassezza del linguaggio che è stato purtroppo tenuto al Senato. Nei vostri interventi, vi prego non offendete e non denigrate i nostri amori, ma rispettate le Pag. 23 nostre vite e soprattutto rispettate i nostri figli che potranno leggere quegli atti parlamentari in ogni momento da loro vita, se lo vorranno.

La dignità dalle nostre famiglie va rispettata. Questa non è un'opinione, ma è un dovere. Noi ci mettiamo in faccia ogni giorno, con orgoglio e semplicità, ed è solo grazie a noi se questo Paese si avvicinerà alla luce dei diritti, abbandonando omofobia e discriminazione.

Facendo cultura e raccontando le nostre storie per quelle che sono, stiamo dando un grande esempio di civiltà e stiamo aiutando i giovani ad avere speranza per il futuro. Adesso, tocca a voi avere ancora la possibilità di fare la vostra parte. Guardate in faccia i nostri amori e abbiate il coraggio di essere anche voi protagonisti in questa stagione di civiltà. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti anche per aver rispettato in maniera esatta i tempi.

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MICHELA MARZANO. Avrei una serie di domande, ma cercherò di essere estremamente sintetica.

Mi rivolgo ai costituzionalisti, perché avrei bisogno di capire da esperti della Costituzione il significato della proposizione «specifica formazione sociale». Cercherò di spiegarmi meglio. Nel momento in cui si parla di «specifica formazione sociale» e si rinvia solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, senza fare nessun riferimento all'articolo 29, non c'è di fatto, già, nella discrezionalità di cui il Parlamento si fa carico, una forma di discriminazione? Pag. 24

In merito, io chiedo il vostro lume perché io ho una formazione filosofica e insegno filosofia all'università. In questo momento sono in Parlamento, leggo la Costituzione con gli strumenti filosofici non con gli strumenti giuridici.

Nell'articolo 29 della Costituzione, quello che io leggo è «società naturale fondata sul matrimonio», cioè io leggo un ossimoro. Perché dico «leggo un ossimoro»? Tante volte si è parlato della «società naturale» senza far riferimento alla locuzione «fondata sul matrimonio» per impedire la possibilità che si possa agganciare una proposta di legge sulle unioni civili per le coppie omosessuali all'articolo 29 della Costituzione, per cui io avrei la tendenza a dire che non c'è scritto soltanto «società naturale», ma c'è scritto «società naturale fondata sul matrimonio». Intendo dire che o una società è naturale, quindi non è fondata sull'artificialità di diritto, oppure è fondata sull'artificialità del diritto e non è naturale.

Ora, è inutile tornare sulle ragioni per cui fu inserito «naturale» dai padri costituenti, però quello che a me interessa è capire – se è vero, come è vero, che non c'è nessun riferimento al fatto che i membri del matrimonio debbano essere necessariamente di sesso diverso nell'articolo 29 – per quale motivo non fare riferimento, all'interno di questa proposta di legge, pur parlando di unioni civili, all'articolo 29 della Costituzione.

Il non fare mai riferimento al citato articolo 29 giustifica anche il fatto di aver tolto, per esempio, il dovere di fedeltà che io considero, simbolicamente parlando, effettivamente qualcosa – avrei la tendenza a dire «grave», ma lasciamo da parte il punto di vista valutativo – che dà una direzione ben precisa, cioè, comunque, il legislatore si permette di valutare la profondità e la durata eventuale di una relazione d'amore, Pag. 25 gerarchizzando, cioè considerando che, di fatto, la fedeltà si può promettere se, e soltanto se, è all'interno di una relazione eterosessuale.

Da questo punto di vista, io trovo ancora una volta una discrezionalità che, però, porta poi da un lato a una forma di discriminazione. Avrei, insomma, bisogno anche di capire il vostro punto di

vista.

Vorrei fare altre due piccolissime precisazioni. Per quanto riguarda la dimensione adottiva di cui la professoressa parlava, dicendo che l'adozione si giustifica in quanto materia diversa, vorrei precisare che dipende dai casi e che sarebbe stata materia diversa, se si fosse parlato, al limite, di adozione esterna.

Certo, nel momento in cui persone sposate, quindi coppie eterosessuali, già praticano questa forma di *stepchild adoption*, perché non si sta parlando di un bambino che dall'esterno viene adottato, ma si sta, di fatto, parlando di bambini che sono comunque legati biologicamente a una delle due persone di queste unioni civili, quindi, non si tratterebbe di adottare qualcuno all'esterno, ma semplicemente di creare un legame giuridico tra il compagno o la compagna e il padre o la madre biologica di questi bambini.

Questo già esiste ed è implicito, nel momento in cui il legame tra queste due persone è eterosessuale, indipendentemente dal modo in cui è stato messo al mondo il bambino.

Lei diceva che l'altra questione è il rischio che potrebbe essere usata male, mentre io avrei avuto la tendenza a dire che già è così, nel 95 per cento dei casi tra l'altro di coppie eterosessuali, ma in quel caso il legislatore non ha problemi e la *stepchild adoption* agisce automaticamente. Queste sono le due domande. Pag. 26

Infine, c'è un'osservazione che vorrei fare velocemente. È stato citato prima il principio di uguaglianza. Questa è materia mia, per cui mi permetterei di ricordare che la dicitura del principio di uguaglianza, secondo la quale si dovrebbero dare cose uguali a persone uguali e cose diverse a persone diverse, risale ad Aristotele. All'epoca di Aristotele, le persone uguali erano quelle libere e le persone disuguali erano gli schiavi.

Mi permetto di ricordarlo perché, nella versione contemporanea, cioè ormai da tanto tempo, secondo il principio di uguaglianza – come ci racconta bene e ci spiega il monumento della storia della filosofia sul principio di uguaglianza di Rawls che è *A theory of justice* del 1971 – deve essere distribuito in maniera uguale, indipendentemente dalle differenze, tutto ciò che riguarda i diritti fondamentali delle libertà, mentre la distribuzione che prende in considerazione le differenze è la distribuzione dei beni socio-economici, per evitare forme di ingiustizia. Mi sono semplicemente permessa di sottolineare questo passaggio perché continuare a tirare fuori il principio di uguaglianza nella versione aristotelica è semplicemente inappropriato. Grazie.

[ALFONSO BONAFEDE](#). Innanzitutto ringrazio gli auditi per il contributo che ci hanno dato. Cercherò di limitarmi alle domande e di fare solo un minimo di osservazioni per spiegarle meglio.

Mi rivolgo al professor Ceccanti che ha illustrato in linea astratta quali possono essere le prese di posizione, rispetto al quadro costituzionale che si è consolidato anche in giurisprudenza, cioè quali possono essere le differenti vie che il legislatore può intraprendere nell'indicare questa materia e qual è il punto di partenza. Mi riferisco ai due livelli che, come diceva, devono esistere sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali. Le chiedo se lei abbia constatato che, nella norma Pag. 27 in esame, ci sono dei punti in cui questa linea non è ben marcata, per cui non si comprende bene qual è la direzione in cui va il legislatore.

Vorrei fare quello che è soltanto un esempio, però può essere importante. Nella misura in cui noi stabiliamo che le unioni civili devono avere una dignità, seppur diversa per tanti aspetti dal matrimonio, ma che deve essere di pari livello costituzionale, in qualche modo stiamo cercando di fare leggi che portino, a livello di norma, una situazione sentimentale di quei due soggetti.

Mi chiedo se, da questo punto di vista, forse il venir meno dell'obbligo di fedeltà non crei, per le unioni civili, un livello che non si pone né in uno stato né nell'altro e, invece crei una confusione legislativa in ordine a quali siano le ragioni per cui il legislatore sta cercando di recepire, a livello normativo, quella situazione di fatto.

Ci sono altri punti. Per esempio, c'è un punto relativo alla convivenza di fatto, che richiama la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cosiddetti – con mille virgolette – «riflessi», o indiretti, per il convivente di fatto, ex articolo 2043 del codice civile. Non trovo lo stesso tipo di

norma nelle unioni civili, dove, per altro verso, è data la possibilità a uno dei due, in maniera completamente autonoma, di recedere dall'atto che aveva cominciato con il percorso insieme ad un'altra persona.

Mi chiedo se tanti elementi di contraddittorietà non rendano questo testo debole, nel momento in cui si cerca di recepire quello che, invece, la Corte costituzionale aveva detto in maniera molto più chiara. Lo dico perché io condivido il fatto che potevano esserci quei percorsi che lei ci ha illustrato, però, trovo qualche difficoltà a individuare in quale delle vie, Pag. 28 da lei illustrate, si pone questa proposta di legge, per cui vorrei sapere, da parte sua, se si è fatto un'idea in tal senso.

La professoressa Violini ha fatto riferimento alla Corte europea riguardo al rischio delle leggi di incentivare situazioni di illiceità, in qualche modo. Ora, il tempo a mia disposizione è breve, ma vorrei, comunque, precisare che io ovviamente non credo che in questa norma ci siano quei tipi di rischi, tanto meno nella prima indicazione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Cirinnà, per cui le chiedo una specificazione su quella giurisprudenza della Corte europea.

Inoltre, lei ci ha illustrato i motivi per cui la *stepchild adoption*, in generale, poteva essere trattata in un provvedimento differente. Certo, i motivi per cui un tema può essere trattato in un'altra legge, professoressa, ci sono sempre, quindi le chiedo se c'era un motivo per cui non poteva essere trattata in questa legge, da un punto di vista strettamente tecnico? L'eterogeneità che ne derivava era un'eterogeneità che apportava rischi d'incostituzionalità?

Le faccio questa domanda perché secondo me non è così. Intendo dire che, nel momento in cui il legislatore si pone il problema di recepire a livello normativo una realtà di fatto esistente, come quella delle unioni civili, può decidere anche di ampliare – leggermente tra l'altro – la sfera di applicazione del suo intervento, purché si rimanga comunque all'interno di quella dimensione sentimentale, che per l'appunto veniva rispettata e che era nelle unioni civili.

Glielo dico anche perché, sinceramente, in tutti i provvedimenti che abbiamo approvato in questa legislatura, è difficile trovarne uno più omogeneo di quello della senatrice Cirinnà. Noi ci siamo trovati ad applicare norme al cui interno c'erano tutto e il contrario tutto e relativamente a temi differenti, Pag. 29 quindi il problema si pone perché anche il tipo di condotta che ha tenuto il legislatore fino ad ora poteva comunque essere rispettato.

Ora, poiché dal discorso fatto si poteva capire che, in qualche modo, fosse dovuto il fatto di toglierlo dalla proposta di legge, mi piacerebbe avere una specificazione in tal senso. Ho finito, presidente.

PRESIDENTE. Grazie. Vi prego di essere più brevi, altrimenti non diamo la possibilità ai nostri ospiti di rispondere. Onorevole Zan, ci metta lei la buona volontà per farlo.

ALESSANDRO ZAN. Ci metto tutta la buona volontà, Presidente. Ringrazio anch'io gli auditi. Inoltre, mi piacerebbe avere anche la bella relazione di Marilena Grassadonia.

In particolar modo, vorrei rivolgermi ai professori di diritto costituzionale, per avere chiarimenti in merito alla citata sentenza n. 138 del 2010 e a questa proposta di legge, dopo la votazione al Senato, in discussione alla Camera.

Voi avete citato più volte sia interpretazioni restrittive che estensive della sentenza n.138 del 2010, però mi pare che, da tutte le parti e da molti costituzionalisti, sia chiaro che la Corte costituzionale demanda al legislatore se pensare a un istituto giuridico come il matrimonio oppure decidere se approvare le unioni civili. In effetti, si parte dal principio che le coppie omosessuali devono avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali. L'articolo 3 della Costituzione su questo viene citato più volte, per cui non ci può essere una disparità di trattamento, ma deve esserci pari dignità sociale, dunque tutte le persone, anche nelle loro formazioni sociali e nei rapporti affettivi, devono essere trattate allo stesso modo.

Lo dico, intanto, per precisare che è stata una scelta del legislatore quella di addivenire alle unioni civili. Si tratta, Pag. 30 comunque, di una mediazione, come abbiamo sempre detto, rispetto ad altri istituti, come il matrimonio, che sono stati approvati in tantissimi Paesi europei. Questo

accade perché – lo chiedo anche a voi – il legislatore deve considerare la sentenza della Corte e deve considerare ovviamente le disposizioni di ogni Corte italiana. Tuttavia, questo va sempre accompagnato anche alla materia giuridica europea che non può essere scollegata dalle determinazioni della Corte costituzionale.

Lo dico anche perché, il 21 luglio scorso, come ricordava prima il professor Ceccanti, il Governo italiano è stato condannato dalla CEDU per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che sancisce appunto, all'articolo 8, il diritto alla vita privata e familiare, dunque anche qui ritorna il concetto di famiglia, espresso in tantissimi Paesi nel matrimonio.

Ritengo grave lo stralcio della *stepchild adoption* perché anche questo concorre a una discriminazione delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. Certo, sappiamo come è andata al Senato e che non si poteva fare diversamente, visto che, per come si erano messe le cose, si rischiava di far saltare anche il resto della legge. Io ritengo che comunque è stato salvaguardato il concetto di pari diritti in questa proposta di legge sulle unioni civili, però ribadisco ancora che questo è, comunque, il frutto di una mediazione. Si tratta una mediazione che tiene conto appunto di questo concetto, ma che è pur sempre una mediazione.

Vorrei chiedere un'ultima cosa sulla fedeltà. Io francamente non vedo l'esclusione dell'obbligo di fedeltà come una discriminazione, ma penso che sia una cosa cui tendere. L'obbligo alla fedeltà appare, oggi, più una norma frutto di un retaggio patriarcale connesso con la norma del codice civile che puniva Pag. 31 solo la donna adultera, rispetto all'uomo. Inoltre, anche molti giuristi pensano che questa norma sia legata a una concezione illiberale del diritto perché la fedeltà non ha nulla a che fare con la stabilità del rapporto.

Dunque, questo potrebbe essere un elemento d'innovazione nelle unioni civili, che potrebbe, successivamente, essere esteso dalle corti anche all'istituto matrimoniale, visto che mi pare che negli istituti matrimoniali europei l'obbligo della fedeltà non sia presente o lo sia forse in pochi casi. Lo chiedo a voi.

Le domande sono dunque sulla sentenza n.138 del 2010, connessa a questa proposta di legge, rispetto ai pari diritti e alla scelta libera del legislatore, e sul tema della fedeltà.

[ANDREA COLLETTI](#). Vorrei avere solo un chiarimento per quanto riguarda l'audizione del professor Ceccanti, in particolare sul terzo punto, che non ho ben compreso. Lei ha parlato di zona grigia con riferimento alla giurisprudenza costituzionale.

Vorrei sapere se tale opinione fa riferimento al comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, ovvero all'obbligo di mantenimento delle convivenze di fatto, anche senza avere un autonomo contratto di convivenza sottoscritto. Vorrei comprendere la sua posizione, se può esplicitarla un po' meglio, rispetto alla giurisprudenza costituzionale in merito.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Sono molto interessato all'argomento che ha trattato l'associazione ProVita a proposito della libertà di coscienza, che, da quello che ho capito, da questa proposta di legge non viene minimamente rispettata. E dire che è uno dei cardini della nostra Costituzione e sicuramente anche del nostro diritto comune. Pag. 32

Vorrei, quindi, sentire un approfondimento da parte dell'associazione ProVita e poi il parere della costituzionalista, la professoressa Violini, su questo argomento.

[PRESIDENTE](#). Grazie della sinteticità.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Sarò davvero sintetico. La sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale nasce dalla vicenda specifica delle «due Alessandre» e dell'adeguamento di sesso. Vorrei capire se la soluzione utilizzata per dare risposta a questo tema vi appare convincente e in linea con le indicazioni della stessa Corte, e comunque se ha una sua logicità.

[PRESIDENTE](#). Do la parola ai nostri ospiti per la replica.

STEFANO CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma*. Riassumo le domande a me rivolte in cinque punti.

Parto dal punto primo. Sulla base della sentenza n. 138 del 2010, non si potrebbero fare matrimoni omosessuali con legge ordinaria. Si può chiedere: la Corte, se noi facessimo con una legge ordinaria il matrimonio omosessuale, cosa farebbe? Questo non lo so, magari la Corte cambierà giurisprudenza, ma a oggi la mia risposta è che, se prendo la sentenza n. 138 del 2010, lì c'è scritto che non si può fare il matrimonio omosessuale con legge ordinaria. Possono aver torto, possono aver ragione.

Infatti, i vostri colleghi del Senato, che in Commissione affari costituzionali erano in maggioranza favorevoli al matrimonio omosessuale, hanno redatto un parere, affermando: «la legge è costituzionale, ma noi invitiamo la Corte a cambiare giurisprudenza e a consentirci di fare con legge ordinaria il matrimonio omosessuale». Pag. 33

Questa è la risposta allo stato: la sentenza n. 138 del 2010 dice una cosa, ma non sappiamo cosa dirà la Corte. Nel diritto di famiglia è capitato spesso. La sentenza sull'adulterio femminile dal 1961 al 1968 si è capovolta. Io non lo so, io so che la sentenza n. 138 del 2010 mi dice che non si può fare con legge ordinaria. Se ci fosse la sentenza n. 210 del 2020, non so cosa direbbe.

Passo al secondo punto. Sull'adozione me la cavo così: la legge è costituzionale senza l'adozione e lo sarebbe stata anche con l'adozione. È un problema politico, non è un problema costituzionale. Arrivo al terzo punto. Sull'obbligo di fedeltà, io ho dei dubbi che le conseguenze pratiche effettive siano diverse se lo si scrive o se non lo si scrive. Al di là della dimensione morale, che rileva fino a un certo punto nel diritto, se c'è un fenomeno di infedeltà che funziona in maniera sprezzante contro la dignità dell'altra persona, ovvero, se c'è una forma di infedeltà ostentata per ferire l'altra persona, questo è già colpito da clausole generali che ci sono nel codice. Pertanto, non vedo grandi differenze tra scriverlo o non scriverlo, scriverlo da una parte e non scriverlo dall'altra. In termini effettivi, secondo me, non cambia niente.

Il punto chiave è che l'infedeltà diventa problema di diritto quando è una forma per colpire la dignità del *partner*.

Persino nelle convivenze di fatto, che sono ovviamente meno stabili, se ci fossero delle forme di infedeltà che colpissero la dignità dell'altro, siamo sicuri che nell'ordinamento non ci sarebbero delle conseguenze? Il problema è sempre la dignità dell'altra persona, non è tanto la codificazione di un obbligo morale. Può darsi che mi sbagli.

L'impostazione libertaria in buona parte può andare contro l'obbligo degli alimenti. Chi contesta le altre cose, tipo la visita in carcere? Nessuno, ovviamente. Invece, sotto quest'aspetto, Pag. 34 da metà degli anni 80 del novecento, la Corte ci dice che anche stabilire una convivenza di fatto di una certa stabilità, che viene normalmente identificata in un biennio, comporta degli obblighi, perché stiamo dentro a una costruzione solidaristica.

Dunque, se si viene a creare una convivenza stabile che dura più di due anni, in cui c'è un rapporto economico-sociale fortemente asimmetrico, è un po' difficile, anche sulla base dell'articolo 2 della Costituzione, che parla di doveri, che la cosa si sciogla da un momento all'altro e che non ci sia una qualche forma di dovere di solidarietà verso il *partner* più debole da parte di quello più forte, perché questo sta dentro la logica dell'articolo 2.

Certamente questo urta contro una concezione libertaria, secondo cui io non ho scelto il matrimonio, non ho scelto l'unione civile e devo autodeterminarmi completamente. Tuttavia, dall'articolo 2 della Costituzione italiana non discende questa impostazione libertaria. Ci può piacere o non piacere, ma le culture politiche dei costituenti avevano un approccio solidaristico. Potrà sembrare troppo o non sembrarlo, però questo, secondo me, giustifica queste misure della proposta di legge.

Un quinto punto è relativo al comma che affronta il problema della sentenza n. 170 del 2014 e del cambiamento di sesso. Praticamente la sentenza n. 170 ci dice che tutto sarebbe risolto se ci fosse un'unione civile, perché, cambiando sesso, se tu lo volessi, passeresti dal matrimonio all'unione civile. Quel comma è la conseguenza esatta della sentenza n. 170.

LORENZA VIOLINI, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano*. Mi associo alle cose dette da Stefano Ceccanti, in particolare sulla sentenza n. 138 del 2010, che non dice solo che non si può fare il matrimonio Pag. 35 omosessuale, ma dice anche perché, parlando di tradizione millenaria e potenziale capacità procreativa del matrimonio eterosessuale rispetto ad altre coppie.

Dà delle motivazioni, che, come tutte le motivazioni, non sono parte integrante della lettura dell'articolo della Costituzione, ma, tuttavia, vanno tenute presenti come tali. Non dice solo che è genericamente ragionevole far così, ma ci sono degli elementi di ragionevolezza.

Noi siamo in un settore dove gli elementi di ragionevolezza devono essere guardati in quanto tali, perché stiamo in una fase di transizione, in cui il costume sociale si sta modificando. Pertanto, cercare di adottare delle norme che siano il meno problematiche possibile e il più facilmente applicabili possibile non è una scelta ammissibile, ma è una scelta quasi dovuta.

Sull'obbligo di fedeltà, a parte il valore simbolico, oltre a quello che ha detto Stefano Ceccanti, io aggiungerei che nel codice civile era previsto per il matrimonio anche per una sorta di «protezione» della legittimità della prole. Non c'erano le prove del DNA, quindi bisognava in qualche modo garantirsi che la prole fosse legittima e di provenienza interna alla coppia e non esterna alla stessa.

È una cosa che può scrivere una legge, ma una legge non è una bacchetta magica, non può provocare la fedeltà, se questa non è intrinseca nel valore della persona. Era un modo come un altro per segnalare che dentro alla famiglia bisognava in qualche modo far sì che la figliolanza fosse e restasse legittima.

Che questo non sia stato esteso alle unioni di fatto può essere o non essere un problema, ma certamente è un fattore di differenziazione. Abbiamo un fondamento costituzionale diverso, abbiamo degli elementi normativi che si giustificano in base alla diversità dei fondamenti costituzionali. La Corte Pag. 36 ha affermato che questi elementi normativi di differenziazione sono tendenzialmente «buoni», purché non siano arbitrari.

Io ho fatto qualche esempio di quello che riterrei essere una differenziazione arbitraria tra unione omosessuale e matrimonio.

È in questa logica che si inserisce la valutazione, che mi permetto di definire costituzionale, dell'abolizione dello stralcio della *stepchild adoption*. Ci sono due fondamenti costituzionali diversi e due regolamentazioni diverse. Nell'ambito di questa diversità di regolamentazione, ci sta anche far sì che una parte possa accedere all'adozione e le altre no. Ci sta, nel senso che non è arbitraria e non è arbitrariamente irragionevole.

I motivi sono quelli che ho citato. È vero che la materia è diversa, e abbiamo fatto milioni di decreti-legge *omnibus* con materie le più eterogenee possibili, però qui il tema non è che non si possono fare cose diverse. Si possono fare cose diverse. È arbitrario fare così? Forse no, perché la materia è oggettivamente diversa. Non era obbligatorio fare così, ma semplicemente non è arbitrario.

Effettivamente c'è la giurisprudenza della Corte europea che dice che uno dei motivi per cui una scelta legislativa non è arbitraria è che si teme che l'opposto possa provocare dei rischi. Per esempio, c'era una legge austriaca che diceva che si poteva fare la fecondazione eterologa solo in determinati casi, cioè solo con donazione del gamete maschile, e la Corte ha detto che in effetti in questo caso, volendo tutelare la salute della donna, questa regolamentazione austriaca poteva essere non irragionevole. Comunque, è una giurisprudenza di nicchia.

Concludo con la questione della vita privata e familiare. Forse, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) parla di vita privata e familiare, lo fa differenziando dal Pag. 37 matrimonio. L'articolo 12 dice che il matrimonio è tra uomo e donna. Dunque, la posizione della CEDU, che fa rientrare lo stato giuridico delle coppie omosessuali nella dizione «vita privata e familiare», forse può essere considerata un elemento che giustifica anche un differente trattamento tra i due tipi di coppie.

Non è che quando si parla di vita familiare si vuole proditoriamente far rientrare la famiglia

naturale fondata sul matrimonio nel concetto di vita familiare, ma è esattamente l'opposto: parlare di vita familiare serve a distinguere. Schalk e Kopf, il famoso caso sulla regolamentazione delle coppie omosessuali in Austria, dice esattamente questo: è vita familiare, il che vuol dire che non è famiglia. Questo è quello che io leggo nella giurisprudenza CEDU.

Infine, sull'obiezione di coscienza il discorso sarebbe molto lungo e complesso. Sappiamo che l'obiezione di coscienza è stata introdotta per il servizio militare e per l'aborto, prima dalla Corte e poi dal legislatore, con molte cautele. Non è sicuramente costituzionalmente obbligatorio inserire l'obiezione di coscienza per i sindaci che si rifiutino di concludere il matrimonio, però dal punto di vista dell'opportunità politica *nihil obstat*, anche perché la Corte pone una condizione affinché sia prevista l'obiezione di coscienza: che ci sia l'obbligo sostitutivo, cioè la possibilità che altri facciano quello che l'obietto non fa.

STEFANO CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma*. Posso dire una cosa? Questa questione dell'obiezione di coscienza si trascina qualche altro problema: che succede se noi un domani abbiamo, per esempio, dei sindaci che non vogliono celebrare il matrimonio civile, perché considerano solo il matrimonio religioso quello vero? Pag. 38

Di conseguenza, chi sostiene l'obiezione di coscienza sull'unione civile, dovrebbe anche proporre l'obiezione sulla celebrazione del matrimonio civile.

Comunque, in termini comparati, il Paese che più usa in assoluto le clausole religiose e di coscienza, cioè gli Stati Uniti d'America, non consente l'obiezione in questa materia. Lo consente moltissimo persino alle aziende sui piani sanitari, non solo sull'aborto, ma persino sulla contraccezione, ma non in questo ambito. Pertanto, sarebbe un'innovazione.

ANGELO SCHILLACI, *rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno*. Prendo veramente pochissimo tempo, per intervenire anch'io su alcuni dei punti che sono stati sollevati. Sono un costituzionalista anch'io, anche se sono molto meno autorevole dei maestri che sono seduti al tavolo della presidenza.

Sul punto che da ultimo è stato sollevato, cioè la questione della possibilità dell'obiezione di coscienza, aggiungo solamente a quello che è stato detto dai professori e che, evidentemente, condivido, che qui c'è un profilo ulteriore: si tratta dell'obiezione di coscienza che si dovrebbe riconoscere a un soggetto che è titolare di funzioni pubbliche. Non è un soggetto che agisce come privato, come il medico per l'interruzione volontaria della gravidanza o come il cittadino che ritiene di non sottoporsi all'obbligo di prestare il servizio di leva; è un sindaco.

Oltre all'esperienza della giurisprudenza e delle corti degli Stati Uniti, segnalo anche la giurisprudenza del Consiglio costituzionale francese, dopo l'approvazione della legge sul matrimonio nel 2013, che ha appunto ritenuto che i sindaci non possano essere considerati attributari del diritto all'obiezione di coscienza per la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pag. 39

Vorrei dire solo una cosa sulle interpretazioni della sentenza n. 138 del 2010, perché io sono schierato con la dottrina ampiamente minoritaria, che dà una lettura differente della sentenza. Per esempio, penso in particolare ai lavori della professoressa Pezzini.

È chiaro che la risposta potrà essere data soltanto nel 2020 o nel 2030 (speriamo prima) dalla Corte costituzionale, se eventualmente sarà chiamata a pronunciarsi su una legge parlamentare che estenderà il matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Tuttavia, si può sostenere, come è stato fatto, che la sentenza n. 138 del 2010 non sia una sentenza sui limiti del potere legislativo, ma sia essenzialmente una sentenza sui limiti dell'interpretazione costituzionale da parte della Corte. Infatti, nella sentenza n. 138 del 2010 alla Corte veniva chiesto di operare un intervento additivo sul codice civile, che, come sappiamo, è un tipo d'intervento che chiama in causa i rapporti tra la Corte e il Parlamento e, quindi, sollecita in modo particolare la discrezionalità della Corte rispetto alla discrezionalità politica.

È questo, secondo me, che giustifica la particolare durezza della Corte costituzionale nella scelta dei percorsi interpretativi dell'articolo 29.

C'è un passaggio della citata sentenza n. 138 in cui, come è noto, la Corte afferma che, alla luce del diritto comparato, la scelta del riconoscimento della vita familiare omosessuale può non avvenire soltanto nella forma del matrimonio. Ciò implica che, però, possa avvenire anche nella forma del matrimonio, oltre che nelle altre forme alternative, come nel nostro caso.

Anche se magari non è particolarmente elegante ricordarlo alla Commissione giustizia della Camera, su questo c'è il Pag. 40 parere della Commissione affari costituzionali del Senato, che si occupa dei profili che ha richiamato prima di me il professor Ceccanti, ma auspica anche una diversa interpretazione del rapporto tra l'articolo 2 e l'articolo 29 della Costituzione, cosa che mi sembra molto importante.

A proposito dell'obbligo di fedeltà concordo con quanto affermato dall'onorevole Marzano sul valore o disvalore culturale dell'espunzione dell'obbligo di fedeltà, nel momento in cui si parla della comparazione tra coppia etero e coppia omosessuale. È stigmatizzante da un punto di vista politico e culturale. Sul piano strettamente giuridico segnalo che l'interpretazione che la giurisprudenza dà dell'obbligo di fedeltà prescinde ormai totalmente dalla fedeltà sessuale o dall'esclusività sessuale e lo avvicina sempre di più all'assistenza morale e materiale e all'impegno solidale, e anche alla convivenza, peraltro.

Quindi, sul piano giuridico concordo con il professor Ceccanti e con la professoressa Violini: è un'espunzione che non dovrebbe creare problemi particolari, anche se, ripeto, sul piano politico e culturale è stigmatizzante.

ALESSANDRO FIORE, *portavoce dell'Associazione ProVita Onlus*. Sulla richiesta di approfondimento sulla questione dell'obiezione di coscienza, è chiaro che è un argomento nuovo, nel senso che c'è poca riflessione in merito. Tuttavia, perché bisogna riflettere? Si è detto che sarebbe un reato e che comunque si tratta di funzioni pubbliche e via dicendo, ma qui ricordo che siamo in una fase *de iure condendo*. È, dunque, possibile con questa legge rispettare le richieste dell'obiezione di coscienza, come ha detto anche la professoressa, proprio per evitare che si sollevino dei drammi, sia personali sia sociali, che ci sono stati in altri Paesi. Abbiamo richiamato la Francia, gli Stati Uniti. Ricordiamo che dopo l'imposizione, Pag. 41 sostanzialmente, del matrimonio omosessuale in tutti gli Stati Uniti, alcuni Stati come il Texas si sono, in sostanza, ribellati ai vertici, l'*Attorney general* e via dicendo.

Invito anche a riflettere sul fatto che bisogna vedere il motivo per cui si sta facendo obiezione di coscienza, se si tratta di una convinzione personale, o comunque rara nella società, oppure se addirittura ha una rilevanza sociale macroscopica. Quanto all'obiezione di coscienza sul matrimonio civile, ad esempio, noi sappiamo che anche a livello religioso il matrimonio viene visto come un istituto naturale e quindi il matrimonio civile è stato...

Dal punto di vista sociale oggi non sarebbe un problema sociale macroscopico, se pensiamo che stiamo parlando di un istituto che per millenni è stato osteggiato dalla coscienza di molte persone. Ancora oggi tra gli Stati dell'ONU una minoranza in realtà riconosce le unioni omosessuali. Ho citato prima istituzioni come la Chiesa cattolica, ma potrei citare documenti ufficiali della Congregazione della dottrina della fede, che impongono la possibilità di obiezione di coscienza ai fedeli. Quindi, si può essere d'accordo o meno e ovviamente se non si è credenti magari non si è d'accordo, però bisogna sapere che in Italia ci sono milioni di persone che si sentono obbligate in coscienza a non cooperare alla realizzazione di un'unione del genere. Grazie.

[ANDREA COLLETTI](#). Chiedo solo una precisazione. Secondo gli auditi, il comma 65 dell'articolo 1 della proposta di legge, quello che prevede il diritto di ricevere gli alimenti, si applica solo quando vi sia il contratto di convivenza di fatto oppure si applica a tutte le fattispecie di convivenza di fatto? È vincolato al contratto di convivenza di fatto che poi verrà sottoscritto oppure

sussiste verso tutti i conviventi di fatto ? Il mio dubbio è la legittimità. Pag. 42

Mi riferisco alla convivenza di fatto, non di unioni civili.

[ALESSIA MORANI](#). Lui vuole sapere se l'obbligo vige solo quando c'è il contratto o anche se non c'è.

[ANDREA COLLETTI](#). Da come è scritto, sembra sussistere tale obbligo in ogni caso di convivenza di fatto, a differenza di come è adesso dal punto di vista legislativo ma anche giurisprudenziale.

Questo, secondo me, ha una rilevanza, soprattutto, per tutte le coppie conviventi di fatto che non vogliono porre a carico dell'altro coniuge degli obblighi di mantenimento. Poiché le norme mi appaiono un po' deficitarie, in questo caso, non si comprende a quale faccia riferimento.

STEFANO CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma*. Non è il contratto, è al di fuori del contratto...

[PRESIDENTE](#). Il contratto è il 30-bis.

Il resto sono gli alimenti ma in caso di bisogno.

[ANDREA COLLETTI](#). Quindi si applica a tutti i conviventi di fatto.

STEFANO CECCANTI, *professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma*. Si applica in maniera proporzionata.

Si applica a tutti.

[ANDREA COLLETTI](#). Io ponevo la questione che si applica a tutti.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.